

CATTOLICA & AGRICOLTURA AVVERSITÀ ATMOSFERICHE

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER LA TUTELA
DELLA PRODUZIONE AGRICOLA (O MERCANTILE)
DAI DANNI DA AVVERSITÀ ATMOSFERICHE

Business



IMPRESA

SET INFORMATIVO

Il presente set informativo contiene:

- il Documento Informativo Precontrattuale (DIP Danni)
- il Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo (DIP Aggiuntivo Danni)
- le Condizioni di Assicurazione comprensive di glossario redatte secondo le linee guida ANIA del 06/02/2018.

PRONTI ALLA VITA.

| cattolica.it | scarica l'app     |

CATTOLICA*
ASSICURAZIONI
DAL 1896

*Marchio di Generali Italia S.p.A.

Polizza Danni Rischi Atmosferici

Documento Informativo relativo al Prodotto Assicurativo

Società: Generali Italia S.p.A.
Prodotto: Avversità Atmosferiche



Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

La polizza tutela la produzione agricola (o mercantile) indicata nel contratto, ottenibile in una superficie dichiarata, per i danni provocati dalle avversità atmosferiche indicate. Il prodotto prevede coperture agevolate in forma collettiva o individuale per rischi agricoli, ai sensi del d. lgs. 29 marzo 2004 n. 102 e contratti non agevolati per imprenditori agricoli e per privati.



Che cosa è assicurato?

- ✓ **Avversità atmosferiche:** si indennizza la mancata o diminuita produzione aziendale (o mercantile) ordinaria (e la perdita di qualità ove prevista) ottenibile in ogni singola partita dichiarata, causata da Grandine. Secondo pacchetti predefiniti, sono inoltre acquistabili ulteriori garanzie a copertura delle seguenti avversità.
- ✓ **Contratti agevolati**
 - ✓ Vento forte, Eccesso di pioggia, Eccesso di neve;
 - ✓ Avversità catastrofali: Alluvione, Brina, Gelo, Siccità;
 - ✓ Avversità accessorie: Colpo di sole, Sbalzo Termico, Vento caldo e Ondata di calore
 - ✓ Andamento climatico avverso.
- ✓ **Contratti non agevolati**
 - ✓ Vento forte, Eccesso di pioggia



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Sono escluse dalla copertura le produzioni non immuni da ogni malattia, tara o difetto, secondo quanto previsto dalle norme di commercializzazione UE (ove indicate).
- ✗ Non possono formare oggetto di assicurazione i prodotti che siano già stati colpiti dalle avversità oggetto di garanzia

Ci sono limitazioni alla copertura?

- ! La garanzia riguarda il prodotto relativo ad un solo ciclo produttivo. Sono previsti franchigie e limiti di indennizzo e, per specifici prodotti, sono previste condizioni speciali con le relative limitazioni.
- Danni esclusi:
- ! Da terremoto, maremoto, bradisismo, eruzioni vulcaniche, franamento, cedimento o smottamento del terreno e slavine, salvo che il Contraente o l'Assicurato dimostri che il sinistro non abbia alcun rapporto con tali eventi;
- ! Da formazione di ruscelli; Da innalzamento della falda; Da abbassamento della falda idrica che provochi il fenomeno del cuneo salino;
- ! Da incendio;
- ! Da qualsiasi altra causa diversa da quelle oggetto di garanzia, anche atmosferica, che abbia preceduto, accompagnato o seguito l'avversità assicurata, nonché l'aggravamento dei danni coperti da garanzia che possa conseguirne;
- ! Da malfunzionamento o rottura dell'impianto di irrigazione;
- ! Da fitopatie;
- ! Da inquinamento della matrice ambientale imputabile a qualsiasi causa;
- ! Da errate o vietate pratiche agronomiche/colturali o da loro non puntuale esecuzione;
- ! Da cause fisiologiche e/o derivanti dalla normale alternanza di produzione della coltura;
- ! Dovuti ad allettamento conseguente ad eccesso di nutrienti del terreno;
- ! Verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, esplosioni e radiazioni nucleari, contaminazioni radioattive;
- ! Per le garanzie Eccesso di pioggia e Alluvione sono esclusi i danni verificatisi su terreni di golena (intendendosi per questi ultimi quelli che sono situati tra la riva del fiume e l'argine artificiale e cioè quella porzione del letto di un fiume che è invasa dall'acqua solo in tempo di piena).

**Dove sono coperto dall'assicurazione?**

- ✓ L'assicurazione vale nel territorio della Repubblica Italiana.

**Che obblighi ho?**

- Le dichiarazioni inesatte o reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.
- Solo nei contratti agevolati l'Assicurato, sottoscrivendo il certificato di assicurazione dichiara: la produzione realmente ottenibile nell'anno, la produzione aziendale ordinaria del prodotto in garanzia, insistente sul medesimo comune e che la produzione assicurata è inoltre conforme, per le produzioni soggette ai disciplinari, a quanto previsto dai disciplinari stessi, in ordine ai limiti produttivi stabiliti. L'inadempimento di uno di questi obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.
- Sono presenti ulteriori obblighi in caso di sinistro.

**Quando e come devo pagare?**

- Per le polizze collettive il premio dev'essere pagato alla data convenuta con il Contraente.
- Per le polizze individuali il premio dev'essere pagato alla sottoscrizione del contratto o può essere posticipato se previsto nelle condizioni di assicurazione.
- Il pagamento del premio può avvenire con una delle seguenti modalità:
 - ✓ Assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato o girato alla Società o all'agente in qualità di agente della Società;
 - ✓ Ordine di bonifico, o altro mezzo di pagamento bancario o postale che abbiano come beneficiario la Società o l'agente in qualità di Agente della Società;
 - ✓ Contante, presso l'agenzia, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge (€ 750).

**Quando inizia e quando finisce la copertura?**

La garanzia decorre, sempreché si sia verificato quanto previsto dalle Condizioni Speciali:

- Grandine e Vento forte: dalle ore 12.00 del terzo giorno successivo a quello della data di notifica;
 - Alluvione, Brina, Colpo di sole, Eccesso di neve, Eccesso di pioggia, Gelo e Sbalzo termico: dalle ore 12.00 del dodicesimo giorno successivo a quello della data di notifica;
 - Siccità, Ondata di calore e Vento caldo: dalle ore 12.00 del trentesimo giorno successivo a quello della data di notifica;
 - Andamento climatico avverso: dalle ore 00.00 del giorno successivo a quello della data di notifica;
- La garanzia cessa:
- Alla maturazione del prodotto;
 - Prima della maturazione del prodotto, nel caso in cui il prodotto stesso sia stato raccolto;
 - Alla scadenza pattuita in polizza.

**Come posso disdire la polizza?**

Il Contraente non può recedere dal contratto che cessa solo al verificarsi delle seguenti condizioni:

- raggiungimento della scadenza delle garanzie prevista nelle condizioni generali o speciali di assicurazione;
- raggiungimento della fase fenologica di termine della garanzia prevista nelle condizioni generali o speciali di assicurazione;
- distruzione della produzione assicurata riconducibile ad eventi non assicurati o non assicurabili che comportino la riduzione a zero del valore assicurato.

Inoltre, su richiesta dell'Assicurato, in caso di danni verificatisi alle colture assicurate in modi e tempi tali da poter sostituire la coltura oggetto di copertura con altra e di successiva accettazione dell'offerta di indennizzo da parte dello stesso, il contratto si intende risolto per mutuo consenso.

Polizza Danni Rischi Atmosferici

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Società: Generali Italia S.p.A.

Prodotto: "Avversità atmosferiche"



Data di aggiornamento: 07/2023 – Il DIP Aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Cattolica Assicurazioni è un marchio commerciale di Generali Italia S.p.A.; la sede legale Sede Legale è in Via Marocchesa, 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) – ITALIA; recapito telefonico 041.5492111; sito internet: www.cattolica.it – Pec cattolica@pec.generaligroup.com - Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi. La Società è autorizzata con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato n. 289 del 2/12/1927.

Patrimonio netto al 31/12/2022: € 8.261.280.687 di cui € 1.618.628.450 relativi al capitale sociale e € 6.102.442.208 al totale delle riserve patrimoniali. I dati sono riferiti all'ultimo bilancio approvato.

La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet <https://www.generali.it/note-legali>

Requisito patrimoniale di solvibilità: € 7.114.757.111

Requisito patrimoniale minimo: € 2.957.524.169

Fondi propri ammissibili (a copertura SCR): € 19.044.881.429

Indice di solvibilità (solvency ratio): 268% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri di base e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 1 gennaio 2016)

Al contratto si applica la legge italiana



Che cosa è assicurato?

Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni, si forniscono le seguenti precisazioni relative alle diverse garanzie offerte.

L'impresa risponde nei limiti delle somme assicurate concordate con il Contraente, oltre che di quelle indicate in modo specifico nelle Condizioni di assicurazione e nella scheda di polizza.

Esempio: può essere presente la clausola del limite di indennizzo, espresso in percentuale del valore assicurato della produzione, ad esempio 50%.

La copertura garantisce:

per i contratti non agevolati i danni causati dalle avversità garantite al prodotto assicurato con perdita di quantità e qualità ove previsto dalle Condizioni Speciali di Assicurazione che disciplinano i singoli prodotti;

per i contratti agevolati (ossia con contributo pubblico), ai sensi del d. lgs. 102 del 29 marzo 2004, la mancata o diminuita produzione aziendale ordinaria ottenibile nell'anno e la perdita di qualità ove previsto dalle Condizioni Speciali di Assicurazione che disciplinano i singoli prodotti



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non sono previsti ulteriori rischi esclusi rispetto a quelli indicati nel DIP Danni.



Ci sono limiti di copertura?

Ad integrazione delle informazioni contenute nel DIP Danni, si segnalano le seguenti limitazioni di copertura.

Franchigia:

L'assicurazione è prestata con l'applicazione, per ciascuna partita assicurata, di una franchigia indicata sul certificato di assicurazione. Nel caso di sinistri provocati da avversità con franchigie diverse, la franchigia applicata al danno complessivo viene determinata secondo i seguenti punti:

- 1) al verificarsi della avversità Grandine e/o Vento forte e/o Andamento climatico avverso la franchigia applicata è fissa e assoluta e pari a quella indicata sul certificato di assicurazione e non potrà essere inferiore a 30% - 20% - 15% - 10% a seconda della tipologia di prodotto come dettagliato nelle condizioni di assicurazione.

La franchigia deve ritenersi fissa e assoluta per tutte le avversità previste nelle condizioni di assicurazione.

Condizioni particolari avversità Vento forte:

Per il prodotto Agrumi la franchigia relativa alla garanzia Vento forte è comunque del 15% e al verificarsi di danni combinati dalle sole avversità Grandine e Vento forte, la franchigia applicata è fissa e assoluta e pari al 15%.

Per il prodotto Olive la franchigia minima relativa alla garanzia Vento forte è del 20% e al verificarsi di danni combinati dalle sole avversità Grandine e Vento forte, la franchigia applicata è fissa e assoluta e pari al 20%.

Per la grandine, è data facoltà all'assicurato di scegliere una franchigia superiore a quella sopra indicata, purché non superiore al 30%. La franchigia relativa all'avversità Vento forte, in questo caso, dovrà essere la medesima di quella dell'avversità Grandine;

- 2) Al verificarsi delle avversità Eccesso di pioggia e/o catastrofali e/o accessorie in forma singola o associata, la franchigia applicata è
 - a. fissa e assoluta e pari al 30%;
 - b. limitatamente ai seguenti prodotti se ubicati in Piemonte, Val d'Aosta, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna:
Actinidia, Albicocche, Albicocche precoci, Cachi, Ciliegie, Fichi, Fichi d'India, Gelsi, Mandorle, Giuggiola, Mele, Melograni, Nespole, Nettare, Nettare precoci, Noccioli, Noci, Pere, Pere precoci, Pesche, Pesche precoci, Susine, Susine precoci
fissa e assoluta e pari al 40%;
- 3) Al verificarsi di danni combinati dalle avversità Grandine e/o Vento forte e da qualsiasi delle altre avversità in garanzia:
 - a. La franchigia diviene unica del 30% quando i danni da Grandine e/o Vento forte sono inferiori o uguali alla metà del danno complessivo;
 - b. La franchigia diviene unica del 20% quando i danni da Grandine e/o Vento forte sono superiori alla metà del danno complessivo;
 - c. Limitatamente ai seguenti prodotti se ubicati in Piemonte, Val d'Aosta, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna:

Actinidia, Albicocche, Albicocche precoci, Cachi, Ciliegie, Fichi, Fichi d'India, Gelsi, Mandorle, Giuggiola, Mele, Melograni, Nespole, Nettare, Nettare precoci, Nocchie, Noci, Pere, Pere precoci, Pesche, Pesche precoci, Susine, Susine precoci

- i. la franchigia diviene unica del 40% quando i danni da Grandine e/o Vento forte sono inferiori o uguali alla metà del danno complessivo;
- ii. la franchigia diviene unica del 30% quando i danni da Grandine e/o Vento forte sono superiori alla metà del danno complessivo.

- 4) Per i certificati con la franchigia fissa assoluta, per le avversità Grandine e Vento forte, pari al 30%, resta inteso che la franchigia minima applicata sarà del 30%.

Limiti di indennizzo

In nessun caso la Società pagherà per una o più avversità garantite, un importo superiore al:

- 5) 50% per le avversità catastrofali, accessorie, e per l'avversità Eccesso di pioggia, in forma singola o associata;
- 6) 50% per l'avversità Vento forte limitatamente alle specie Susine, Susine precoci, Pere, Pere precoci, Pistacchio e Colture portaseme;

delle somme assicurate per partita al netto della franchigia contrattuale e dell'eventuale scoperto.

In caso di danni combinati detti limiti non saranno applicati solo se risultano prevalenti (ossia superiori alla metà del danno complessivo) i danni prodotti dalle avversità Grandine e/o Vento forte, ad eccezione per quest'ultimo delle specie Susine, Susine precoci, Pere, Pere precoci, Pistacchio e Colture portaseme,.

Limitatamente ai seguenti prodotti se ubicati in Piemonte, Val d'Aosta, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna::

Actinidia, Albicocche, Albicocche precoci, Cachi, Ciliegie, Fichi, Fichi d'India, Gelsi, Mandorle, Giuggiola, Mele, Melograni, Nespole, Nettare, Nettare precoci, Nocchie, Noci, Pere, Pere precoci, Pesche, Pesche precoci, Susine, Susine precoci

In nessun caso la Società pagherà per una o più avversità garantite, un importo superiore al:

- 30% per le avversità catastrofali, accessorie, e per l'avversità Eccesso di pioggia, in forma singola o associata;
- 40% in caso di danni combinati solo se non risultano prevalenti (ossia superiori alla metà del danno complessivo) i danni prodotti dalle avversità Grandine e/o Vento forte
- 50% in caso di danni combinati se risultano prevalenti (ossia superiori alla metà del danno complessivo) i danni prodotti dalle avversità Grandine e/o Vento forte

delle somme assicurate per partita al netto della franchigia contrattuale e dell'eventuale scoperto.

Scoperto

Limitatamente ai prodotti: mais da granella (0050000-005A000), mais da insilaggio (007A000), mais da biomassa (305A000), mais da seme (105A000), mais dolce (205A000) e soia (0350000) in caso di danni da avversità catastrofali e/o accessorie, risarcibili a termini del presente contratto, in forma singola o associata, all'indennizzo sarà applicato uno Scoperto pari al 20% per Partita assicurata.

In caso di danni combinati lo Scoperto sul danno complessivo non sarà applicato solo se risultano prevalenti (ossia superiori alla metà del danno complessivo) i danni prodotti dalle avversità Grandine, Vento Forte o Eccesso di Pioggia.

Soglia (operante solo per i contratti agevolati):

La presente assicurazione prevede che **il diritto all'indennizzo si attivi esclusivamente quando il danno** (risarcibile a termini di polizza, relativo all'intera produzione aziendale del prodotto assicurato, ubicata in un medesimo comune, ancorché coltivata in più partite, riportate in uno o più contratti assicurativi) **superi il 20% o il 30% della produzione media annua** a seconda del pacchetto di garanzie acquistato.

Ai fini del calcolo dell'indennizzo, nel caso in cui il danno superi detto limite, la Società applicherà la franchigia contrattuale ed i limiti di indennizzo previsti per singola partita assicurata.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

	Qualora l'avversità si verifichi tra la data di notifica del certificato di assicurazione e quella di decorrenza della garanzia, l'Assicurato dovrà denunciare l'evento alla Società - Unità Organizzativa Rischi Atmosferici secondo quanto disposto nelle Condizioni di assicurazione, affinché la copertura abbia efficacia per eventuali eventi successivi e venga accertato il danno in funzione del quale la Società ridurrà proporzionalmente il premio. Detto danno sarà escluso dall'indennizzo nell'eventualità di un successivo sinistro Denuncia di sinistro • L'Assicurato deve mettere a disposizione della Società o del perito da essa incaricato, se specificatamente richiesto o in caso di sinistro, tutti gli elementi atti a dimostrare la congruità della resa assicurata, la documentazione comprovante le quantità effettivamente prodotte nell'anno e tutte le altre indicazioni e informazioni occorrenti, relativamente alle produzioni assicurate. • L'Assicurato deve comunicare alla Società eventuali distruzioni di almeno un quinto del prodotto della partita assicurata per avere diritto alla riduzione del quantitativo indicato nel certificato di assicurazione e quindi alla riduzione del premio sempreché la domanda sia fatta almeno 15 giorni prima dell'epoca di raccolta e sia validamente documentata. La riduzione spetta altresì nel caso in cui il prodotto sia stato colpito anche dalle avversità oggetto della garanzia, purché non sia stata effettuata la perizia. • Nel caso in cui si tratti di prodotti di secondo raccolto, l'Assicurato deve darne comunicazione nelle modalità indicate in polizza. In caso di sinistro l'Assicurato deve: a) darne avviso alla Società entro tre giorni da quello in cui si è verificata l'avversità o dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza, sempreché provi che questa gli è stata in precedenza impedita. La denuncia dovrà riguardare tutto il prodotto assicurato nel comune e dovranno essere comunicate precise indicazioni relative alle partite colpite da sinistro, indicando l'eventuale percentuale di prodotto raccolto alla data del sinistro; b) dichiarare se intende richiedere la perizia o, esclusivamente per l'avversità Grandine, segnalare l'evento per semplice memoria qualora ritenga che lo stesso non comporti il diritto all'indennizzo. c) eseguire tutti i lavori di buona agricoltura richiesti dallo stato delle colture; d) non raccogliere il prodotto prima che abbia avuto luogo la rilevazione definitiva del danno, salvo quanto previsto nelle Condizioni di assicurazione eccezion fatta per i sinistri provocati dall'avversità andamento climatico avverso; e) mettere a disposizione dei periti la planimetria catastale relativa alle superfici degli appezzamenti sui quali insistono le produzioni assicurate, il proprio fascicolo aziendale, nonché tutti i documenti atti a dimostrare il risultato della produzione. L'inadempimento di uno degli obblighi di cui ai commi a), c), d) ed e) di cui sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o del diritto alla riduzione del premio previsto nelle Condizioni di assicurazione. Assistenza diretta/in convenzione: Non presente Gestione da parte di altre imprese: Non presente
Cosa fare in caso di sinistro?	Prescrizione: il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni
Obblighi dell'impresa	Il pagamento dell'indennizzo deve essere effettuato all'assicurato nei termini ed alle condizioni convenute con il Contraente.



Quando e come devo pagare?

	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Premio	<u>Per le Polizze collettive:</u> Il premio è integralmente pagato alla data convenuta con il Contraente. Il versamento del premio avverrà tramite bonifico bancario sul conto corrente indicato nella Polizza collettiva o in quello indicato nella Lettera di richiesta premi se nel frattempo variato.
Rimborso	Non previsto.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni
Sospensione	Non prevista



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Non previsto
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto agevolato è rivolto agli imprenditori agricoli per la tutela delle produzioni vegetali dai rischi delle avversità atmosferiche. Il prodotto non agevolato è rivolto a chiunque, anche non imprenditore agricolo, intenda tutelare le proprie produzioni vegetali dai rischi delle avversità atmosferiche.



Quali costi devo sostenere?

- Costi di intermediazione

Nella tabella di seguito riportata è data evidenza delle provvigioni medie percepite dagli intermediari:

Tutti i rischi	11,99 %
----------------	---------

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami possono essere presentati con le seguenti modalità: • Con lettera inviata a Generali Italia S.p.A. – Tutela Cliente - Via Leonida Bissolati, 23 - Roma - CAP 00187; • Tramite il sito internet della Compagnia www.cattolica.it, nella sezione Reclami;
----------------------------------	---

	• Tramite mail all'indirizzo: reclami.it@generali.com. La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Tutela Cliente. Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni. Il termine può essere sospeso per un massimo di 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori. I reclami relativi al comportamento degli intermediari bancari e dei broker, compresi i loro dipendenti e collaboratori, possono essere indirizzati direttamente all'intermediario e saranno da loro gestiti. Qualora il reclamo pervenisse a Generali Italia, la stessa provvederà a trasmetterlo senza ritardo all'intermediario interessato, dandone contestuale notizia al reclamante.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	<i>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98).</i> Il reclamante potrà attivare la procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili di cui al D.lgs. 4 marzo 2010 n°28 presentando specifica istanza ai sensi dell'Art.4 presso gli organismi di mediazione previsti dall'Art. 16 del citato decreto. Obbligatorio per poter proporre l'azione giudiziale.
Negoziazione assistita	<i>Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa. Facoltativa</i>
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	- Arbitrato: Premesso che le parti hanno facoltà di concordare direttamente l'ammontare del danno, l'Assicurato in caso di controversia in merito alla determinazione dell'indennizzo effettuato dalla Società potrà richiedere la Perizia d'appello secondo le modalità e le condizioni previste dalle Condizioni di assicurazione. - Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile attivare la rete FIN-NET e presentare reclamo rivolgendosi direttamente al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l'Impresa di Assicurazione (rintracciabile accedendo al sito della Commissione europea: http://www.ec.europa.eu/fin-net oppure all'IVASS, che provvede a coinvolgere il soggetto competente, dandone notizia al reclamante.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

CATTOLICA & AGRICOLTURA AVVERSITÀ ATMOSFERICHE

POLIZZA
INDIVIDUALE AGEVOLATA 2023
SULLE RESE

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER LA TUTELA
DELLA PRODUZIONE AGRICOLA (O MERCANTILE)
DAI DANNI DA AVVERSITÀ ATMOSFERICHE

Business



IMPRESA

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Le presenti Condizioni di Assicurazione
(MOD. ATM IAG 2 - ED. 07/2023)
sono parte integrante del Set Informativo,
unitamente ai documenti informativi precontrattuali:

- DIP Danni
(MOD. AVV ATM DIP - ED. 07/2023)
- DIP Aggiuntivo Danni
(MOD. AVV ATM DIP AGG - ED. 07/2023)

e sono redatte secondo le linee guida ANIA del 06/02/2018.

In conformità a quanto previsto nel Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura (PGRA), di cui al DM relativo alla Semplificazione della gestione della PAC 2014 – 2020 n° 162 del 12/01/2015 Capo III Gestione del Rischio artt. 11 usque 16, in attuazione a quanto previsto nel PSRN (Programma di Sviluppo Rurale Nazionale) per i soli effetti previsti dall'art. 37 del Reg. UE 1.305/2013 e successive modifiche.

PRONTI ALLA VITA.

cattolica.it | scarica l'app



CATTOLICA^{*}
ASSICURAZIONI

DAL 1896

*Marchio di Generali Italia S.p.A.



*Marchio di Generali Italia S.p.A.

POLIZZA INDIVIDUALE AGEVOLATA 2023 SULLE RESE

Avversità Atmosferiche

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

In conformità a quanto previsto nel Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura (PGRA), di cui al DM relativo alla Semplificazione della gestione della PAC 2014 – 2020 n° 162 del 12/01/2015 Capo III Gestione del Rischio artt. 11 usque 16, in attuazione a quanto previsto nel PSRN (Programma di Sviluppo Rurale Nazionale) per i soli effetti previsti dall'art. 37 del Reg. UE 1.305/2013 e successive modifiche.

Edizione 07/2023

PRONTI ALLA CHIAREZZA

CONVENZIONI GRAFICHE APPLICATE NEI TESTI

ELEMENTI DI ATTENZIONE NELLE CONDIZIONI DI POLIZZA

GLOSSARIO

Per rendere un po' più facili da capire cose per definizione complesse, abbiamo cercato di semplificare (ove possibile) il linguaggio assicurativo e applicato una coerenza – anche visiva – ai contenuti. In questo fascicolo, gli elementi costanti sono stati armonizzati e gli elementi di attenzione vengono identificati da un intuitivo sistema di linee guida per la consultazione e la lettura.

All'inizio di ogni sezione sono presenti box di consultazione, graficamente distinti e senza valore contrattuale, per aiutarti a comprendere il contenuto della sezione e l'area di rischio interessata dalle coperture assicurative offerte.

MAIUSCOLO

titoli di sezioni, capitoli, articoli, paragrafi

grassetto

punti rilevanti, sottotitoli, parole di riferimento

corsivo

specifiche, richiami a norme o articoli



INFORMAZIONE IMPORTANTE

Le cose chiave e utili da sapere



FOCUS

Approfondimenti, specifiche, casi, esempi...



COSA FARE

Istruzioni, cosa fare o chi contattare in caso di...

Per distinguere a colpo d'occhio i termini generali e le voci specifiche presenti nelle condizioni di polizza.

INDICE

GLOSSARIO

TERMINI GENERALI E VOCI SPECIFICHE PRESENTI NELLA POLIZZA.....	4
DEFINIZIONI RELATIVE ALLE AVVERSITA' ATMOSFERICHE ASSICURATE	8
DEFINIZIONI PER LA CLASSIFICAZIONE DEL DANNO SU SPECIFICHE PRODUZIONI.....	11
NORME COMUNI CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE	18
1 – COSA È ASSICURATO	21
2 – COSA NON È ASSICURATO E LIMITI DI COPERTURA	22
DENUNCIA DI DANNO E GESTIONE DEL SINISTRO	26
CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE	31
PRODOTTI ARBOREI	32
FRUTTA.....	32
OLIVE.....	42
UVA DA VINO	46
VIVAI	49
PRODOTTI ERBACEI	55
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO	56
FRUMENTO E ALTRI CEREALI AUTUNNO VERNINI	57
CETRIOLI – ZUCCHE - ZUCCHINE	58
CIPOLLA	59
COCOMERI E MELONI	60
COLZA E SOIA	63
GIRASOLE.....	65
LEGUMINOSE DA CONSUMO FRESCO E DA INDUSTRIA.....	66
PICCOLI FRUTTI	67
MAIS.....	69
MELANZANA	73
PEPERONE.....	75
PATATA.....	77
POMODORO.....	79
RISO	81
PRODUZIONI DA SEME	83
SORGO	85
SPINACIO	86
TABACCO	88
AGRUMI – CAMPAGNA INVERNALE	90

GLOSSARIO

GLOSSARIO

“Per scegliere, devo capire.”

È giusto: per iniziare, ecco la raccolta dei termini – generali e specifici – presenti in queste condizioni di Assicurazioni, spiegati con linguaggio il più possibile chiaro.

Nel Glossario sono riportati i significati delle parole più importanti e ricorrenti utilizzate nelle condizioni contrattuali. Alcune voci sono comuni a tutte le garanzie, altre riguardano garanzie specifiche.

TERMINI GENERALI E VOCI SPECIFICHE PRESENTI NELLA POLIZZA

A

ANDAMENTO CLIMATICO

AVVERSO

Indica un andamento climatico sfavorevole alla coltura assicurata identificato sulla base di uno scostamento dalle condizioni ottimali di crescita della stessa.

ANTERISCHIO

Il danno provocato al prodotto assicurato dalle avversità in garanzia, prima della decorrenza della copertura.

ASSICURAZIONE

Il contratto di assicurazione.

ASSICURATO/ CONTRAENTE

L'imprenditore agricolo attivo ai sensi dell'art. 9 del Reg. UE 1307/2013 - il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

ATTECCHIMENTO

Il corretto sviluppo dell'apparato radicale successivo al trapianto, necessaria premessa per il buon risultato produttivo a seguito dell'operazione di trapianto sul terreno, della coltura stessa. Per le colture vivaistiche, si intende la formazione tra i bionti del callo di cicatrizzazione dell'innesto, ben formato e tale da garantire il regolare sviluppo della pianta (innestata) nel suo complesso.

AVVERSITA'

L'insieme degli eventi assicurabili con la presente polizza come infra definite

BOLLETTINO DI CAMPAGNA Il documento che riporta i risultati di perizia. Esso può essere sia di constatazione che definitivo.

C

COLTURA IRRIGUA Coltivazione che beneficia di una regolare irrigazione. Il ricorso all'irrigazione deve essere previsto e attuato fin dall'inizio della coltivazione e per tutto il ciclo vegetativo, impiegando acqua irrigua consortile o da pozzo privato regolarmente denunciato alla Pubblica Amministrazione.

CONTRAENTE Il soggetto che stipula l'assicurazione.

D

DATA DI INVAIATURA È la data dell'invaiaitura del 50% degli acini presenti per grappolo medio.

E

EMERGENZA Lo spuntare delle piantine dalla superficie del terreno.

F

FASE FENOLOGICA Indica uno specifico stadio del ciclo vitale di una coltura.

FRANCHIGIA Le centesime parti del prodotto in garanzia escluse dall'indennizzo.

I

IMPIANTI DI DIFESA ATTIVA Impianti atti alla riduzione dell'impatto delle avversità quali ad esempio reti antigrandine e impianti antibirina. Le colture protette da tali impianti dovranno essere assicurate con certificati a sé stanti.

IMPRESA AGRICOLA L'esercizio di attività agricola, territorialmente individuata e delimitata, atta a produrre reddito agrario ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile e successive modifiche o integrazioni. Ne fanno parte tutti i fondi, coltivati o condotti, anche se fra loro separati, purché facenti parte di un'unica entità aziendale.

IMPRENDITORE AGRICOLO Persona fisica, società o Ente titolare dell'impresa agricola.

INDENNIZZO La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

INTERMEDIARIO Agente, broker e/o altro soggetto addetto alla intermediazione assicurativa e riassicurativa secondo le leggi vigenti, regolarmente iscritti nel registro di cui all'art. 109 del D.L.7/9/2005 n°209 - Codice delle assicurazioni private.

INTERPOLAZIONE Calcolo di un valore all'interno di un intervallo di dati conosciuti

INVAIATURA

Fase fenologica della maturazione dei frutti, in corrispondenza della quale avviene il viraggio di colore dell'epicarpo.

L**LIMITE DI INDENNIZZO**

La percentuale della somma assicurata interessata dal sinistro che indica l'importo massimo indennizzabile.

N**NOTIFICA**

Per notifica si intende la comunicazione alla Società dell'assunzione del rischio ed eventuali variazioni, a cura dell'intermediario assicurativo autorizzato dalla stessa, avvenuta tramite la procedura informatica prevista dalla Società. Essa deve contenere almeno: nome Assicurato, prodotto, valore, comune, franchigia, garanzie e l'indicazione dell'eventuale presenza della copertura integrativa.

P**PGRA**

Il Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura emesso con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo (Mipaaf) in base alle vigenti leggi.

PARTITA

Porzione di terreno, avente una superficie dichiarata, entro i propri confini, senza soluzione di continuità e dati catastali propri, anche riferiti a più fogli di mappa e particelle catastali, indicati nella polizza assicurativa, coltivato con la medesima varietà di prodotto all'interno dello stesso comune e condotti dall'impresa agricola assicurata.

PAI

Piano Assicurativo Individuale previsto dalle norme in materia derivato dal Piano Culturale del Fascicolo Aziendale, aggiornato per l'anno in corso, relativo al prodotto assicurato.

PERIODO DI CARENZA

E' il periodo di tempo che intercorre tra la data di notifica del rischio e l'effettiva decorrenza della garanzia.

PERITO

Il professionista abilitato all'esercizio della professione ai sensi delle norme di legge vigenti, incaricato alla rilevazione dei danni.

**POSTA ELETTRONICA
CERTIFICATA (PEC)**

Sistema di posta elettronica attestante l'invio e la consegna di documenti informatici con valenza legale equiparata alla Posta Raccomandata con ricevuta di ritorno (A/R). L'indirizzo PEC della Società è cattolica@pec.generaligroup.com

POLIZZA

Il documento che prova l'assicurazione. Tale documento riporta inoltre:

- la dichiarazione delle produzioni che l'Assicurato intende garantire ed altre dichiarazioni alle stesse inerenti, debitamente sottoscritte;
- l'indicazione del valore assicurato, della tariffa applicata, dell'importo del premio, della soglia di danno e della franchigia;
- le partite, catastalmente individuate, relative alla coltura assicurata, presenti nel Piano Assicurativo Individuale, di cui al fascicolo aziendale, previsto dall'art. 9, comma 1, del D.P.R. n. 503/1999;

- tutte le dichiarazioni e indicazioni previste dal Piano Assicurativo Agricolo Annuale

PREMIO	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
PREZZO	Il valore unitario del prodotto assicurato.
PRODOTTO	Le singole specie o sottospecie botaniche, come definite nel PGRA.
PRODUZIONE AZIENDALE ORDINARIA	È la produzione complessiva dell'impresa agricola, relativa al prodotto assicurato, coltivato in tutte le partite situate in un medesimo comune. Detta produzione deve corrispondere alla media annua per prodotto nel triennio precedente o alla media triennale calcolata sui cinque anni precedenti escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata.
R	
RESA ASSICURATA	Corrisponde alla produzione aziendale ordinaria o a quella realmente ottenibile nell'anno, in base alle dichiarazioni dell'Assicurato.
S	
SCOPERTO	La parte di Danno, espressa in misura percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro
SERVIZI DI AGROCONSULENZA	Servizi forniti dalla Società attraverso diversi canali tecnologici, quali il dispositivo App/o servizio Alert via sms o accessi a portali dedicati, che forniscono all'Assicurato informazioni di carattere agronomico, agro-meteo, fitoiatrico con funzione di mero contributo informativo alle proprie attività agricole.
SEMINA	La messa a dimora del seme su terreno preparato per riceverlo.
SINISTRO	Il verificarsi dell'avversità dannosa per la quale è prestata la garanzia assicurativa.
SOCIETA'	Generali Italia S.p.A. che stipula con il Contraente la Polizza Assicurativa.
SOGLIA	Percentuale minima, definita nel PGRA, di perdita di produzione aziendale ordinaria, conseguente ad eventi assicurati e prevista dalla normativa vigente, superata la quale l'Assicurato ha diritto all'indennizzo. Anche i danni avvenuti tra la data di notifica e la data di decorrenza della garanzia saranno considerati nel calcolo della soglia.
STANDARD VALUE	Valore per unità di superficie della produzione assicurata fissato annualmente dal Mipaaf per decreto. Viene elaborato sulla base dei dati statistici delle rese ordinarie e dei prezzi con riferimento alla specie/varietà assicurata ed all'area di coltivazione.

T**TRAPIANTO**

Messa a dimora nel terreno di piantine a radice nuda o con zolla.

V**VARIETÀ**

Insieme di piante coltivate distinguibili da un insieme di specifici caratteri morfologici, fisiologici, agronomici e merceologici trasmissibili con la propagazione appartenenti alla medesima specie, sottospecie e classe.

Per l'Uva da vino: le varietà sono quelle riportate nel Registro Nazionale delle varietà di vite del Mipaaf.

W**WATER SPOT (MACCHIA D'ACQUA)**

Fenomeno specifico degli Agrumi consistente in macchie idropiche dovute all'imbibizione dell'albedo, causate da penetrazione di acqua attraverso il flavedo.

Z**ZONA 1**

Area geografica che comprende le regioni dell'Italia settentrionale: Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta e Veneto.

ZONA 2

Area geografica che comprende le regioni dell'Italia centrale: Abruzzo, Lazio, Marche, Molise, Toscana e Umbria.

ZONA 3

Area geografica che comprende le regioni dell'Italia meridionale e insulare: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia.

DEFINIZIONI RELATIVE ALLE AVVERSITA' ATMOSFERICHE ASSICURATE

Premesso che:

- A) per le avversità Eccesso di pioggia e Siccità l'arco temporale considerato è da intendersi riferito ai giorni precedenti alla data dell'evento riportata sulla denuncia di danno e comunque ricompresi nel periodo di copertura; per tutte le avversità assicurate, per periodo di riferimento si deve intendere un periodo di tempo di almeno 5 anni;
- B) gli effetti delle avversità in garanzia:
 - devono essere riscontrati, esclusa l'avversità Grandine, su una pluralità di enti e/o di prodotti della stessa specie culturale insistenti entro un raggio di 3 km in zone aventi caratteristiche geopedologiche e orografiche analoghe;
 - devono produrre effetti determinanti sulla fisiologia delle piante e/o compromissione del prodotto;

nel testo che segue si intendono per:

AVVERSITA' CATASTROFALI**ALLUVIONE**

Calamità naturale che si manifesta sotto forma di esondazione, dovuta a eccezionali eventi atmosferici, di corsi e specchi d'acqua naturali e/o artificiali che invadono le zone circostanti e sono accompagnate da trasporto e deposito di materiale solido o incoerente.

BRINA

Congelamento di rugiada o sublimazione del vapore acqueo sulla superficie delle colture dovuta ad irraggiamento notturno.

GELO

Abbassamento termico inferiore a 0°C dovuto a presenza di masse d'aria fredda.

SICCITA'

Straordinaria carenza di precipitazioni, pari almeno ad un terzo rispetto alle medie del periodo di riferimento, calcolato in un arco temporale di trenta giorni, che comporti l'abbassamento del contenuto idrico del terreno al di sotto del limite critico di umidità e/o il depauperamento delle fonti di approvvigionamento idrico, opportunamente certificato e/o documentato, tale da rendere impossibili anche l'attuazione di interventi irrigui di soccorso.

AVVERSITA' ACCESSORIE**COLPO DI SOLE**

Incidenza diretta dei raggi solari sotto l'azione di forti calori con temperature dell'aria di almeno 40 gradi centigradi, che abbia per effetto esclusivamente scottature/ustioni del prodotto.

SBALZO TERMICO

SBALZO TERMICO - Variazione brusca e repentina della temperatura dell'aria, per valori superiori a 0° C, che per durata e/o intensità arrechi effetti determinanti sulla vitalità delle piante con conseguente compromissione della produzione. Tale fenomeno straordinario deve provocare un abbassamento o innalzamento della temperatura dell'aria di almeno 12°C rispetto all'andamento della media delle temperature massime e 8 gradi per le minime nei tre giorni che precedono l'evento denunciato.

VENTO CALDO

Movimento più o meno regolare o violento di masse d'aria calda provenienti tra sud/est e sud/ovest abbinato ad una temperatura di almeno 40 °C. Possono essere considerati in garanzia anche i danni causati da vento composto da masse d'aria satura di particelle di acqua marina (aerosol atmosferico).

ONDATA DI CALORE

Periodo di tempo superiore ai 7 giorni consecutivi nei mesi di giugno, luglio e o agosto, durante il quale la temperatura minima deve essere sempre superiore ai 29°C e la temperatura massima deve essere sempre superiore ai 40°C, che arrechi effetti determinanti sulla vitalità delle piante con conseguente compromissione della produzione nelle fasi critiche di ciascuna delle fasi vegetative delle diverse specie.

AVVERSITA' DI FREQUENZA

ECCESSO DI NEVE

Precipitazione atmosferica costituita da aghi o lamelle di ghiaccio sotto forma di fiocchi o granuli, che arrechi effetti meccanici determinanti sulla pianta e conseguente compromissione della produzione.

ECCESSO DI PIOGGIA

Precipitazioni straordinarie di acqua, intendendosi per tali:

- le precipitazioni prolungate, ovvero le piogge che eccedono per oltre il 50%, non inferiori a 80 mm, le medie quinquennali del periodo, calcolate su un arco temporale di dieci giorni;
- le precipitazioni di particolare intensità, ovvero le cadute di acqua pari almeno ad 80 mm. di pioggia nelle 72 ore;
- le precipitazioni di breve durata caratterizzabili come nubifragio con intensità di almeno 30 mm di pioggia nell'arco di 1 ora.

GRANDINE

Acqua congelata nell'atmosfera che precipita al suolo in forma di granelli di ghiaccio di dimensioni variabili.

VENTO FORTE

Il fenomeno ventoso che raggiunga almeno il 7° grado della scala Beaufort (velocità pari o maggiore a 50 Km/h – 14 m/s), limitatamente agli effetti meccanici diretti sul prodotto assicurato, ancorché causati dallo scuotimento delle piante o del prodotto assicurato e/o dall'abbattimento dell'impianto arboreo.

DEFINIZIONI PER LA CLASSIFICAZIONE DEL DANNO SU SPECIFICHE PRODUZIONI

ACTINIDIA - DRUPACEE - POMACEE

Agli effetti della quantificazione del danno, ai termini di cui alle tabelle convenzionali, sono attribuiti i seguenti valori:

A) LESIONE: qualsiasi effetto visibile sul frutto provocato dalle avversità oggetto della garanzia;

MINIMA: è la lesione senza rottura dell'epicarpo, che ha una dimensione in superficie e/o in profondità non superiore a 2 mm.

LIEVE: è la lesione con superficie pari o inferiore a 20 mm² (lunghezza massima 4 mm) e/o con profondità pari o inferiore a 3 mm.

MEDIA: è la lesione con superficie superiore a 20 mm² e fino a 40 mm² (lunghezza massima 7 mm) e/o con profondità compresa tra i 3 mm e 7 mm.

NOTEVOLE: è la lesione con superficie superiore a 40 mm² e sino a 100 mm² (lunghezza massima tra 7 e 12 mm) e/o con profondità superiore a 7 mm e sino ai 12 mm.

- N.B.: 1) Per le Ciliegie e le cultivar di Susine a frutto piccolo, i valori delle lesioni si considerano ridotti di 1/2, mentre per le Albicocche e le restanti cultivar di Susine si considerano ridotti di 1/4.
- 2) Per le Mele il termine lesione mantiene la sopraindicata definizione solo quando si è in presenza di rottura dei tessuti epidermici e/o di alterazione cromatica, diversamente si considera componente dell'ondulazione.

B) FREQUENZA DELLE LESIONI:

	Drupacee e Actinidia		Pomacee	
	Lesioni minime e lievi	Lesioni medie e notevoli	Lesioni minime	Lesioni lievi, medie e notevoli
QUALCHE	Fino a 4	Fino a 3	Fino a 5	Fino a 4
PIU'	Da 5 a 9	Da 4 a 7	Da 6 a 10	Da 5 a 7
NUMEROSE	Oltre 9	Oltre 7	Oltre 10	Oltre 7

C) ONDULAZIONE: fenomeno (tipico delle Mele) di variazione superficiale della normale conformazione del frutto determinata da lesioni che non comportino rottura dei tessuti epidermici, né loro alterazione cromatica;

TRACCIA: è determinata da non più di una lesione lieve;

LIEVE: la superficie interessata dal fenomeno non supera 1/10 di quella del frutto; è determinata altresì da non più di una lesione media;

MEDIA: la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/10 e 1/4 di quella del frutto; è determinata altresì da non più di una lesione notevole;

NOTEVOLE: la superficie interessata dal fenomeno supera 1/4 di quella del frutto.

D) DEFORMAZIONE: fenomeno di anomala conformazione morfologica del frutto, causata da lesioni precoci conseguenti ad eventi assicurati;

LIEVE: la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/20 e 1/10 di quella del frutto;

MEDIA: la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/10 e 1/3 di quella del frutto;

GRAVE: la superficie interessata dal fenomeno è superiore a 1/3 di quella del frutto.

E) FRUTTO DISTRUTTO: è quel frutto le cui lesioni, superando i parametri massimi previsti nella precedente categoria di danno, ne fanno ritenere azzerato il suo valore intrinseco.

Si considera altresì distrutto il frutto che presenti fenomeni di marcescenza conseguenti a lesioni dall'avversità Grandine.

F) LESIONE RIPARATA: è quel tipo di lesione che, a seguito di rottura dell'epicarpo, presenta il mesocarpo del frutto isolato dall'ambiente esterno per formazione di sughero e/o di pellicola peridermica.

AGRUMI

DEFORMAZIONE Fenomeno di anomala conformazione morfologica del frutto, causata da lesioni precoci conseguenti ad eventi assicurati.

FREQUENZA DELLE LESIONI

	Lesioni minime e lievi	Lesioni medie e notevoli
QUALCHE	Fino a 4	Fino a 3
PIU'	Da 5 a 9	Da 4 a 7
NUMEROSE	Oltre 9	Oltre 7

INCISIONE Lesione con rottura del tessuto causata da eventi assicurati.

LACERAZIONE: Ferita estesa e profonda provocata da eventi assicurati che, pur presentando fenomeni di riparazione in atto, mostra ancora porzioni di tessuto scoperto e denota una grave e irreparabile alterazione morfologica e funzionale delle porzioni interessate.

CATEGORIA (R6) Per la classificazione contenuta nella tabella "CLASSIFICAZIONE DEL DANNO" delle Condizioni Speciali di assicurazione, si fa riferimento alle categorie merceologiche specifiche per gli agrumi definite dal MIPAAFT e pubblicate nel D.M. 5462, e più precisamente:

- **Categoria "Extra":** I frutti di questa categoria devono essere di qualità superiore, esenti da qualsiasi difetto inerenti all'aspetto esterno o alle caratteristiche organolettiche. Essi devono presentare la colorazione tipica della varietà, tenuto conto del periodo di raccolta e delle zone di produzione.
- **Categoria "I":** I frutti di questa categoria devono essere di buona qualità. Essi devono presentare la caratteristica tipica delle

varietà, tenuto conto del periodo di raccolta e delle zone di produzione.

- **Categoria "II":** Questa categoria comprende i frutti di qualità mercantile che non possono essere classificati nelle categorie superiori ma che corrispondono alle caratteristiche minime sopra definite.

CACHI - FICHI

Agli effetti della quantificazione del danno, ai termini di cui alla tabella convenzionale, sono attribuiti i seguenti valori:

A) INCISIONI

LIEVI AL MESOCARPO: il trauma interessa, in tutto o in parte, il 1° quarto del mesocarpo;

MEDIE AL MESOCARPO: il trauma interessa, in tutto o in parte, il 2° quarto del mesocarpo;

PROFONDE AL MESOCARPO: il trauma interessa, in tutto o in parte, la 2ª metà del mesocarpo.

B) FREQUENZA DELLE INCISIONI

	Lesioni
QUALCHE	Da 1 a 3
PIÙ	Da 4 a 7
NUMEROSE	Oltre 7

In materia di «ferite non cicatrizzate» la garanzia convenzionale prevede l'attribuzione del danno 90% solamente per le «incisioni e lacerazioni profonde al mesocarpo».

Pertanto, i frutti interessati da traumi lievi e medi al mesocarpo, pur non cicatrizzati, trovano collocazione nelle rispettive classificazioni previste dalle tabelle convenzionali diverse dal 90%.

Si precisa che la «deformazione» si ha allorché i frutti siano stati interessati dalle avversità in garanzia nei primi stadi di crescita, provocandone una forte trasformazione dei tessuti epicarpiali e/o mesocarpiali tale da causare uno sviluppo alterato relativamente all'aspetto tipico della varietà.

Per quanto riguarda la marcescenza dei frutti, si precisa che la garanzia convenzionale non prevede questo tipo di danno.

MELOGRANI

A) LESIONE: qualsiasi effetto visibile sul frutto provocato dalle avversità oggetto della garanzia;

MINIMA: è la lesione senza rottura dell'epicarpo, che ha una dimensione in superficie e/o in profondità non superiore a 2 mm.

LIEVE: è la lesione con superficie pari o inferiore a 20 mm² (lunghezza massima 4 mm) e/o con profondità pari o inferiore a 3 mm.

MEDIA: è la lesione con superficie superiore a 20 mm² e fino a 40 mm² (lunghezza massima 7 mm) e/o con profondità compresa tra i 3 mm e 7 mm.

NOTEVOLE: è la lesione con superficie superiore a 40 mm² e sino a 100 mm² (lunghezza massima tra 7 e 12 mm) e/o con profondità superiore a 7 mm e sino ai 12 mm.

B) INCISIONI

LIEVI AL MESOCARPO: il trauma interessa, in tutto o in parte, il 1° quarto del mesocarpo (fino al 20%);

MEDIE AL MESOCARPO: il trauma interessa, in tutto o in parte, il 2° quarto del mesocarpo (fino al 50%);

PROFONDE AL MESOCARPO: il trauma interessa, in tutto o in parte, la 2° metà del mesocarpo (oltre il 50%).

C) FREQUENZA

	Lesioni minime e lievi	Lesioni medie e notevoli	Incisioni lievi	Incisioni medie
QUALCHE	Fino a 7	Fino a 7	Fino a 4	Fino a 4
PIU'	Da 8 a 12	Da 8 a 12	Da 5 a 8	Da 5 a 8
NUMEROSE	Oltre 12	Oltre 12	Oltre 8	Oltre 8

PIANTE DI VITI PORTA INNESTI (PIANTE MADRE DI PORTINNESTI DI VITE)

FREQUENZA DELLE INCISIONI

	Lesioni /Lacerazioni
QUALCHE	Da 1 a 3
PIÙ	Da 4 a 7
NUMEROSE	Oltre 7

POMODORI

Agli effetti della quantificazione del danno, ai termini di cui alla tabella convenzionale, sono attribuiti i seguenti valori:

A) LESIONE: qualsiasi effetto visibile sul frutto provocato dalle avversità oggetto della garanzia;

MINIMA: è la lesione senza rottura dell'epicarpo, che ha una dimensione in superficie e/o in profondità non superiore a 2 mm.

LIEVE: è la lesione con superficie pari o inferiore a 20 mm² (lunghezza massima 4 mm) e/o con profondità pari o inferiore a 3 mm.

MEDIA: è la lesione con superficie superiore a 20 mm² e fino a 40 mm² (lunghezza massima 7 mm) e/o con profondità superiore a 3 mm e sino a 7 mm.

PROFONDA: è la lesione con superficie superiore a 40 mm² e sino a 100 mm² (lunghezza massima tra 7 e 12 mm) e/o con profondità superiore a 7 mm e sino a 12 mm.

B) AMMACCATURA: alterazione della superficie del frutto, senza lacerazione del tessuto epidermico, con conseguente alterazione cromatica dei tessuti sottostanti.

C) FREQUENZA:

	Lesioni minime
QUALCHE	Fino a 3
PIU'	Da 4 in poi

D) DEFORMAZIONE: fenomeno di anomala conformazione morfologica della bacca, causata da lesioni da grandine;

LEGGERA: la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/20 e 1/10 della bacca;

MEDIA: la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/10 e 1/3 della bacca;

GRAVE: la superficie interessata dal fenomeno è superiore a 1/3 della bacca.

E) BACCA DISTRUTTA: è quella bacca le cui lesioni, superando i parametri massimi previsti nella precedente categoria di danno, ne fanno ritenere azzerato il suo valore intrinseco.

Fermo il disposto dell'art. CG6 "Soglia" delle Condizioni Generali di Assicurazione, si considera altresì distrutto il frutto che presenti fenomeni di marcescenza conseguenti a lesioni dall'avversità Grandine.

F) LESIONE CICATRIZZATA: è quel tipo di lesione che, a seguito di rottura dell'epicarpo, presenta il mesocarpo della bacca isolato dall'ambiente esterno per formazione di sughero e/o di pellicola peridermica.

VIVAI PIANTE DA FRUTTO DRUPACEE

A) DEFINIZIONI

LESIONE: ferita che presenta evidente il fenomeno di cicatrizzazione in cui il callo cicatriziale riuscirà a ripristinare una normale funzionalità delle porzioni interessate. Possono essere < a cm 1,5 o > a cm 1,5.

LACERAZIONE: ferita estesa (di norma ma non necessariamente > a cm 2,5) e profonda che, pur presentando fenomeni di riparazione in atto, mostra ancora porzioni di legno scoperto e denota una grave e irreparabile alterazione morfologica e funzionale delle porzioni interessate.

B) FREQUENZA

Il numero delle lesioni o delle lacerazioni è riferito all'intera pianta.

	Lesioni/Lacerazioni
RADA	Fino a 7
QUALCHE	Da 8 fino 12
NUMEROSE	Oltre 12

Dei rami anticipati sono presi in considerazione solamente quelli che, per dimensioni e posizione, sono ritenuti idonei alla formazione della pianta futura. Questi devono essere posizionati sull'astone nella fascia che va da: cm 40 per tutta la lunghezza dell'astone sul Pesco.

VIVAI PIANTE DA FRUTTO POMACEE

A) DEFINIZIONI

LESIONE: ferita che presenta evidente il fenomeno di cicatrizzazione in cui il callo cicatriziale riuscirà a ripristinare una normale funzionalità delle porzioni interessate.

LACERAZIONE: ferita estesa e profonda che, pur presentando fenomeni di riparazione in atto, mostra ancora porzioni di legno scoperto e denota una grave e irreparabile alterazione morfologica e funzionale delle porzioni interessate.

SVETTAMENTO: rottura della cima dell'astone al di sopra dell'ultimo ramo anticipato.

STRONCATURA: rottura dell'astone al di sotto dell'ultimo ramo anticipato.

B) FREQUENZA

Il numero delle lesioni o delle lacerazioni è riferito all'intera pianta.

	Lesioni/Lacerazioni
RADA	Fino a 7
QUALCHE	Da 8 fino 12
NUMEROSE	Oltre 12

Dei rami anticipati sono presi in considerazione solamente quelli che, per dimensioni e posizione, sono ritenuti idonei alla formazione della pianta futura. Questi devono essere posizionati sull'astone nella fascia che va da:

cm.50 a cm.100 per il Pero;

cm.60 a cm.110 per il Melo.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

LE NORME CHE
DISCIPLINANO
IL CONTRATTO
IN GENERALE

In questa prima parte vengono indicate le norme che regolano il contratto assicurativo comuni a tutte le specie assicurate..

NORME COMUNI CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

ART. CG1 AMBITO DI VALIDITÀ TERRITORIALE, DICHIARAZIONI RELATIVE ALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA

Le garanzie si intendono valide sull'intero territorio nazionale.

La Società presta la garanzia e determina il premio in base alle dichiarazioni rilasciate dall'Assicurato che, mediante la sottoscrizione della polizza assicurativa, si rende responsabile della loro esattezza ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile.

ART. CG2 PAGAMENTO DEL PREMIO - DECORRENZA E SCADENZA DELLA GARANZIA

Il Premio deve essere corrisposto alla sottoscrizione della polizza assicurativa, salvo eventuale diversa pattuizione tra le parti.

La Società presta le singole coperture assicurative mediante la polizza assicurativa.

La garanzia, relativamente a quanto indicato in ogni singola polizza assicurativa, decorre dalle ore 12.00:

- A) del terzo giorno successivo a quello della data di notifica, per le avversità Grandine e Vento forte;
 - B) del dodicesimo giorno successivo a quello della data di notifica per le avversità Alluvione, Brina, Colpo di sole, Eccesso di neve, Eccesso di pioggia, Gelo e Sbalzo termico;
 - C) del trentesimo giorno successivo a quello della data di notifica per le avversità Siccità e Vento caldo;
- sempreché si sia verificato quanto previsto dalle Condizioni Speciali.

a data di notifica è indicata nella polizza assicurativa.

NOTA BENE:

La garanzia cessa alla maturazione del prodotto o prima, se il prodotto è stato raccolto, e comunque alle ore 12:00 del 15 novembre per tutte le avversità assicurate, salvo quanto diversamente previsto dalle Condizioni Speciali.

ART. CG3 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE, RETTIFICHE

Eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Gli eventuali errori di conteggio sono rettificabili, purché comunicati all'altra parte entro un anno dalla data di emissione del documento in cui gli errori stessi sono contenuti.

ART. CG4 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

ART. CG4.1 MISURE RESTRITTIVE – SANCTIONS CLAUSE

La Compagnia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione espone la Compagnia a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia.

ART. CG5 OBBLIGHI DELL'ASSICURATO E QUANTITATIVI ASSICURABILI

L'Assicurato con la sottoscrizione del certificato di assicurazione dichiara:

- 
- il valore della produzione realmente ottenibile nell'anno;
 - il valore della produzione aziendale ordinaria del prodotto in garanzia, insistente sul medesimo comune;
 - che la produzione assicurata è inoltre conforme, per le produzioni soggette ai disciplinari, a quanto previsto dai disciplinari stessi, in ordine ai limiti produttivi stabiliti;

Nel periodo di efficacia della garanzia, per le colture irrigue coperte contro il rischio siccità, l'Assicurato dovrà segnalare alla Società – Unità Organizzativa Rischi Atmosferici l'eventuale esaurimento delle fonti di approvvigionamento idrico, con telegramma o PEC entro 5 (cinque) giorni da quello in cui si è verificata tale circostanza o dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza, anche in assenza di sinistro.

L'inadempimento di uno dei predetti obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

A tal proposito l'Assicurato si impegna a mettere a disposizione della Società, se specificatamente richiesto o, in caso di sinistro, del perito da essa incaricato:

- tutti gli elementi atti a dimostrare la congruità della resa assicurata;
- la documentazione comprovante le quantità effettivamente prodotte nell'anno;
- tutte le altre indicazioni e informazioni occorrenti, relativamente alle produzioni assicurate.

La Società ha sempre diritto di ispezionare i prodotti assicurati, senza che ciò crei pregiudizio per eventuali riserve o eccezioni.

ART. CG6 SOGLIA



La presente assicurazione prevede che il diritto all'indennizzo si attivi esclusivamente quando il danno, risarcibile ai termini del presente contratto di assicurazione, superi il 20% della produzione aziendale ordinaria (in conformità a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, Regolamento UE n° 1305/2013 e successive modifiche), o di quella assicurata se inferiore.

Ai fini del calcolo dell'indennizzo, nel caso in cui il danno superi detto limite, la Società applicherà la franchigia contrattuale e i limiti di indennizzo previsti per singola partita assicurata.

ART. CG7 RIDUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATO E DEL PREMIO

Per ogni singola partita l'Assicurato ha diritto alla riduzione del quantitativo indicato nella polizza assicurativa, **purché la perdita di produzione sia di almeno un quinto del prodotto**. La perdita di produzione deve essere causata da qualsiasi evento diverso da quelli oggetto della garanzia. **La domanda va presentata almeno 15 giorni prima dell'epoca di raccolta e deve essere validamente documentata**. Di conseguenza sarà ridotto il premio proporzionalmente, a partire dalla data di notifica alla Società dell'emissione della domanda di riduzione fino alla data presumibile di scadenza della garanzia. Ai fini del calcolo della riduzione si assume una decorrenza unica delle garanzie, pari a quella avente minore periodo di carenza. La riduzione non sarà applicata al premio relativo all'avversità gelo/brina.

La riduzione spetta altresì nel caso in cui il prodotto sia stato colpito anche dalle avversità oggetto della garanzia, purché non sia stata ancora effettuata la perizia e siano rispettate le condizioni del precedente comma.

Nel caso in cui la domanda di riduzione non risulti fondata, la Società ne darà comunicazione all'Assicurato con lettera raccomandata o PEC.

ART. CG8 PRODOTTI DI SECONDO RACCOLTO

Per tutti i prodotti seminati in successione ad altre colture, presenti nel Piano Assicurativo Individuale, deve essere riportata sulla polizza assicurativa la seguente dichiarazione: "Trattasi di prodotto di secondo raccolto che sarà seminato o trapiantato in data"

Qualora l'Assicurato non possa, per motivi diversi, procedere alla semina totale o parziale dei quantitativi previsti, potrà chiedere l'annullamento totale o parziale del contratto inviandone notifica all'Intermediario a mezzo raccomandata A/R o PEC allegando il nuovo Piano Assicurativo Individuale dove risulta tale circostanza, **entro e non oltre il 15 luglio**.

ART. CG9 DANNO VERIFICATOSI PRIMA DELLA DECORRENZA DELLA GARANZIA

NOTA BENE:

Non possono formare oggetto di assicurazione i prodotti che siano già stati colpiti dalle avversità oggetto di garanzia. Qualora l'avversità si verifichi tra la data di notifica della polizza di assicurazione e quella di decorrenza della garanzia, **l'Assicurato dovrà denunciare l'evento alla Società** secondo quanto disposto dall'art. CG14 - "Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro", **affinché la copertura abbia efficacia per eventuali eventi successivi alla decorrenza della garanzia** e venga accertato il danno in funzione del quale la Società ridurrà proporzionalmente il premio.

Detto danno sarà escluso dall'indennizzo nell'eventualità di un successivo sinistro.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE AVVERSITA' ATMOSFERICHE

MEGLIO PREVENIRE

Le produzioni agricole vegetali sono esposte agli effetti di diverse avversità atmosferiche che, in relazione alla loro violenza ed alla fase di sviluppo della coltura colpita, possono produrre danni anche rilevanti sia quantitativi che, in taluni casi, qualitativi

1 – COSA È ASSICURATO

ART. CG10 OGGETTO DELLA GARANZIA

In conformità a quanto previsto dal PGRA ed ai sensi del d.lgs. 102 del 29 marzo 2004, la Società, qualora sia stato pagato il premio, indennizza la mancata o diminuita produzione assicurata e la perdita di qualità, ove prevista dalle Condizioni Speciali, ottenibile in ogni singola partita dichiarata, causata dalle seguenti avversità:

- **Grandine, per i soli effetti prodotti dalla percossa della stessa;**
- **Vento forte, per i soli effetti meccanici diretti, ancorché causati dallo scuotimento delle piante o del prodotto assicurato e/o dall'abbattimento dell'impianto arboreo;**
- **Eccesso di pioggia, per i soli effetti provocati dall'asfissia radicale;**
- **Eccesso di neve;**
- **Avversità catastrofali: Alluvione, Brina, Gelo, Siccità; Per le colture irrigue la perdita di produzione conseguente all'avversità Siccità è risarcibile esclusivamente a seguito di:**
 - esaurimento di invasi, bacini artificiali o pozzi privati dovuto a insufficienti precipitazioni;
 - provvedimenti formalizzati e certificati dai Consorzi di bonifica/irrigui che riducano o impediscano l'irrigazione a seguito di insufficienti precipitazioni
- **Avversità accessorie: Colpo di sole, Sbalzo termico, Vento caldo, Ondata di calore.**

Le avversità sono quelle previste annualmente dal Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura (PGRA).

La Società presta le singole coperture assicurative per le produzioni vegetali indicate all'Allegato 1 – punto 1.1 e 1.2 del PGRA in base alle tipologie di polizza di seguito indicate:

- **R2 (Tipologia F):** polizze che coprono due delle avversità di frequenza (Grandine e Vento forte) di cui all'art. 3 comma 1f del PGRA;

- **R3 (Tipologia C):** polizze che coprono almeno tre delle avversità di frequenza e avversità accessorie di cui all'art. 3 comma 1c del PGRA;
- **R6 (Tipologia B):** polizze che coprono l'insieme delle avversità catastrofali (Alluvione, Siccità e Gelo/Brina) e tre avversità di frequenza (Grandine, Vento forte ed Eccesso di pioggia) di cui all'art. 3 comma 1b del PGRA;
- **R9 (Tipologia A):** polizze che coprono l'insieme delle avversità catastrofali (Alluvione, Siccità e Gelo/Brina), delle avversità di frequenza (Grandine, Vento forte, Eccesso di pioggia ed Eccesso di neve) e delle avversità accessorie (Sbalzo termico, Colpo di sole, Vento caldo e Ondata di calore) di cui all'art. 3 comma 1a del PGRA.

Le garanzie sottoscritte riguardano il prodotto mercantile, immune da ogni malattia, tara o difetto, secondo quanto previsto dalle norme di commercializzazione UE, ove previste, e relativo ad un solo ciclo produttivo.

2 – COSA NON È ASSICURATO E LIMITI DI COPERTURA

ART. CG11 ESCLUSIONI



Sono esclusi i danni:

- a) da terremoto, maremoto, bradisismo, eruzioni vulcaniche, franamento, cedimento o smottamento del terreno, slavine, salvo che l'Assicurato dimostri che il sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi;
- b) da formazione di ruscelli;
- c) da innalzamento della falda;
- d) da abbassamento della falda idrica che provochi il fenomeno del cuneo salino;
- e) da incendio;
- f) da qualsiasi altra causa diversa da quelle oggetto di garanzia, anche atmosferica, che abbia preceduto, accompagnato o seguito l'avversità assicurata, nonché l'aggravamento dei danni coperti da garanzia che possa conseguirne;
- g) da malfunzionamento o rottura dell'impianto di irrigazione;
- h) da fitopatie;
- i) da inquinamento della matrice ambientale imputabile a qualsiasi causa;
- j) da errate o vietate pratiche agronomiche/colturali o da loro non puntuale esecuzione, come ad esempio, trattamenti antiparassitari o raccolta del prodotto giunto a maturazione di raccolta, dovuta ad esempio ad eventi atmosferici, a fenomeni di mercato, non disponibilità di macchine operatrici;
- k) da cause fisiologiche e/o derivanti dalla normale alternanza di produzione della coltura;
- l) per i soli eventi Eccesso di pioggia e Alluvione verificatisi su terreni di golena, intendendosi per questi ultimi quelli che sono situati tra la riva del fiume e l'argine artificiale e cioè quella porzione del letto di un fiume che è invasa dall'acqua solo in tempo di piena;
- m) dovuti ad allettamento conseguente ad eccesso di nutrienti nel terreno;
- n) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, di esplosioni e radiazioni nucleari, contaminazioni radioattive;
- o) a produzioni soggette a malattie, tare, difetti che ne pregiudicano la commercializzazione;
- p) garantiti in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione espone la Società a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia. O comporterebbe il coinvolgimento della Società in qualsiasi attività per la quale il Presidente degli Stati Uniti abbia autorizzato l'imposizione di sanzioni da parte del Segretariato del Tesoro o del Segretario di Stato, note come "sanzioni secondarie", tra cui l'Executive Order 13810 relativo al Nord Corea, la Sezione 228 del "Countering America's Adversaries Through Sanctions Act" ed il Caesar Syria Civilian Protection Act del 2019;

q) con riferimento a tutte le coperture previste dal presente contratto, resta convenuto che la presente polizza non comprende il rischio per "Malattia pandemica o epidemica". Per gli effetti della presente pattuizione, per Malattia pandemica o epidemica si intende qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causati, in tutto in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione ad agenti patogeni di qualsiasi natura (quali, indicativamente e non esaustivamente, virus, batteri o parassiti), indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione, in ordine ai quali sia stata riconosciuta dalle autorità sanitarie internazionali o nazionali una diffusione a livello pandemico, ovvero anche più limitatamente epidemico locale ma che, in quest'ultimo caso, per la gravità abbia comportato l'adozione da parte delle competenti autorità di specifiche disposizioni o misure finalizzate a prevenire la diffusione e/o contenere il contagio. Di conseguenza è esclusa la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danni direttamente o indirettamente causati, derivanti o riconducibili a qualsiasi Malattia pandemica o epidemica, come sopra definita. Resta altresì specificatamente convenuto che: • sono esclusi i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da qualsiasi Malattia pandemica o epidemica disposte dalle competenti autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell'attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione; • la presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una Malattia pandemica o epidemica non può in ogni caso costituire una perdita o un danno indennizzabili ai sensi di polizza.

ART. CG12 FRANCHIGIA – LIMITE DI INDENNIZZO - SCOPERTO

FRANCHIGIA



L'assicurazione è prestata con l'applicazione, per ciascuna partita assicurata, di una franchigia indicata sulla polizza assicurativa per ciascuna avversità assicurata. Nel caso di sinistri provocati da avversità con franchigie diverse, la franchigia applicata al danno complessivo viene determinata secondo i seguenti punti:

1) al verificarsi della avversità Grandine e/o Vento forte la franchigia applicata è fissa e assoluta e pari a quella indicata sulla polizza assicurativa e non potrà essere inferiore a quanto di seguito riportato:

a. Prodotti a franchigia minima 30%:

- tutti i Prodotti da seme con l'esclusione di: Colza da seme da riproduzione, Frumento e Cereali autunno-vernini da seme, Girasole (seme da riproduzione), Mais da seme, Patata da seme, Riso da seme, Soia da seme;

b. Prodotti a franchigia minima 20%:

Astatici (fiore), Astri (fiore), Barbatelle di vite, Cocomeri, Colture arboree da biomassa, Colza da seme da riproduzione, Fiori di Zuccina, Fiori in pieno campo, Fragole, Fronde ornamentali, Frutticole sotto serra, Girasole (seme da riproduzione), Gemme di Meli, Impianto di piante da frutto, Impianto di vigneto con Barbatelle, Lamponi, Meloni, Mirtillo, Mirto, More, Pepino, Piante da frutta, Nesti di vite, Vivai di piante di Olivo (anche sotto serra), Vivai di piante forestali, Piante legnose ornamentali, Vivai di piante ornamentali in vaso, Vivai di Pioppi/Pioppelle, Vivai di Ortensie, Vivai di piante ornamentali in pieno campo, Piantine da legno (Impianto), Piantine di Noce, Piantine Ortensi, Pioppelle, Pioppi, Pistacchio, Ribes, Roverelle micorizzate, Sugherete, Tabacco Kentucky, Tabacco, Talee di Vite Madre, Vivai di piante di Fragole, Vivai di Mirtilli, Vivai di Ortensie, Zafferano (pistilli);

c. Prodotti a franchigia minima 15%:

Actinidia, Aglio, Albicocche, Albicocche precoci, Alchechengi, Aneto, Anice, Arachide, Asparago (asparagiaia), Azalee, Basilico (pianta), Bieta (foglie), Bietola rossa (radice), Borragine, Broccolo (pianta), Broccoletti, Cachi, Camomilla (fiore), Canapa (fibra), Canna palustre, Capuli, Cardo, Carota (radice), Carrube, Castagne, Cavolfiore (pianta), Cavolo Verza Cappuccio (pianta), Ceci, Cetriolo (pianta), Clivie (fiore), Coriandolo, Cotone, Cicerchia, Cicoria, Ciliegie, Crisantemi, Erba Medica, Erba Palustre, Erbai di (Graminacee, Leguminose, Misti, Frumento, Mais), Facelia, Fagiolo, Fagiolino,

Fichi, Fichi d'India, Fieno di Lupinella, Finocchio (pianta), Floricole sotto serra o tunnel, Gelsi, Mandorle, Giuggiola, Gladioli (fiore reciso), Hamamelis, Insalata indivia (pianta), Kiwano, Lattuga (pianta), Lavandino, Lenticchie, Lillium (fiore), Lino (fibra), Loietto, Lupini, Mais da seme, Melanzane, Mele, Meliloto, Melograni, Menta, Miglio, Nespole, Nettare, Nettare precoci, Nocciole, Noci, Orticole (anche sotto serra/tunnel), Panico, Passiflora pianta, Patata, Patata da seme, Peperoncino piccante, Peperoni (anche sotto serra/tunnel), Pepino, Pere, Pere precoci, Pesche, Pesche precoci, Pisello, Pisello proteico, Pomodoro concentrato, Pomodoro pelato, Pomodoro da tavola, Pomodoro altre lavorazioni, Porro (pianta), Prato, Prato pascolo, Prato polifita, Prezzemolo (pianta), Psillio, Quinoa, Radicchio, Radici amare, Rapa (cime), Rapa rossa (radice), Ravanello (radice), Ravizzone, Rododendri, Rosa Canina, Rose (fiore), Rucola (pianta), Salvia Sclarea, Santoreggia, Scalogno, Sedano (pianta), Senape, Spinacio (pianta), Statici, Sulla, Susine, Susine precoci, Trifoglio (pianta), Vigna sinensis, Zafferano (bulbi), Zucche, Zucchine anche sotto serra/tunnel.

d. Prodotti a franchigia minima 10%:

tutti i prodotti sopra non elencati si intendono a franchigia minima 10%.

Condizioni particolari avversità Vento forte:

Per il prodotto Agrumi la franchigia minima relativa alla garanzia Vento forte è comunque del 15% e al verificarsi di danni combinati dalle sole avversità Grandine e Vento forte, la franchigia applicata è fissa e assoluta e pari al 15%.

Per il prodotto Olive la franchigia minima relativa alla garanzia Vento forte è del 20% e al verificarsi di danni combinati dalle sole avversità Grandine e Vento forte, la franchigia applicata è fissa e assoluta e pari al 20%.

Scelta di un livello superiore di franchigia per l'avversità Grandine:

È data facoltà all'Assicurato di scegliere una franchigia superiore a quelle sopra indicate, purché non superiore a 30%. La franchigia relativa all'avversità Vento forte, in questo caso, dovrà essere la medesima di quella dell'avversità Grandine.

2) Al verificarsi delle avversità Eccesso di pioggia e/o catastrofali e/o accessorie in forma singola o associata, la franchigia applicata è :

a. fissa e assoluta e pari al 30%;

b. limitatamente ai seguenti prodotti se ubicati nell'area geografica corrispondente alla Zona 1:

Actinidia, Albicocche, Albicocche precoci, Cachi, Ciliegie, Fichi, Fichi d'India, Gelsi, Mandorle, Giuggiola, Mele, Melograni, Nespole, Nettare, Nettare precoci, Nocciole, Noci, Pere, Pere precoci, Pesche, Pesche precoci, Susine, Susine precoci

fissa e assoluta e pari al 40%;

3) Al verificarsi di danni combinati dalle avversità Grandine e/o Vento forte e da una qualsiasi delle altre avversità in garanzia:

a. la franchigia diviene unica del 30% quando i danni da Grandine e/o Vento forte sono inferiori o uguali alla metà del danno complessivo;

b. la franchigia diviene unica del 20% quando i danni da Grandine e/o Vento forte sono superiori alla metà del danno complessivo.

Limitatamente ai seguenti prodotti se ubicati nell'area geografica corrispondente alla Zona 1:

Actinidia, Albicocche, Albicocche precoci, Cachi, Ciliegie, Fichi, Fichi d'India, Gelsi, Mandorle, Giuggiola, Mele, Melograni, Nespole, Nettare, Nettare precoci, Nocciole, Noci, Pere, Pere precoci, Pesche, Pesche precoci, Susine, Susine precoci

- c. la franchigia diviene unica del 40% quando i danni da Grandine e/o Vento forte sono inferiori o uguali alla metà del danno complessivo;
- d. la franchigia diviene unica del 30% quando i danni da Grandine e/o Vento forte sono superiori alla metà del danno complessivo.

Per i certificati con la franchigia fissa assoluta, per le avversità Grandine e Vento forte pari al 30%, resta inteso che la franchigia minima applicata sarà del 30%.

NOTA BENE:

Per la tipologia di polizza R9 la franchigia applicata, al verificarsi delle avversità Grandine e/o Vento forte, è fissa e assoluta e pari a quella indicata sul certificato di assicurazione e non potrà essere inferiore al 30%.

LIMITE DI INDENNIZZO

In nessun caso la Società pagherà per una o più avversità garantite, un importo superiore al:



- 50% per le avversità catastrofali, accessorie, e per l'avversità Eccesso di pioggia, in forma singola o associata;
- 50% per l'avversità Vento forte limitatamente alle specie Susine, Susine precoci, Pere, Pere precoci, Pistacchio e Colture portaseme

delle somme assicurate per partita al netto della franchigia contrattuale e dell'eventuale scoperto.

In caso di danni combinati detti limiti non saranno applicati solo se risultano prevalenti (ossia superiori alla metà del danno complessivo) i danni prodotti dalle avversità Grandine e/o Vento forte, ad eccezione per quest'ultimo delle specie Susine, Susine precoci, Pere, Pere precoci, Pistacchio e Colture portaseme,.

Limitatamente ai seguenti prodotti se ubicati nell'area geografica corrispondente alla Zona 1:

Actinidia, Albicocche, Albicocche precoci, Cachi, Ciliegie, Fichi, Fichi d'India, Gelsi, Mandorle, Giuggiola, Mele, Melograni, Nespole, Nettare, Nettare precoci, Nocchie, Noci, Pere, Pere precoci, Pesche, Pesche precoci, Susine, Susine precoci

In nessun caso la Società pagherà per una o più avversità garantite, un importo superiore al:



- 30% per le avversità catastrofali, accessorie, e per l'avversità Eccesso di pioggia, in forma singola o associata;
- 40% in caso di danni combinati solo se non risultano prevalenti (ossia superiori alla metà del danno complessivo) i danni prodotti dalle avversità Grandine e/o Vento forte
- 50% in caso di danni combinati se risultano prevalenti (ossia superiori alla metà del danno complessivo) i danni prodotti dalle avversità Grandine e/o Vento forte

delle somme assicurate per partita al netto della franchigia contrattuale e dell'eventuale scoperto.

SCOPERTO

Limitatamente ai prodotti: mais da granella (0050000-005A000), mais da insilaggio (007A000), mais da biomassa (305A000), mais da seme (105A000), mais dolce (205A000) e soia (0350000) in caso di danni da avversità catastrofali e/o accessorie, risarcibili a termini del presente contratto, in forma singola o associata, all'indennizzo sarà applicato uno Scoperto pari al 20% per Partita assicurata.

In caso di danni combinati lo Scoperto sul danno complessivo non sarà applicato solo se risultano prevalenti (ossia superiori alla metà del danno complessivo) i danni prodotti dalle avversità Grandine, Vento Forte o Eccesso di Pioggia.

OBBLIGHI E INTERVENTI NEI VARI CASI DI SINISTRO

“COSA FARE IN CASO DI.....”

TANTE
SCELTE,
QUALI
DOVERI?

Riassumiamo in una sezione dedicata cosa fare in caso di sinistro. Quando tutto è più chiaro, è un po' più semplice affrontare l'emergenza.

DENUNCIA DI DANNO E GESTIONE DEL SINISTRO

ART. CG13 DATI AGROMETEOROLOGICI

In caso di sinistro, per la verifica dell'effettivo superamento dei valori oggettivi dei dati metereologici utilizzati nelle definizioni relative alle avversità in garanzia, si farà riferimento ai dati ufficiali forniti da Istituti o Enti pubblici preposti istituzionalmente alla rilevazione di detti dati e relativi all'area agricola di estensione non superiore a 10 Km², su cui insiste l'appezzamento danneggiato, anche se ottenuti per interpolazione.

In caso di incongruenza tra il dato ottenuto per interpolazione e il dato oggettivamente rilevato, prevale quest'ultimo.

Il superamento dei dati oggettivi previsti nelle definizioni sarà verificato con una tolleranza del 10% per l'avversità Eccesso di Pioggia avvenuta nelle 72 ore.

Tale superamento è messo in relazione alla fase fenologica ed alla specifica sensibilità delle colture, alle caratteristiche pedoclimatiche degli appezzamenti sinistrati nonché alle pratiche agronomiche complessivamente praticate.

ART. CG14 OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro l'Assicurato deve:

- a) **darne avviso alla Società entro 3 (tre) giorni da quello in cui si è verificata l'avversità o dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza, sempreché provi che questa gli è stata in precedenza impedita. La denuncia dovrà riguardare tutto il prodotto assicurato nel comune e dovranno essere comunicate precise indicazioni relative alle partite colpite da sinistro, indicandone l'eventuale percentuale di prodotto raccolto alla data del sinistro;**
- b) **limitatamente ai danni da grandine dichiarare se intende richiedere la perizia o segnalare l'evento per semplice memoria qualora ritenga che lo stesso non comporti il diritto all'indennizzo. Per le altre avversità è ammessa solo la denuncia con richiesta di perizia;**
- c) **eseguire tutti i lavori di buona agricoltura richiesti dallo stato delle colture;**
- d) **non raccogliere il prodotto prima che abbia avuto luogo la rilevazione definitiva del danno, salvo quanto previsto dal successivo art. CG18 “Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta”;**
- e) **mettere a disposizione dei periti la planimetria catastale relativa alle superfici degli appezzamenti sui quali insistono le produzioni assicurate, il proprio fascicolo aziendale, nonché tutti i documenti atti a dimostrare il risultato della produzione.**



L'inadempimento di uno degli obblighi di cui ai commi a), c), d) ed e) del presente articolo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o del diritto alla riduzione del premio previsto dall'art. CG9 **"Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia"**.

Per l'avversità Grandine l'Assicurato ha facoltà di trasformare la denuncia di sinistro per semplice memoria in denuncia con richiesta di perizia fino a venti giorni prima della raccolta del prodotto. Per raccolta si intende quella del prodotto relativo alla varietà più precoce della polizza.

ART. CG15 MODALITÀ PER LA DETERMINAZIONE DEL DANNO

La determinazione del danno è stabilita direttamente dalla Società o dal perito da essa incaricato con l'Assicurato o con persona da lui designata. Il perito deve essere abilitato all'esercizio della rispettiva professione ai sensi delle norme di legge vigenti.

ART. CG16 MANDATO DEL PERITO

Il perito deve:

- accertare l'effettivo verificarsi dell'avversità in garanzia, anche per quanto riguarda i dati meteorologici previsti nelle *"Definizioni relative alle avversità assicurate"*;
- accertare la data in cui l'avversità si è verificata;
- controllare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, con particolare riguardo alla identificazione delle partite assicurate, alla quantità dei prodotti assicurati come previsto all'art. CG5 *"Obblighi dell'Assicurato e quantitativi assicurabili"*, avvalendosi delle planimetrie catastali relative alle produzioni assicurate, e di tutti gli elementi atti a dimostrare il risultato della produzione che l'Assicurato stesso è tenuto a mettere a sua disposizione;
- accertare la regolarità dei campioni lasciati dall'Assicurato in relazione al disposto dell'art. CG18 *"Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta"*;
- accertare lo stadio di maturazione del prodotto;
- accertare se esistono altre cause di danno non garantite dalle Condizioni Generali e Speciali di assicurazione e quantificare il danno stesso al fine di escluderlo dall'indennizzo;
- procedere alla stima e alla quantificazione del danno, come previsto all'art. CG17 *"Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno"*;
- accertare, nel caso di avversità diverse dalla Grandine, se altri beni o colture limitrofe poste nelle vicinanze abbiano subito danni simili;
- accertare, nel caso di avversità che lo prevedono nelle *"Definizioni"*, l'effettivo superamento dei valori oggettivi dei dati meteorologici utilizzati nella definizione convenzionale delle avversità in garanzia.

ART. CG17 NORME PER L'ESECUZIONE DELLA PERIZIA E LA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO

La Società potrà eseguire una o più perizie preventive:

- al fine di verificare lo stato delle colture, il perito redigerà un apposito documento o bollettino di campagna (di constatazione) che l'Assicurato potrà sottoscrivere, accettando così quanto riportato nel documento stesso;
- per valutare i danni relativi alle produzioni in raccolta (nel caso di produzioni a raccolta scalare o a scaglioni). Su richiesta dell'Assicurato, e se strettamente necessario per la quantificazione definitiva dei danni, è possibile stabilire, per partita, il danno ad essa relativo. **La quantificazione complessiva del danno alla produzione assicurata sarà comunque effettuata solamente in fase di perizia definitiva;**
- per escludere eventuali danni, verificatisi fino a quel momento sul prodotto assicurato, nel caso fossero dovuti ad eventi non compresi in garanzia.

La quantificazione del danno, riferita a ciascuna partita, deve essere effettuata per l'intera produzione assicurata ubicata nel medesimo comune, in base ai quantitativi assicurati e ai relativi prezzi unitari riportati nella polizza assicurativa.

Tale quantificazione tiene conto dei diversi danni da mancata o diminuita produzione e di qualità, se previsto nelle Condizioni Speciali, come segue:

- a) il valore della produzione risarcibile si ottiene **detraendo dal quantitativo assicurato, le quantità perse per i danni provocati dagli eventi non assicurati**, come quantificati all'art. CG16 *"Mandato del perito"* punto f) e moltiplicando tale risultato per il prezzo unitario fissato nella polizza assicurativa;
- b) al valore della produzione risarcibile vengono applicate:
 - le centesime parti di quantità di prodotto perse a seguito delle avversità assicurate, valutate per differenza tra il risultato della produzione risarcibile e la produzione ottenibile stimata con la perizia;
 - le centesime parti del danno di qualità del prodotto, ottenute convenzionalmente mediante l'applicazione sul prodotto residuo delle tabelle indicate nelle Condizioni Speciali.

Dalle centesime parti di danno complessivo determinate nei due punti precedenti, devono essere detratte quelle relative ai danni dovuti alle avversità assicurate ma verificatisi prima della decorrenza della garanzia, come specificato all'art. CG9 *"Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia"* e quelle relative alla franchigia così come stabilito all'art. CG12 *"Franchigia - Limite di indennizzo"*. Il danno così determinato sarà sottoposto, ove previsto, al limite di indennizzo, come previsto all'art. CG12 *"Franchigia - Limite di indennizzo"* e alle disposizioni di cui all'art. CG6 *"Soglia"*.

I risultati di ogni perizia, con eventuali riserve ed eccezioni formulate dal perito, sono riportati nel bollettino di campagna, che deve essere sottoscritto dal perito medesimo e sottoposto alla firma dell'Assicurato; nel bollettino di campagna sarà richiamata l'attenzione dell'Assicurato circa la possibile presenza di limitazioni dell'indennizzo. **La firma dell'Assicurato equivale ad accettazione della perizia con la conseguente rinuncia all'impugnazione.**

Il bollettino, se sottoscritto con firma autografa, viene consegnato a mano all'Assicurato al momento dell'espletamento della perizia; la Società ne tratterrà una copia.

Se il bollettino è sottoscritto elettronicamente, viene trasmesso all'Assicurato a mezzo PEC oppure a mezzo raccomandata A/R.

In caso di mancata accettazione o di assenza dell'Assicurato, il predetto bollettino **sarà trasmesso all'Assicurato a mezzo PEC o raccomandata A/R** al domicilio dell'Assicurato stesso, risultante dalla polizza assicurativa. Qualora l'Assicurato non si avvallesse del disposto dell'art. CG19 *"Perizia d'appello"*, la perizia diviene definitiva e la Società provvederà alla liquidazione dell'indennizzo così determinato.

ART. CG18 RILEVAZIONE DEI DANNI IN PROSSIMITÀ DELLA RACCOLTA

Qualora il prodotto sia giunto a maturazione e non abbia ancora avuto luogo la quantificazione del danno denunciato, l'Assicurato può iniziare o continuare la raccolta, ma è in obbligo di informare tempestivamente la Società – Unità Organizzativa Rischi Atmosferici, a mezzo telegramma o PEC.

Deve altresì lasciare i campioni per la stima del danno, che dovranno essere costituiti da una striscia continua di prodotto passante per la zona centrale di ogni partita denunciata, salvo non sia diversamente disposto dall'art. CS1 *"Campioni"* delle Condizioni Speciali di Assicurazione.

Tali campioni, lasciati nello stato in cui si trovavano al momento del sinistro – ferma comunque l'esecuzione dei lavori di buona agricoltura di cui alla lettera c) art. CG14 *"Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro"*, dovranno essere – a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo – pari almeno al 3% della quantità di prodotto ottenuto dalla partita assicurata.

Se entro i 5 giorni successivi alla comunicazione la Società omette di procedere alla quantificazione del danno, l'Assicurato è in diritto di far eseguire la perizia da un perito secondo le norme di cui agli art. CG16 *"Mandato del perito"* e CG17 *"Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno"*.

L'Assicurato deve inviare, tempestivamente, copia della perizia alla Società – Unità Organizzativa Rischi Atmosferici, a mezzo lettera raccomandata o PEC.

Le spese di perizia sono a carico della Società.

ART. CG19 PERIZIA D'APPELLO

Cattolica Assicurazioni è un marchio commerciale di Generali Italia S.p.A. - Sede legale: Milano - Veneto (TV), Via Marconesi, 14, CAP 31021 - Tel. 041.5492111 - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i. v. - Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azienda unica Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi www.cattolica.it, PEC: cattolica@pec.generaligroup.com

L'Assicurato che non accetta le risultanze della perizia può richiedere la perizia d'appello.

? A tal fine deve comunicare detta richiesta alla Società – Unità Organizzativa Rischi Atmosferici mediante PEC, entro tre giorni, esclusi sabato e festivi, dalla data di ricevimento del bollettino di campagna, indicando nome, recapito telefonico e domicilio del proprio perito ed inviarla direttamente alla Società – Unità Organizzativa Rischi Atmosferici.

Entro tre giorni, esclusi sabato e festivi, dalla data di ricevimento della richiesta di appello, la Società deve, con le stesse modalità, designare il proprio perito.

Entro tre giorni dalla data di nomina del perito da parte della Società, i periti designati dovranno incontrarsi per la revisione della perizia e, in caso di mancato accordo, procedere alla nomina del terzo perito. Le parti convengono che, in caso di mancato accordo tra i due periti di parte sulla nomina del terzo, questo, a richiesta della parte più diligente, sarà nominato dal Presidente del Tribunale competente, a cui verrà richiesto di ricorrere alla scelta di un soggetto di comprovata esperienza nella rilevazione dei danni da Grandine e da altre avversità atmosferiche. A richiesta di una delle parti il terzo perito dovrà avere la sua residenza in un comune al di fuori della Provincia di ubicazione delle partite appellate.

Nel caso in cui la Società non provveda alla nomina del proprio perito, la revisione della perizia potrà essere effettuata dal perito nominato dall'Assicurato e da due periti scelti dall'Assicurato stesso.

Le decisioni dei periti sono prese a maggioranza.

ART. CG20 NORME PARTICOLARI DELLA PERIZIA D'APPELLO

L'Assicurato deve lasciare il prodotto della partita per la quale è stata richiesta la perizia d'appello, nelle condizioni in cui si trovava al momento della perizia appellata; nel caso in cui il prodotto sia giunto a maturazione, egli può iniziare o continuare la raccolta, ma deve lasciare su ogni partita appellata i campioni previsti dall'art. CG18 "Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta" e art. CS1 "Campioni".

Qualora l'Assicurato abbia richiesto l'appello e non ottemperi a quanto previsto al precedente comma, la richiesta si intende decaduta.

La perizia d'appello non può avere luogo se prima dell'esecuzione della stessa si verificano altri danni, dovendosi in tal caso riproporre la procedura prevista dall'art. CG14 "Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro".

ART. CG21 MODALITÀ DELLA PERIZIA D'APPELLO

La perizia d'appello deve essere eseguita secondo i criteri e le condizioni tutte di cui alle presenti Condizioni Generali e Speciali di assicurazione.

I periti redigeranno collegialmente il verbale di perizia allegando il bollettino di campagna in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. La perizia collegiale è valida anche se il perito dissenziente si rifiuta di sottoscriverla **ed è vincolante per le parti, rinunciando queste, fin d'ora, a qualsiasi impugnativa**, salvo il caso di dolo, di violenza, di violazione dei patti contrattuali ed errori materiali di conteggio e fatto salvo quanto previsto all'art. CG3 "Modifiche dell'assicurazione - rettifiche".

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito e per metà quelle del terzo.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

ART. CG22 ANTICIPATA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Qualora la coltura assicurata venga danneggiata dalle avversità oggetto della garanzia in modo e in tempi tali da potersi sostituire con altra coltura e l'Assicurato richieda l'indennizzo a mezzo telegramma o PEC alla Società – Unità Organizzativa Rischi Atmosferici, questa avrà facoltà, nel termine massimo di cinque giorni dal ricevimento della richiesta, di indicare la somma offerta a titolo di indennizzo, anche tramite bollettino di campagna emesso dal proprio incaricato.

La mancata accettazione dell'offerta da parte dell'Assicurato comporta rinuncia alla domanda di cui sopra. In caso di accettazione dell'offerta da parte dell'Assicurato, il contratto si intenderà risolto per mutuo consenso.

ART. CG23 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Il pagamento dell'indennizzo deve essere effettuato all'Assicurato **entro il 31 dicembre dell'anno** di esercizio, fermo restando l'avvenuto incasso del premio della polizza.

ART. CG24 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Ogni atto scientemente compiuto diretto a trarre in inganno la Società circa la valutazione del danno produce **la decadenza dell'Assicurato dal diritto all'indennizzo.**

ART. CG25 – SERVIZI ACCESSORI DI AGROCONSULENZA

I dati e le informazioni acquisite tramite eventuali servizi di agroconsulenza forniti dalla Società richiesti e attivati in occasione della stipula della polizza assicurativa, hanno una valenza esclusivamente indicativa e una funzione di mero contributo informativo all'attività lavorativa complessiva dell'Assicurato; tali dati e/o informazioni non sono idonei a fare insorgere alcun diritto per legge o contratto.

L'Assicurato e la Società rinunciano espressamente e irrevocabilmente, anche per i propri eventuali aventi causa o successori, ad utilizzare tali dati/informazioni/indici in ogni eventuale attività connessa o comunque relativa alla copertura assicurativa di cui al presente contratto, inclusa la fase assuntiva, le valutazioni sul rischio da assumere, le valutazioni peritali nei casi di denunce di sinistri nonché nella fase di liquidazione di eventuali danni.

CONDIZIONI SPECIALI

NORME SPECIFICHE PER ALCUNE COLTURE

Le colture hanno caratteristiche differenti e diverse sensibilità alle avversità atmosferiche. Di conseguenza le garanzie sono state personalizzate in funzione delle specificità delle produzioni agricole.

CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE

ART. CS1 CAMPIONI

Per i prodotti di seguito indicati, fermo quanto previsto dall'art. CG18 *"Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta"*, i campioni sono così determinati:

- **Melanzane, Cocomeri, Meloni, Peperoni, Zucchine:** le due intere file di piante che insistono al centro dell'appezzamento;
- **Pomodoro:** le tre intere file, semplici o binate, di piante che insistono al centro dell'appezzamento;
- **Tabacco:** le tre intere file di piante che insistono al centro dell'appezzamento e orientate secondo l'asse più lungo dell'appezzamento stesso, salvo diverso orientamento delle file;
- **Frutta, Uva da tavola, Olive, Agrumi:** una pianta ogni 30 per ogni filare o, per filari con numero di piante inferiore a 30, una pianta per ognuno di essi; in entrambi i casi devono essere escluse le piante di testata;
- **Uva da vino:** le due intere file di piante che insistono al centro dell'appezzamento;
- **Leguminose da consumo fresco e da industria e Spinacio:** due file intere, pari alla larghezza di raccolta delle macchine operatrici, di piante che insistono al centro dell'appezzamento, orientate secondo l'asse più lungo dello stesso, salvo diverso orientamento delle file, e comunque entro il limite stabilito al terzo capoverso dell'art. CG18 *"Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta"*.

ART. CS2 DANNO DI QUANTITÀ

A integrazione di quanto previsto all'art. CG17 *"Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno"* - punto b), i frutti, bacche, baccelli e cariossidi persi, distrutti o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti alle avversità atmosferiche assicurate, indennizzabili entro i limiti previsti dalle Condizioni Speciali di Assicurazione, tali da azzerare completamente il loro valore intrinseco, e comunque non atti alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità. **In ogni caso, con riferimento a quanto previsto all'art. CG10 *"Oggetto della Garanzia"*, relativamente alle avversità Alluvione, Siccità, e Sbalzo termico, sono risarcibili esclusivamente i danni da perdita di resa in termini quantitativi, con l'esclusione di quelli di qualità.**

PRODOTTI ARBOREI

FRUTTA

ART. CS3 DECORRENZA E SCADENZA DELLA GARANZIA

NOTA BENE

Fermo quanto previsto all'art. CG2 "*Pagamento del premio – garanzie prestate - decorrenza e scadenza della garanzia*", la garanzia ha comunque inizio dall'allegagione. Limitatamente alla avversità Gelo, la garanzia decorre non prima della schiusa delle gemme.

Per il prodotto Actinidia, la garanzia decorre alla schiusa delle gemme e cessa alla maturazione di raccolta, stabilita al raggiungimento di un residuo solubile rifrattometrico da 6,2 a 7,5 gradi Brix, come da specifica norma U.E. e comunque non oltre al 20 novembre.

Per il prodotto Noci la garanzia per l'avversità Vento forte cessa trenta giorni prima della fase di maturazione di raccolta del prodotto.

ART. CS4 OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA

L'assicurazione è prestata per Drupacee (**escluso il prodotto Ciliegie**), Pomacee, Actinidia, Cachi, Fichi, Fichi d'India, Mandorle, Castagne, Noci e Nocciole.

L'assicurazione è operante solo per gli impianti specializzati in fase di piena produzione, salvo quanto sotto previsto, coltivati secondo i criteri di buona agricoltura purché non siano stati colpiti da danni precedenti, sia di carattere atmosferico che patologico, salvo autorizzazione della Società secondo quanto previsto dalle Condizioni Generali e Speciali di assicurazione.

Per gli impianti nuovi, che non sono ancora giunti a piena produzione il risultato della produzione viene convenzionalmente stabilito come segue:

POMACEE - FICHI - CACHI	
1° anno	0% della produzione ottenibile
2° anno	20% della produzione ottenibile
3° anno	50% della produzione ottenibile
4° anno	80% della produzione ottenibile
DRUPACEE - ACTINIDIA	
1° anno	0% della produzione ottenibile
2° anno	30% della produzione ottenibile
3° anno	70% della produzione ottenibile
MANDORLE	
1° anno	0% della produzione ottenibile
2° anno	0% della produzione ottenibile
3° anno	30% della produzione ottenibile
NOCCIOLE	
1° - 2° - 3° - 4°	0% della produzione ottenibile

5° anno	20% della produzione ottenibile
6° anno	40% della produzione ottenibile
7° anno	60% della produzione ottenibile
8° anno	80% della produzione ottenibile

NOCI	
1° - 2° - 3°	0% della produzione ottenibile
4° anno	20% della produzione ottenibile
5° anno	40% della produzione ottenibile
6° anno	60% della produzione ottenibile

Si intende assicurata anche la produzione coperta da impianti di difesa attiva in piena efficienza, e operanti secondo la prassi di buona agricoltura prevista nella zona e precisamente:

- impianti antibrina;
- impianti antigrandine (reti).



Se dichiarato nel certificato di assicurazione, sono compresi in garanzia i prodotti coperti da reti antigrandine. **La garanzia, per quanto concerne l'avversità Grandine, è operante fino alle ore 12.00 del:**

- **15 maggio per le drupacee escluse le ciliegie;**
- **25 maggio per pomacee;**
- **31 maggio l'actinidia.**

Si ritengono altresì in garanzia:

- i danni provocati al prodotto assicurato nei dieci giorni precedenti la raccolta se richiamato in polizza;
- i danni provocati al prodotto assicurato dall'impianto stesso in caso di danneggiamento causato dalle avversità assicurate;
- i danni derivanti dal malfunzionamento (inefficacia) degli impianti di protezione non imputabile a negligenza dell'Assicurato.

L'esistenza degli impianti di difesa attiva deve risultare dalla polizza assicurativa.

ART. CS5 PRODOTTI PRECOCI

Per prodotti precoci si intendono:

- per Albicocche precoci: tutte le varietà a maturazione anteriore alla varietà San Castrese;
- per Pesche e Nettare precoci: tutte le varietà a maturazione anteriore alla varietà Red-Haven;
- per Susine precoci: tutte le varietà a maturazione anteriore alla varietà Shiro o Goccia d'oro;
- per Pere precoci: tutte le varietà a maturazione anteriore alla varietà William.

ART. CS6 GARANZIA AGGIUNTIVA ECCESSO DI PIOGGIA

Fermo quanto previsto all'art. CG10 "Oggetto della garanzia" e ad integrazione dello stesso, **la Società indennizza i danni da spaccatura dei frutti (Cracking) provocati dall'avversità Eccesso di pioggia alle drupe (Albicocche, Albicocche precoci, Nettare, Nettare precoci, Pesche, Pesche precoci, Susine, Susine precoci) entro 20 giorni dalla raccolta.**

PRODOTTI: ACTINIDIA (100B000), ALBICOCHE (093B000), ALBICOCHE PRECOCI (094B000), NETTARINE (887B000), NETTARINE PRECOCI (987B000), PESCHE (087B000), PESCHE PRECOCI (871B000), SUSINE (091B000), SUSINE PRECOCI (911B000), CACHI (095A000), FICHI (077A000), MELE (083B000), MELOGRANI (133A000), PERE (085B000), PERE PRECOCI (851B000)

ART. CS7 DANNO DI QUALITÀ TIPOLOGIA DI POLIZZA R2-R3

Come previsto all'art. CG17 "Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno", dopo aver accertato il danno di quantità, anche sulla base delle previsioni dell'art. CS2 "Danno di quantità" il danno di qualità sarà calcolato sul prodotto residuo, in base alle classificazioni sotto riportate e relativi coefficienti in base alla scelta dichiarata dall'Assicurato sulla polizza assicurativa.

Per i prodotti Actinidia, Albicocche, Albicocche precoci, Nettare, Nettare precoci, Pesche, Pesche precoci, Susine, Susine precoci, Pere, Pere precoci e Mele, il titolo di danno "lesione" riportato nelle tabelle seguenti – ove non diversamente specificato – si riferisce al mesocarpo.

PRODOTTO: ACTINIDIA (100B000)

Il danno da defogliazione sarà valutato secondo quanto previsto dalla seguente tabella:

EPOCA DEL SINISTRO (DECADI)	% DI DEFOGLIAZIONE								
	<30	30	40	50	60	70	80	90	100
	COEFFICIENTE DI DANNO %								
1 ^a GIUGNO	-	9	12	15	18	22	26	28	30
2 ^a GIUGNO	-	10	14	17	20	24	29	32	35
3 ^a GIUGNO	-	12	16	20	24	28	32	36	40
1 ^a LUGLIO	-	10	14	18	22	25	27	32	35
2 ^a LUGLIO	-	8	11	15	17	20	23	25	30
3 ^a LUGLIO	-	6	8	10	12	14	16	20	25
1 ^a AGOSTO	-	5	7	9	11	12	13	15	18
2 ^a AGOSTO	-	4	5	7	8	9	11	13	15
3 ^a AGOSTO	-	3	4	5	6	7	8	9	10

Il coefficiente, identificato dalla percentuale di defogliazione e dall'epoca del sinistro, va applicato al prodotto residuo.

Tabella danno di qualità convenzionale "B"

CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	CONVENZIONALE
	Tipo B
	% danno
A) Fiori (*) e/o frutti illesi; lesioni all'epicarpo; singola lesione lieve;	0
B) Qualche lesione lieve; singola lesione media;	35
C) Singola lesione notevole; più lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; deformazione lieve;	65
D) Più lesioni medie; più o numerose lesioni lievi non riparate; deformazione media;	85

E) Numerose lesioni medie; qualche lesione notevole; lesioni medie non riparate; deformazione grave.	90
--	----

(*) Si considerano solo i fiori destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

La lesione singola è quella che non manifesta rottura dell'epicarpo, né determina accelerazione della maturazione del frutto; diversamente essa entra nel danno corrispondente a quello previsto alla frequenza "qualche".

PRODOTTI: ALBICOCCHIE (093B000), ALBICOCCHIE PRECOCI (094B000), NETTARINE (887B000), NETTARINE PRECOCI (987B000), PESCHE (087B000), PESCHE PRECOCI (871B000), SUSINE (091B000), SUSINE PRECOCI (911B000)

Tabella danno di qualità convenzionale "B"

CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	CONVENZIONALE
	Tipo B
	% danno
A) Illesi; lesioni all'epicarpo fino a 0,5 cm ² di superficie; qualche lesione minima;	0
B) Più lesioni minime; qualche lesione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino ad 1 cm ² di superficie totale;	35
C) Numerose lesioni minime; più lesioni lievi; qualche lesione media; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1,5 cm ² di superficie totale;	55
D) Numerose lesioni lievi; più lesioni medie; qualche lesione notevole; qualche lesione lieve non riparata; deformazione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 1,5 cm ² di superficie totale;	75
E) Numerose lesioni medie; più o numerose lesioni notevoli; più o numerose lesioni lievi non riparate; lesioni medie o notevoli non riparate; deformazione grave.	90

PRODOTTI: CACHI (095A000), FICHI (077A000)

Tabella danno di qualità convenzionale "A"

CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
A) Illesi; segni di percossa e/o tracce di ondulato; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,5 cm ² di superficie totale;	0
B) Qualche ammaccatura lieve e/o qualche incisione all'epicarpo; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,75 cm ² di superficie totale;	20
C) Più ammaccature lievi e/o più incisioni all'epicarpo; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1,5 cm ² di superficie totale;	40
D) Ammaccature medie con annerimento del mesocarpo sottostante e/o incisioni al mesocarpo; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre a 1,5 cm ² di superficie totale;	75
E) Ammaccature gravi con diffuso annerimento sottostante e/o incisioni profonde al mesocarpo.	90

PRODOTTO: FICHI D'INDIA (xxxx)**TABELLA DANNO DI QUALITÀ CONVENZIONALE "A"**

CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% DANNO
A) <u>ILLESI; LESIONI MINIME; LESIONI INTERESSANTI SOLO L'EPICARPO FINO A 0,5 CM² DI SUPERFICIE TOTALE; QUALCHE AMMACCATURA LIEVE.</u>	<u>0</u>
B) <u>QUALCHE LESIONE LIEVE AL MESOCARPO; LESIONI INTERESSANTI SOLO L'EPICARPO FINO A 1,5 CM² DI SUPERFICIE TOTALE; PIÙ AMMACCATURE LIEVI.</u>	<u>15</u>
C) <u>PIÙ LESIONI LIEVI AL MESOCARPO; QUALCHE LESIONE MEDIA AL MESOCARPO; LESIONI INTERESSANTI SOLO L'EPICARPO FINO A 2,5 CM² DI SUPERFICIE TOTALE;</u>	<u>30</u>
D) <u>PIÙ LESIONI MEDIE; QUALCHE LESIONE NOTEVOLE: AMMACCATURE MEDIE CON ANNERIMENTO DEL MESOCARPO SOTTOSTANTE; LESIONI INTERESSANTI SOLO L'EPICARPO OLTRE A 2,5 CM² DI SUPERFICIE TOTALE;</u>	<u>65</u>
E) <u>NUMEROSE LESIONI MEDIE; PIÙ O NUMEROSE LESIONI NOTEVOLI; AMMACCATURE GRAVI CON DIFFUSO ANNERIMENTO SOTTOSTANTE.</u>	<u>90</u>

PRODOTTO: MELE (083B000)**Tabella danno di qualità convenzionale "B"**

CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	CONVENZIONALE
	Tipo B
	% danno
A) Illesi; lesioni all'epicarpo fino ad 1 cm ² di superficie totale; qualche o più lesione minima; tracce di ondulato;	0
B) Qualche lesione lieve; numerose lesioni minime; ondulato lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2 cm ² di superficie totale;	35
C) Più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; ondulato medio; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2,5 cm ² di superficie totale;	55
D) Più lesioni medie; qualche lesione notevole; più o numerose lesioni lievi non riparate; deformazione media; ondulato notevole; estensione lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre i 2,5 cm ² di superficie totale;	75
E) Più o numerose lesioni notevoli; numerose lesioni medie; lesioni medie o notevoli non riparate; deformazione grave.	90

PRODOTTO: MELOGRANI (133A000)**Tabella danno di qualità convenzionale "A"**

CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
A) Illesi, qualche lesione minima e lieve;	0
B) Più lesioni medie all'epicarpo, più incisioni lievi all'endocarpo (loculi spugnosi e arilli);	30
C) Numerose lesioni e incisioni medie all'epicarpo, numerose incisioni medie all'endocarpo (loculi spugnosi e arilli), deformazioni medie;	60
D) Profonde Incisioni all'endocarpo (loculi spugnosi e arilli), deformazioni gravi.	80

N.B.: frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o avvizzimento conseguente alla grandine, e comunque non suscettibili di ulteriore utilizzazione, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

PRODOTTI: PERE (085B000), PERE PRECOCI (851B000)**Tabella danno di qualità convenzionale "B"**

CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	CONVENZIONALE
	Tipo B
	% danno
A) Illesi; lesioni all'epicarpo fino a 1 cm ² di superficie totale; qualche o più lesioni minime;	0
B) Qualche lesione lieve; numerose lesioni minime; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2 cm ² di superficie totale;	35
C) Più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; deformazioni lievi; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2,5 cm ² di superficie totale;	65
D) Più o numerose lesioni lievi non riparate; più lesioni medie; qualche lesione notevole; deformazione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 2,5 cm ² di superficie totale;	85
E) Numerose lesioni medie; lesioni medie o notevoli non riparate; più o numerose lesioni notevoli; deformazione grave.	90

ART. CS8 DANNO DI QUALITÀ TIPOLOGIA DI POLIZZA R6-R9

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità sarà calcolato sul prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti - vista anche la norma di commercializzazione definita con regolamento dalla Commissione della UE:

PRODOTTI: ACTINIDIA (100C000) ALBICOCCHIE (093C000), ALBICOCCHIE PRECOCI (094C000), MELE (083C000), NETTARINE (887C000), NETTARINE PRECOCI (987C000), PESCHE (087C000), PESCHE PRECOCI (871C000), SUSINE (091C000), SUSINE PRECOCI (911C000), CACHI O LOTI (095C000) E FICHI (077C000).

Tabella danno di qualità convenzionale "C" per Drupacee (escluso il prodotto Ciliegie), Pomacee, Actinidia, Cachi o Loti e Fichi

Classe di danno	Descrizione	% danno di qualità
A)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà. Fanno parte anche i frutti che, a seguito delle avversità atmosferiche coperte da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione, lievi difetti alla buccia (epicarpo) non superiori a: - 2 cm di lunghezza per difetti di forma allungata (1 cm per Albicocche, Cachi, Fichi, Pesche, Nettarine e Susine);	0

	- 1,0 cm² di superficie totale per gli altri difetti (0,5 cm² per Cachi, Pesche e Nettare e 0,25 cm² per Albicocche, Fichi e Susine); - 0,20 cm² di superficie totale per le ammaccature che possono essere leggermente decolorate senza necrosi dell'epicarpo; - 0,05 cm² di superficie totale per le ammaccature con necrosi all'epicarpo per drupacee.	
B)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe A). Sono ammessi anche i frutti che, a seguito delle avversità atmosferiche coperte dalle avversità atmosferiche da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, difetti della buccia (epicarpo) non superiori a: - 4 cm di lunghezza per difetti di forma allungata (2 cm per Albicocche, Cachi, Fichi, Pesche, Nettare e Susine); - 2,5 cm² di superficie totale per gli altri difetti (1 cm² per Albicocche, Fichi e Susine; 1,5 cm² per Cachi, Pesche e Nettare); - 0,75 cm² di superficie totale per le ammaccature, che possono essere decolorate senza necrosi dell'epicarpo (0,6 cm² per Actinidia, Cachi, Pere, Pesche e Nettare e 0,4 cm² per Albicocche, Fichi e Susine); - 0,25 cm² di superficie totale per le ammaccature interessanti il mesocarpo con necrosi dell'epicarpo.	35
C)	I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi: A) e B) e destinati, a causa delle avversità atmosferiche coperte da garanzia, solo alla trasformazione industriale. * Albicocche	85 80*

N.B.1: per le Drupacee, Cachi e Fichi nella classe di danno B) 35% si intendono anche qualche lieve incisione all'epicarpo.

N.B.2: I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti alle avversità atmosferiche assicurate, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

PRODOTTI: PERE (085C000), PERE PRECOCI (851C000)

Tabella danno di qualità convenzionale "C"

Classe di danno	Descrizione	% danno di qualità
A)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità buona (categoria I) o superiore (categoria Extra). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà. Fanno parte anche i frutti che, a seguito delle avversità atmosferiche assicurate, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione, lievi difetti alla buccia (epicarpo) non superiori a: - 1 cm di lunghezza per i difetti di forma allungata; - 0,25 cm² di superficie totale per le ammaccature con possibile lieve interessamento del mesocarpo, che possono essere leggermente decolorate (senza necrosi dell'epicarpo); - 0,50 cm² di superficie totale per gli altri difetti.	0

B)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità (categoria II), ma tali da non poter rientrare nella precedente classe A). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà. La polpa (mesocarpo) può presentare difetti, causati dalle avversità atmosferiche assicurate, fino a 3 mm di profondità e deve comunque essere indenne da qualsiasi ulteriore deterioramento. Sono ammessi anche i frutti che, a seguito delle avversità atmosferiche in garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, difetti della buccia (epicarpo) non superiori a: - 2 cm di lunghezza per i difetti di forma allungata; - 0,50 cm² di superficie totale per le ammaccature, che possono essere leggermente decolorate (senza necrosi dell'epicarpo); - 0,3 cm² di superficie totale per le ammaccature, che presentano necrosi all'epicarpo; - 1 cm² di superficie totale per gli altri difetti.	35
C)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi A) e B). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà. La polpa (mesocarpo) può presentare difetti causati dalle avversità atmosferiche coperte da garanzia, con profondità superiore a 3 mm e sino a 7 mm, ma deve comunque essere indenne da qualsiasi ulteriore deterioramento. Sono ammessi anche i frutti che, a seguito delle avversità in garanzia presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, difetti della buccia (epicarpo) superiori a: - 2 cm di lunghezza per i difetti di forma allungata; - 0,50 cm² di superficie totale per le ammaccature, che possono essere leggermente decolorate (senza necrosi dell'epicarpo); - 0,3 cm² di superficie totale per le ammaccature, che presentano necrosi all'epicarpo; - 1 cm² di superficie totale per gli altri difetti.	70
D)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi A), B), C) e destinati, che a causa delle avversità coperte da garanzia, unicamente alla trasformazione industriale.	90

N. B.: i frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguente alle avversità assicurate, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

CILIEGIE

PRODOTTO: CILIEGIE (089C000)

ART. CS9 OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA

NOTA BENE:

L'assicurazione è operante solo per gli impianti specializzati in fase di piena produzione, salvo quanto sotto previsto, coltivati secondo i criteri di buona agricoltura purché non siano stati colpiti da danni precedenti, sia di carattere atmosferico che patologico, salvo autorizzazione della Società.

Per gli impianti nuovi di Ciliegio, che non sono ancora giunti a piena produzione il risultato della produzione viene convenzionalmente stabilito come segue:

CILIEGIE	
1° e 2° anno	0% della produzione ottenibile
3° anno	30% della produzione ottenibile
4° anno	60% della produzione ottenibile
5° anno	100% della produzione ottenibile

Si intende assicurata anche la produzione coperta da impianti di difesa attiva in piena efficienza, e operanti secondo la prassi di buona agricoltura prevista nella zona e precisamente:

- impianti antibrina, compresi in garanzia i danni provocati dalle avversità assicurate derivanti dal malfunzionamento (inefficacia) degli impianti di protezione non imputabile a negligenza dell'Assicurato;
- impianti antigrandine (reti), antipioggia (teli), tunnel;

 **le reti e i teli devono essere stesi prima che inizi la fase di viraggio del colore del frutto. Qualora questa prescrizione non venga rispettata decade la garanzia per le avversità atmosferiche Eccesso di pioggia e Grandine.**

Sono compresi in garanzia anche i danni provocati al prodotto assicurato dall'impianto stesso nel caso questi sia danneggiato dalle avversità oggetto di copertura assicurativa.

L'esistenza degli impianti di difesa attiva deve risultare dalla polizza assicurativa.

ART. CS10 DANNO DI QUALITÀ TIPOLOGIA DI POLIZZA R9

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità sarà calcolato convenzionalmente sul prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Tabella danno di qualità convenzionale "C"

Classe di danno	Descrizione	% danno di qualità
A)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà. Fanno parte anche i frutti che, a seguito delle avversità atmosferiche coperte da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione, lievi difetti alla buccia (epicarpo) non superiori a: - 0,5 cm di lunghezza per difetti di forma allungata; - 0,1 cm² di superficie totale per gli altri difetti; - 0,05 cm² di superficie totale per le ammaccature che possono essere leggermente decolorate senza necrosi dell'epicarpo (buccia); - rugginosità lieve; - 0,02 cm² di superficie totale per le ammaccature con necrosi all'epicarpo.	0
B)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe A). Sono ammessi anche i frutti che, a seguito delle avversità atmosferiche coperte da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, difetti della buccia (epicarpo) non superiori a: - 1 cm di lunghezza per difetti di forma allungata; - 0,2 cm² di superficie totale per gli altri difetti; - 0,15 cm² di superficie totale per le ammaccature, che possono essere decolorate senza necrosi dell'epicarpo; - rugginosità media; cinghiatura lieve e media; - 0,1 cm² di superficie totale per le ammaccature interessanti il mesocarpo (polpa) con necrosi dell'epicarpo (buccia).	35
C)	I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi: A) e B) e destinati, causa le avversità atmosferiche coperte da garanzia, solo alla trasformazione industriale.	70

N.B.: frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentino fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti alle avversità atmosferiche assicurate, e comunque tali da non poter essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

A parziale deroga di quanto previsto alla definizione dell'avversità Eccesso di pioggia, si intendono compresi anche i danni da spaccatura dei frutti conseguenti ad umidità e/o stagnazione di acqua nel terreno che provochi sul frutto il cosiddetto "cracking".

Tale estensione è efficace nei 10 giorni precedenti la raccolta del prodotto assicurato.

Ad integrazione di quanto riportato alla lettera l) dell'art. CG11 "Esclusioni", si conviene che per data di inizio della raccolta si intende la data in cui la maggior parte dei cerasicoltori insistenti in zona orografica omogenea iniziano la raccolta per la medesima varietà.

OLIVE

PRODOTTO: OLIVE DA OLIO (081A000)

ART. CS11 DECORRENZA E SCADENZA DELLA GARANZIA

NOTA BENE:

Fermo quanto previsto all'art. CG2 "*Pagamento del premio - garanzie prestate - decorrenza e scadenza della garanzia*", la garanzia comunque ha inizio dall'allegagione e termina alle ore 12.00 del 30 novembre. Limitatamente all'avversità Vento forte, la garanzia cessa 15 giorni prima della maturazione di raccolta e, comunque, alle ore 12.00 del 15 ottobre.

ART. CS12 DANNO DI QUALITÀ TIPOLOGIA DI POLIZZA R2-R3

Come previsto all'art. CG17 "*Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno*", dopo aver accertato il danno di quantità per i danni da Grandine, il danno di qualità sarà calcolato sul prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Tabella danno di qualità convenzionale "A"

CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
A) Illese; segni di percossa; ondulato;	0
B) Incisioni superficiali; ammaccature;	10
C) Incisioni al mesocarpo; ammaccature deformanti;	35
D) Lesioni che raggiungono l'endocarpo;	60
E) Lesioni che raggiungono l'endocarpo non cicatrizzate.	90

PRODOTTO: OLIVE DA TAVOLA (181A000)

ART. CS13 DECORRENZA E SCADENZA DELLA GARANZIA

NOTA BENE:

Fermo quanto previsto all'art. CG2 "*Pagamento del premio - garanzie prestate - decorrenza e scadenza della garanzia*", la garanzia comunque ha inizio dall'allegagione e termina alle ore 12.00 del 31 ottobre. Limitatamente all'avversità Vento forte, la garanzia cessa 15 giorni prima della maturazione di raccolta e, comunque, alle ore 12.00 del 15 ottobre.

ART. CS14 DANNO DI QUALITÀ TIPOLOGIA DI POLIZZA R2-R3

Come previsto all'art. CG17 "*Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno*", dopo aver accertato il danno di quantità, per i danni da Grandine il danno di qualità sarà calcolato sul prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Tabella danno di qualità convenzionale "A"

CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
A) Illese; segni di percossa; ondulato;	0
B) Incisioni superficiali; ammaccature;	30
C) Incisioni al mesocarpo; ammaccature deformanti;	60
D) Lesioni che raggiungono l'endocarpo.	90

UVA DA TAVOLA

PRODOTTO: UVA DA TAVOLA (003A000), UVA DA TAVOLA COPERTA CON TELI DI PLASTICA (003A800)

ART. CS15 DECORRENZA E SCADENZA DELLA GARANZIA

NOTA BENE:

Fermo quanto previsto all'art. CG2 "*Pagamento del premio - decorrenza e scadenza della garanzia*", la garanzia comunque ha inizio dalla schiusa delle gemme e termina alle ore 12.00 del 20 ottobre.

Per gli impianti di Uva da tavola coperta con teli di plastica, esclusivamente se la scelta è riportata sulla polizza assicurativa, la garanzia cessa con la graduale copertura del prodotto e comunque non oltre le seguenti date:

SICILIA 31 AGOSTO

TUTTE LE ALTRE REGIONI 15 AGOSTO

In caso di successiva scopertura, la garanzia si riattiva previa comunicazione alla Società – Unità Organizzativa Rischi Atmosferici – a mezzo telegramma o PEC da effettuarsi entro il terzo giorno precedente alla scopertura. La garanzia medesima non si protrae quindi oltre le ore 12.00 del 10 dicembre.

ART. CS16 OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA

La garanzia è operante solo per gli impianti specializzati in fase di piena produzione, salvo quanto sotto previsto, coltivati secondo i criteri di buona agricoltura purché non siano stati colpiti da danni precedenti, sia di carattere atmosferico che patologico, salvo autorizzazione della Società secondo quanto previsto dalle Condizioni Generali e Speciali di assicurazione.

Per gli impianti nuovi, che non sono ancora giunti a piena produzione (dal 1° al 3° anno), la produzione in garanzia viene convenzionalmente stabilita in base a quanto previsto, al riguardo, dai disciplinari di produzione.

Per le Uve Comuni la produzione sarà considerata come segue:

UVA DA TAVOLA	
1° anno	0% della produzione ottenibile
2° anno	30% della produzione ottenibile
3° anno	70% della produzione ottenibile

Ai fini dell'operatività della garanzia, l'Assicurato ha l'obbligo di indicare sulla polizza assicurativa se trattasi di coltura coperta con teli di plastica, specificando se per anticipare o ritardare la maturazione.



Per quanto riguarda l'avversità Eccesso di pioggia, sono compresi esclusivamente in garanzia i danni di quantità e qualità dovuti all'insorgenza di marcescenza, quando tale evento abbia a verificarsi nei venti giorni precedenti la data di inizio della raccolta delle diverse varietà di Uva da tavola, in considerazione anche della scalarità della raccolta.

ART. CS17 DANNO DI QUALITÀ

In relazione ai disposti dell'art. CG10 "*Oggetto della garanzia*", la garanzia si riferisce alla perdita di quantità e **qualità la cui valutazione**, dopo aver accertato il danno per perdita di quantità, è **CONVENZIONALMENTE effettuata sul prodotto residuo in base alle seguenti norme:**

- A) grappoli con la metà e oltre di acini danneggiati e/o perduti: percentuale di deprezzamento fino ad un massimo del 50%;
- B) grappoli con meno della metà di acini danneggiati e/o perduti: percentuale di deprezzamento non superiore all'aliquota di acini danneggiati e/o perduti per grappolo alla raccolta.

I grappoli che hanno subito un danno di qualità dovuto a fitopatie o ad ogni altra causa diversa dalle avversità oggetto della garanzia, in caso di danno da Grandine e/o da una delle avversità in garanzia saranno risarciti per la sola perdita di quantità ad essa imputabile.

UVA DA VINO

PRODOTTO: UVA DA VINO (002B000 - 002C000 – 002B100 - 002C100 - 002B200 - 002C200)

ART. CS18 DECORRENZA E SCADENZA DELLA GARANZIA

NOTA BENE:

Fermo quanto previsto all'art. CG2 "Pagamento del premio - garanzie prestate - decorrenza e scadenza della garanzia", la garanzia ha comunque inizio dalla schiusa delle gemme.

ART. CS19 OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA

La garanzia è operante solo per gli impianti specializzati in fase di piena produzione, salvo quanto sotto previsto, coltivati secondo i criteri di buona agricoltura purché non siano stati colpiti da danni precedenti, sia di carattere atmosferico che patologico, salvo autorizzazione della Società secondo quanto previsto dalle Condizioni Generali e Speciali di assicurazione.

Per gli impianti nuovi, che non sono ancora giunti a piena produzione (dal 1° al 3° anno), la produzione in garanzia viene convenzionalmente stabilita in base a quanto previsto al riguardo dai disciplinari di produzione. Per le uve comuni la produzione sarà considerata come segue:

UVA DA VINO	
1° anno	0% della produzione ottenibile
2° anno	30% della produzione ottenibile
3° anno	80% della produzione ottenibile

ART. CS20 GARANZIA AGGIUNTIVA ECCESSO DI PIOGGIA

Fermo quanto previsto all'art. CG10 "Oggetto della garanzia" e ad integrazione dello stesso, sono compresi in garanzia i danni dovuti all'insorgenza di marcescenza, **quando tale avversità abbia a verificarsi prevalentemente nei venti giorni precedenti o nei cinque successivi la data di inizio della raccolta fissata convenzionalmente nelle seguenti date:**

Varietà per classi di precocità	Data di raccolta convenzionale
Varietà precoci / uve basi spumante – 1° periodo	25 agosto
Varietà medie – 2° periodo	15 settembre
Varietà medio tardive – 3° periodo	25 settembre
Varietà tardive – 4° periodo	5 ottobre

Per l'attribuzione delle diverse varietà alle classi di precocità si fa riferimento al Registro Nazionale delle Varietà di Vite consultabile presso il sito Internet del Mipaaft. Nel caso fossero indicate, per la stessa varietà, più date di raccolta, la più precoce sarà considerata di riferimento per le regioni della Zona 2 e 3, la più tardiva per quelle della Zona 1.

La presente garanzia, pertanto, cessa alle ore 12.00 del quinto giorno successivo alla data di inizio raccolta delle uve assicurate e comunque alle ore 12.00 del quinto giorno successivo alle date qui sopra indicate.

Ove necessario, al fine della salvaguardia del prodotto non interessato da fenomeni di marcescenza, **l'Assicurato ha l'obbligo di asportare il grappolo o parte di esso interessato da tali danni** (pulitura del grappolo). **L'Assicurato deve comunicare, tale circostanza, alla Società – Unità Organizzativa Rischi Atmosferici, a mezzo telegramma o PEC, almeno tre giorni prima dell'effettuazione delle operazioni di 'pulitura' dei grappoli.**

ART. CS21 AVVERSITÀ ALLUVIONE, BRINA, GELO, SICCITÀ, VENTO FORTE – DANNO DI QUANTITÀ

Con riferimento a quanto previsto all'art. CG10 "Oggetto della garanzia", relativamente alle avversità Alluvione, Brina, Gelo, Siccità e Vento forte, **sono risarcibili esclusivamente i danni da perdita di resa in termini quantitativi, con l'esclusione di quelli di qualità.**

PRODOTTO: UVA DA VINO – (002B000 - 002B100 - 002B200)

ART. CS22 DANNO DI QUALITÀ CONVENZIONALE "B" TIPOLOGIA DI POLIZZA R2-R3-R6

In relazione al disposto dell'art. CG10 "Oggetto della garanzia" la garanzia riguarda il prodotto destinato alla vinificazione e si riferisce alla perdita di quantità nonché, per i danni da Grandine, alla perdita di qualità la cui valutazione, dopo aver accertato la perdita di quantità, **è CONVENZIONALMENTE effettuata sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella:**

Tabella danno di qualità convenzionale "B"

Percentuale riferita al numero di acini danneggiati rispetto a quelli presenti per grappolo, o parte di grappolo alla raccolta	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90/100
Coefficiente di danno di qualità sul prodotto residuo	0	4.50	10.50	15.00	22.50	30.00	45.00	50.00	50.00	50.00

coefficienti non indicati in questa tabella si opera per interpolazione.

NOTA BENE:

Tale garanzia decorre dall'allegagione.

Per le avversità atmosferiche in garanzia antecedenti il 1° di luglio saranno applicati i coefficienti sopra riportati ridotti al 50%, sempreché non si siano verificati ulteriori danni da eventi successivi a tale data.

PRODOTTO: UVA DA VINO (002C000 – 002C100 – 002C200 – 002L000 – 002L100 – 002L200 – 002M000 – 002M100 – 002M200)

ART. CS23 DANNO DI QUALITÀ CONVENZIONALE "C" – "L" – "M" - TIPOLOGIA DI POLIZZA

NOTA BENE:

Tale garanzia decorre dall'allegagione.

Ove necessaria, l'attribuzione dalla data di invaiatura alle diverse varietà sarà stabilita in seguito ad un sopralluogo peritale o, in alternativa, si farà riferimento al Registro Nazionale delle Varietà di Vite consultabile presso il sito Internet del Mipaaf.

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità, per i danni da grandine, sarà calcolato sul prodotto residuo in relazione alla valutazione dell'effettiva perdita delle caratteristiche organolettiche della produzione.

Il perito in questa valutazione dovrà tener conto anche:

- dell'analisi della situazione agronomica dei vigneti assicurati;
- dei dati di vendemmia e della perdita di peso subita anche in riferimento ai dati medi di zona;
- dell'analisi e stima della perdita di peso imputabile alle diverse avversità in garanzia;
- della fase fenologica di accadimento dei sinistri;
- di qualsiasi altro elemento idoneo a tale valutazione.

Il coefficiente massimo di qualità da applicare al prodotto residuo non potrà superare la percentuale di acini danneggiati rispetto agli acini presenti per grappolo alla raccolta. Tale coefficiente non potrà comunque essere superiore al 50%.

PRODOTTO: UVA DA VINO (002C000 – 002C100 – 002C200)

DANNO DI QUALITA' CONVENZIONALE "C"

Per le grandinate in garanzia antecedenti il 1° di luglio saranno applicati i coefficienti sopra riportati ridotti al 50%, sempreché non si siano verificati ulteriori danni da eventi successivi a tale data.

PRODOTTO: UVA DA VINO (002L000 – 002L100 – 002L200)

DANNO DI QUALITA' CONVENZIONALE "L"

Per le grandinate in garanzia antecedenti il 1° di luglio sarà applicato un coefficiente calcolato come sopra ridotto al 25%, mentre per le grandinate comprese tra il 1° luglio e l'invaiatura il coefficiente sarà ridotto al 50%, sempreché non si siano verificati ulteriori danni da eventi successivi a tale data.

PRODOTTO: UVA DA VINO (002M000 – 002M100 – 002M200)

DANNO DI QUALITA' CONVENZIONALE "M"

Per le grandinate in garanzia antecedenti il 1° di luglio sarà applicato un coefficiente calcolato come sopra ridotto al 50%, mentre per le grandinate comprese tra il 1° luglio e l'invaiatura il coefficiente sarà ridotto al 70%, per le varietà a bacca bianca, e all'80% per le varietà a bacca rossa, sempreché non si siano verificati ulteriori danni da eventi successivi a tale data.

VIVAI

TIPOLOGIA DI POLIZZA R2-R3

PRODOTTO: PIANTE DI VITI PORTA INNESTI (PIANTE MADRE DI PORTINNESTI DI VITE) (164A000 - 264A000)

ART. CS24 DECORRENZA E SCADENZA DELLA GARANZIA

NOTA BENE

Fermo quanto previsto all'art. CG2 "Pagamento del premio - garanzie prestate - decorrenza e scadenza della garanzia", la garanzia comunque ha inizio dalla schiusa delle gemme, termina con la caduta delle foglie e, in ogni caso, alle ore 12.00 del 15 novembre.

ART. CS25 OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA

La garanzia riguarda le talee ottenibili da sarmenti di piante madre di porta innesti di vite.

La descrizione del prodotto assicurato deve essere completata con l'indicazione:

- della varietà;
- della data di impianto;
- della forma di allevamento (strisciante o impalcato);
- del numero dei ceppi.

Le talee, per le quali viene prestata la garanzia, devono presentare i seguenti requisiti:

- diametro maggiore dell'estremità più piccola compreso tra 7 e 12 mm, con tolleranza del 25% di talee con diametro non inferiore a 6,5 mm;
- diametro maggiore dell'estremità più grossa non superiore a 14 mm;
- lunghezza di 40 cm circa.

ART. CS26 DANNO DI QUALITÀ

In relazione ai disposti dell'art. CG10 "Oggetto della garanzia", il danno complessivo è **CONVENZIONALMENTE** valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Tabella liquidazione danno convenzionale "A"

CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
A) Illese; segni di percossa; qualche lesione rimarginate al cilindro centrale (corticale, cambio, legno);	0
B) Più lesioni rimarginate al legno;	30
C) Qualche lesione rimarginata al midollo;	45
D) Qualche lesione non rimarginata al cilindro centrale e/o al midollo;	65
E) Più lesioni non rimarginate al cilindro centrale e/o al midollo; talee non ottenute per stroncamento del tralcio.	90

PRODOTTO: NESTI (MARZE) DI CLONI SELEZIONATI DI VITE (165A000)**ART. CS27 DECORRENZA E SCADENZA DELLA GARANZIA****NOTA BENE:**

Fermo quanto previsto all'art. CG2 "*Pagamento del premio - garanzie prestate - decorrenza e scadenza della garanzia*", la garanzia comunque ha inizio dalla schiusa delle gemme e cessa alla defogliazione dell'impianto e comunque alle ore 12.00 del 30 novembre.

ART. CS28 OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA

La garanzia riguarda i nesti (gemme e la parte dell'internodo utilizzata nell'innesto - 2,5 cm sotto, 1 cm sopra la gemma) ottenibili da sarmenti di vite immune da ogni malattia, tara o difetto.

La descrizione del prodotto assicurato deve essere completata con l'indicazione:

- della varietà;
- del numero dei ceppi.

ART. CS29 VALUTAZIONE DEL DANNO

Il danno è valutato considerando i nesti:

- per la zona compresa tra i 2,5 cm sotto e 1 cm sopra la gemma;
- con lesioni rimarginate e non, interessanti il cilindro centrale e/o il midollo, che abbiano comunque compromesso la buona vitalità delle gemme;
- con lesioni che abbiano prodotto l'accecamiento della gemma;
- non utilizzabili per stroncamento del tralcio.

In relazione ai disposti dell'art. CG10 "*Oggetto della garanzia*", il danno complessivo è **CONVENZIONALMENTE** valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Tabella liquidazione danno convenzionale "A"

CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
A) Illese; segni di percossa; lesioni interessanti il cilindro corticale;	0
B) Lesioni interessanti i tessuti del cilindro centrale e del midollo;	40
C) Lacerazioni interessanti i tessuti del cilindro centrale o del midollo in prossimità della gemma;	90
D) Stroncamento del tralcio e lesioni che hanno prodotto accecamiento della gemma.	90

PRODOTTO: VIVAI DI VITE (BARBATELLE INNESTATE E FRANCHE DI VITE IN VIVAIO) (061A000)**ART. CS30 DECORRENZA E SCADENZA DELLA GARANZIA**

Cattolica Assicurazioni è un marchio commerciale di Generali Italia S.p.A. - Sede Legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa, 14, CAP 31021 - Tel. 041.5492111 - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i. v. - Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azienda unica Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi www.cattolica.it, PEC: cattolica@pec.generaligroup.com

NOTA BENE:

Fermo quanto previsto all'art. CG2 "Pagamento del premio - garanzie prestate - decorrenza e scadenza della garanzia", la garanzia comunque ha inizio dall'attecchimento dell'innesto talea o della talea franca, termina con la defogliazione naturale e, in ogni caso, alle ore 12.00 del 15 novembre.

ART. CS31 OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA

La garanzia è prestata per innesti talea (barbatelle innestate) e talee franche (barbatelle franche) secondo le norme vigenti.

La descrizione del prodotto assicurato deve essere completata con l'indicazione:

- del portainnesto e varietà;
- della data di impianto;
- del numero delle barbatelle.

Gli innesti talea (barbatelle innestate) per i quali viene prestata la garanzia **devono presentare un callo di cicatrizzazione dell'innesto ben formato e un germoglio vitale.**

Le talee franche (barbatelle franche) per le quali viene prestata la garanzia **devono presentare un germoglio vitale.**

ART. CS32 VALUTAZIONE DEL DANNO

In relazione ai disposti dell'art. CG10 "Oggetto della garanzia", il danno complessivo è **CONVENZIONALMENTE** valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Tabella liquidazione danno convenzionale "A"

CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
A) Illesi, lesioni interessanti la corteccia della porzione di tralcio a tre gemme fertili;	0
B) Lesioni interessanti il cambio entro la zona delle prime 3 gemme fertili;	15
C) Lesioni interessanti i tessuti del cilindro centrale e del midollo e sveltamenti che comportino un accrescimento inferiore alla normalità stabilite nella porzione di tralcio a tre gemme fertili;	40
D) Lacerazioni localizzate nella porzione di tralcio a tre gemme fertili e interessanti i tessuti del cilindro centrale;	60
E) Sono considerati persi gli innesti talea (barbatelle innestate) che presentino i seguenti danni: - lesioni sull'innesto compromettenti la saldatura dei bionti; - asportazione totale del germoglio principale e assenza di ricacci giunti a maturazione; - lacerazioni localizzate nella porzione di tralcio a tre gemme e interessanti la zona midollare del cilindro centrale;	90
F) Sono considerate perdute le talee franche (barbatelle franche) che presentano i seguenti danni: - asportazione totale del germoglio principale e assenza di ricacci giunti a maturazione; - lacerazioni localizzate nella porzione di tralcio a tre gemme e interessanti la zona midollare del cilindro centrale.	90

L'effetto del danno dell'avversità Grandine che abbia comportato rimarginazione dei tessuti è definito lesione. L'effetto del danno dell'avversità Grandine che abbia comportato la mancata rimarginazione dei tessuti è definito lacerazione.

Per gemme si intendono esclusivamente quelle vitali dell'anno, inclusa la basale.

Poiché il valore della barbatella non è condizionato dal solo germoglio "principale", qualora esso sia colpito dall'avversità Grandine, ma la barbatella presenti altro germoglio "similare" in grado di assolvere alle funzionalità richieste alla barbatella stessa, per la classificazione del danno **deve essere preso in considerazione questo germoglio suppletivo e non il principale.**

PRODOTTO: VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO E DI OLIVO (PIANTE DA FRUTTO E DI OLIVO IN VIVAIO) (062A000 - 123A000)

ART. CS33 DECORRENZA E SCADENZA DELLA GARANZIA

NOTA BENE:

Fermo quanto previsto all'art. CG2 "*Pagamento del premio - garanzie prestate - decorrenza e scadenza della garanzia*", la garanzia comunque ha inizio dalla schiusa delle gemme e termina alle ore 12.00 del 15 novembre.

ART. CS34 OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA

La garanzia riguarda unicamente gli astoni di un anno. Sono esclusi quelli provenienti da portainnesto di tre anni e oltre, intendendosi come tali le piante di vivaio di un anno d'innesto per l'impianto frutticolo e olivicolo.

ART. CS35 VALUTAZIONE DEL DANNO

In relazione ai disposti dell'art. CG10 "*Oggetto della garanzia*", il danno complessivo è **CONVENZIONALMENTE** valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Tabella liquidazione danno convenzionale "A"

CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
A) Astoni illesi; astoni con lesioni superficiali interessanti il tessuto corticale;	0
B) Astoni con alcune lesioni che incidono il tessuto corticale, interessando superficialmente i tessuti legnosi e che sono rimarginate;	10
C) Astoni con numerose lesioni che incidono il tessuto corticale, interessando superficialmente i tessuti legnosi e che sono completamente rimarginate;	30
D) Astoni con numerose lesioni che incidono il tessuto corticale interessando superficialmente i tessuti legnosi e che non sono rimarginate; astoni con qualche lesione interessante i tessuti legnosi rimarginata; astoni con sveltamento apicale;	55
E) Astoni con numerose lesioni interessanti i tessuti legnosi non rimarginate, astoni gravemente compromessi nel loro normale sviluppo;	70
F) Astoni con più lacerazioni profonde dei tessuti legnosi; astoni stroncati.	90

NOTA BENE:

Le lesioni devono interessare esclusivamente l'asse centrale dell'astone, mentre le lacerazioni vengono considerate anche quando interessano i rami anticipati.

PRODOTTO: VIVAI DI PIOPPI (PIOPPI IN VIVAIO) (063A000)

ART. CS36 DECORRENZA E SCADENZA DELLA GARANZIA

NOTA BENE:

Fermo quanto previsto all'art. CG2 "Pagamento del premio - garanzie prestate - decorrenza e scadenza della garanzia", la garanzia comunque ha inizio:

- per i vivai di un anno, ad attecchimento avvenuto;
- per i vivai di due anni, dal 1° marzo.

La garanzia termina alla caduta delle foglie e, in ogni caso, alle ore 12.00 del 15 novembre.

ART. CS37 OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA

La garanzia riguarda la sola produzione dell'annata.

ART. CS38 VALUTAZIONE DEL DANNO

In relazione ai disposti dell'art. CG10 "Oggetto della garanzia", il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

VIVAIO DI UN ANNO

Tabella liquidazione danno convenzionale "A"

CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
A) Illesi; lesioni alla corteccia;	0
B) Qualche lesione rimarginata al legno; sveltamento intervenuto nei primi 70 cm dalla base;	20
C) Più lesioni rimarginate al legno; qualche lesione non rimarginata al legno;	55
D) Più lesioni non rimarginate al legno; lacerazioni; sveltamento intervenuto oltre i 70 cm. dalla base.	90

VIVAIO DI DUE ANNI

Tabella liquidazione danno convenzionale "A"

CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
A) Illesi; lesioni alla corteccia;	0
B) Qualche lesione rimarginata al legno;	30
C) Più lesioni rimarginate al legno; qualche lesione non rimarginata al legno; una lacerazione;	60
D) Più lesioni non rimarginate al legno; più lacerazioni; sveltamento interessante i primi 150 cm della porzione sviluppata nel 2° anno.	90

PRODOTTO: VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO (VIVAIO) (800A000)

ART. CS39 DECORRENZA E SCADENZA DELLA GARANZIA

NOTA BENE:

Fermo quanto previsto dall'art. CG2 "*Pagamento del premio - garanzie prestate - decorrenza e scadenza della garanzia*", la garanzia ha comunque inizio alle ore 12.00 dell'1° maggio e termina alle ore 12.00 del 31 ottobre.

ART. CS40 OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA

La garanzia riguarda unicamente le piante coltivate nei vasi collocati a cielo aperto.

Alla polizza assicurativa deve essere allegata la mappa con l'indicazione del numero dei vasi relativi alle singole categorie di piante assicurate e delle rispettive collocazioni.

ART. CS41 VALUTAZIONE DEL DANNO

In deroga a quanto previsto all'art. CG14 "*Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro*", il sinistro deve essere comunicato alla Direzione della Società – Unità Organizzativa Rischi Atmosferici - entro le 24 ore dall'evento a mezzo telegramma o PEC.

Il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Tabella di liquidazione danni da avversità Grandine e Vento forte:

Tabella liquidazione danno convenzionale "A"

CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
A) Piantе illese; ammacature diffuse con necrosi sottostanti, lesioni lievi dei tessuti;	0
B) Incisioni medie e/o asportazioni di gemme e/o asportazioni lievi di ramificazioni;	15
C) Incisioni profonde e/o asportazioni medie di ramificazioni;	30
D) Asportazioni gravi di ramificazioni, senza possibilità di recupero nell'anno;	60
E) Piantе perdute.	90

PRODOTTI ERBACEI

ART. CS42 DECORRENZA E SCADENZA DELLA GARANZIA

NOTA BENE:

La garanzia, fermo quanto previsto dall'art. CG 2 "Pagamento del premio - garanzie prestate - decorrenza e scadenza della garanzia", ha inizio dall'Emergenza in caso di semina e ad attecchimento avvenuto in caso di trapianto con piantine (a radice nuda o con zolla).

Ad eccezione dei cereali autunno-vernini e dei prodotti Mais e Riso sulla polizza assicurativa per ciascuna partita o appezzamento sul quale insiste la produzione, **deve essere indicata la data della semina o del trapianto, la cui omessa segnalazione può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.**

Per i prodotti per i quali è prevista la raccolta scalare, a deroga di quanto contemplato all'art. CG2 "Pagamento del premio - garanzie prestate - decorrenza e scadenza della garanzia", **la garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta stessa e termina, in ogni caso, alla estirpazione o taglio della pianta, e comunque entro e non oltre il 15 novembre.**

Per i prodotti Cetrioli, Cocomeri, Meloni, Melanzane, Peperoni, Pomodoro (da industria e da consumo fresco) e Zucchine, ai fini della valutazione del danno - gli scaglioni di raccolta sono considerati partite a sé stanti.

Per i prodotti per i quali la pratica colturale prevede la raccolta in più fasi: taglio o estirpazione delle piante, essiccamento del prodotto e trebbiatura sul campo, la garanzia è prorogata fino a quest'ultima fase.



La data del taglio o dell'estirpazione deve essere comunicata alla Società – Unità Organizzativa Rischi Atmosferici con telegramma o PEC e la validità della garanzia non andrà in nessun caso oltre sette giorni dalla suddetta data.

ART. CS43 AVVERSITÀ AGGIUNTIVA ECCESSO DI PIOGGIA

Fermo quanto previsto all'art. CG10 "Oggetto della garanzia" e ad integrazione dello stesso, la Società, limitatamente ai prodotti Cocomeri, Meloni, Fagiolini, Melanzane, Peperoni, Piselli e Pomodoro, Soia, Zucche e Zucchine indennizza i danni da marcescenza delle bacche, baccelli, frutti provocati dall'avversità Eccesso di pioggia.

ART. CS44 ADEMPIMENTI IN CASO DI SINISTRO

In deroga a quanto previsto all'art. CG14 "Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro", **il sinistro deve essere comunicato a mezzo telegramma o PEC alla Società – Unità Organizzativa Rischi Atmosferici entro 24 ore dall'evento per i prodotti ORTICOLI: Melanzane, Cucurbitacee e per le piante di Cavolfiori, Cavolo Verza, Cavolo Cappuccio, Insalata, Radicchio, Porro, Bietola da coste e da foglie e per i prodotti SEMI DI PIANTE ORTENSIVI: Bietola rossa, Carote, Cavolfiori, Cavoli Verza, Cavoli Cappuccio, Cipolle, Porri e Ravanelli.**

BARBABIETOLA DA ZUCCHERO

PRODOTTO: BARBABIETOLA DA ZUCCHERO (RADICE) (028A000)

ART. CS45 DANNO DI QUALITÀ TIPOLOGIA DI POLIZZA R3

In relazione a quanto previsto dall'art. 10 "Oggetto della garanzia", la garanzia si riferisce alla perdita di quantità e di qualità **la cui valutazione**, dopo aver accertato il danno per la perdita di quantità, **si effettua CONVENZIONALMENTE** sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella, **sempreché sia riscontrabile un danno da defogliazione determinato dalle avversità oggetto della garanzia.**

Tabella danno di qualità convenzionale "A"

EPOCA DEL SINISTRO	% DI DEFOGLIAZIONE								
	<30	30	40	50	60	70	80	90	100
DECADI	COEFFICIENTE DI DANNO								
I° Giugno	0	0	1	2	2	3	3	4	4
II° Giugno	0	1	2	3	4	5	5	6	7
III° Giugno	0	2	3	4	6	7	8	9	11
I° Luglio	0	2	3	4	6	7	8	9	11
II° Luglio	0	2	3	4	6	7	8	9	11
III° Luglio	0	1	2	3	4	5	6	7	8
I° Agosto	0	1	2	2	2	3	4	4	5
II° Agosto	0	0	0	1	2	2	3	3	3
III° Agosto	0	0	0	0	1	1	1	1	1

FRUMENTO E ALTRI CEREALI AUTUNNO VERNINI

TUTTE LE TIPOLOGIE DI POLIZZA

PRODOTTO: AVENA (4010000), FARRO (7010000), FRUMENTO DA BIOMASSA (3040000), FRUMENTO DURO (9010000), FRUMENTO DURO DA BIOMASSA (3140000), FRUMENTO DURO DA SEME (1460000), FRUMENTO POLONICO KHOROSAN (4530000), FRUMENTO TENERO (0010000), FRUMENTO TENERO DA FORAGGIO (4260000), FRUMENTO TENERO DA INSILAGGIO (4270000), FRUMENTO TENERO DA SEME (1470000), GRANO SARACENO (1010000), ORZO (6010000), SEGALE (5010000), SPELTA (8010000), TRITICALE (3010000);

ART. CS46 DECORRENZA E SCADENZA DELLA GARANZIA

NOTA BENE:

La garanzia, fermo quanto previsto dall'art. CG2 "Pagamento del premio - garanzie prestate - decorrenza e scadenza della garanzia", nonché a parziale deroga dell'art. CS42 "Decorrenza e scadenza della garanzia", ha inizio dalla fase fenologica di levata, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico, e comunque non prima delle ore 12.00 del 1° marzo.

La garanzia, relativamente all'avversità Vento forte, cessa all'inizio della fase di maturazione fisiologica o maturazione gialla, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita o produzione assicurata raggiunga o ecceda il predetto stadio fenologico, ad eccezione dei casi di manifestazioni di eventi uguali o superiori al 9° grado della scala Beaufort (20,8 m/s o 75 Km/h) per i quali la garanzia cessa alla maturazione di raccolta.

CETRIOLI – ZUCCHE - ZUCCHINE

PRODOTTI: CETRIOLI (012A000), ZUCCHINE (014A000) E ZUCCHE (013A000)

ART. CS47 DECORRENZA E SCADENZA DELLA GARANZIA

NOTA BENE:

La garanzia, fermo quanto previsto dall'art. CG2 "Pagamento del premio - garanzie prestate - decorrenza e scadenza della garanzia" e a parziale deroga dell'art. CS42 "Decorrenza e scadenza della garanzia", cessa il:

- 30 settembre per la Zona 1;
- 15 ottobre per la Zona 2;
- 15 novembre per la Zona 3.

ART. CS48 DANNO DI QUALITÀ

Come previsto all'art. CG17 "Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno", dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità sarà calcolato sul prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Tabella danno di qualità convenzionale "A"

CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
A) Illesi; segni di percossa; qualche incisione all'epicarpo; placche di rugginosità, strofinamenti, decolorazioni lievi dell'epicarpo;	0
B) Plurime incisioni all'epicarpo;	10
C) Incisioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere; placche di rugginosità, strofinamenti, decolorazioni medie dell'epicarpo;	25
D) Incisioni medie al mesocarpo; deformazioni medie; placche di rugginosità, strofinamenti e decolorazioni notevoli dell'epicarpo;	45
E) Incisioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi o molto gravi.	75

N.B.1: per incisione si deve intendere anche l'effetto della screpolatura provocato dall'avversità assicurata;

N.B.2: nel caso di danno per placche di rugginosità, strofinamenti, decolorazioni si deve intendere:

- LIEVE quando la superficie interessata dall'evento non è superiore a 1/10 di quella del frutto;
- MEDIA quando la superficie interessata dall'evento è compresa tra 1/10 e 1/3 di quella del frutto;
- NOTEVOLE quando la superficie interessata dall'evento è superiore a 1/3 di quella del frutto.

CIPOLLA

PRODOTTO: CIPOLLA (055A000)

ART. CS49 DANNO DI QUALITÀ TUTTE LE TIPOLOGIE DI POLIZZA

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità sarà calcolato sul prodotto residuo in relazione alla valutazione dell'effettiva perdita delle caratteristiche della produzione in base alla seguente tabella:

Tabella danno di qualità convenzionale "A"

CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
A) Bulbi illesi o con una o più lesioni alla sola tunica esterna, tracce di ondulato;	0
B) Una o più lesioni alla prima tunica carnosa;	30
C) Una o più lesioni alla seconda tunica carnosa.	70

N.B.: Bulbi distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente, raggrinzimento, depigmentazione del bulbo, conseguenti alle avversità assicurate, e comunque tali da non poter essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

COCOMERI E MELONI

PRODOTTI: COCOMERI (011A000-011C000) E MELONI (206A000-206C000)

ART. CS50 DECORRENZA E SCADENZA DELLA GARANZIA

NOTA BENE:

Fermo restando quanto previsto all'art. CG2 *"Pagamento del premio - garanzie prestate - decorrenza e scadenza della garanzia"* e all'art. CS42 *"Decorrenza e scadenza della garanzia"*, la garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto e comunque cessa:

- alle ore 12.00 del 120° giorno dal trapianto del prodotto e comunque alle ore 12.00 del 31 agosto per la Zona 1;
- alle ore 12.00 del 110° giorno dal trapianto del prodotto e comunque alle ore 12.00 del 20 agosto per le Zone 2 e 3.

Nel caso in cui l'Assicurato intenda avvalersi della possibilità di effettuare la pulitura, ovvero il ritrapianto o la risemina su colture colpite da Grandine precoce, dovrà darne comunicazione a mezzo telegramma o PEC alla Società - Unità Organizzativa Rischi Atmosferici. Trascorsi 5 giorni dalla stessa potrà effettuare l'operazione annunciata anche in assenza di sopralluogo peritale lasciando campioni come previsto dall'art. CG18 *"Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta"*.

ART. CS51 OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA

Ai fini dell'operatività della garanzia, nel contratto deve essere indicato se si tratta di coltura forzata, semi forzata o a cielo aperto.



Limitatamente alla tipologia di polizza R9, l'assicurazione è prestata esclusivamente per le colture irrigue.

PRODOTTO: COCOMERI (011A000) E MELONI (206A000)

ART. CS52 DANNO DI QUALITÀ TIPOLOGIA DI POLIZZA R2-R3

Come previsto all' art. CG17 *"Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno"*, dopo aver accertato il danno di quantità (che dovrà avvenire considerando anche i fiori (*)), il danno di qualità sarà calcolato sul prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Tabella danno di qualità convenzionale "A" - Cocomeri (tutte le varietà ad eccezione di Sugar Baby e simili) e Meloni

CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
A) Fiori (*) e/o frutti illesi; qualche incisione all'epicarpo; decolorazioni lievi dell'epicarpo;	0
B) Incisioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere; decolorazioni medie dell'epicarpo;	30
C) Incisioni medie al mesocarpo; deformazioni medie; decolorazioni notevoli dell'epicarpo;	55
D) Incisioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi;	80
E) Deformazioni molto gravi.	90

* Si considerano solo i fiori destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

N.B.1: per incisione si deve intendere anche l'effetto della screpolatura provocato dall'evento assicurato

N.B.2: nel caso di danno per decolorazioni si deve intendere:

- LIEVE quando la superficie interessata dall'evento non è superiore a 1/10 di quella del frutto;
- MEDIA quando la superficie interessata dall'evento è compresa tra 1/10 e 1/3 di quella del frutto;
- NOTEVOLE quando la superficie interessata dall'evento è superiore a 1/3 di quella del frutto.

Tabella danno di qualità convenzionale "A" - Cocomeri varietà Sugar Baby e simili

CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
A) Fiori (*) e/o frutti illesi; qualche incisione all'epicarpo; decolorazioni lievi dell'epicarpo;	0
B) Incisioni all'epicarpo; decolorazioni medie dell'epicarpo;	10
C) Incisioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere; decolorazioni notevoli dell'epicarpo;	40
D) Incisioni medie al mesocarpo; deformazioni medie;	80
E) Incisioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi.	90

* Si considerano solo i fiori destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

N.B.1: per incisione si deve intendere anche l'effetto della screpolatura provocato dall'evento assicurato

N.B.2: nel caso di danno decolorazioni si deve intendere:

- LIEVE quando la superficie interessata dall'evento non è superiore a 1/10 di quella del frutto;
- MEDIA quando la superficie interessata dall'evento è compresa tra 1/10 e 1/3 di quella del frutto;
- NOTEVOLE quando la superficie interessata dall'evento è superiore a 1/3 di quella del frutto.

PRODOTTO: COCOMERI (011C000) E MELONI (206C000)

ART. CS53 DANNO DI QUALITÀ TIPOLOGIA DI POLIZZA R9

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità **sarà calcolato** sul prodotto residuo in relazione alla valutazione dell'effettiva perdita delle caratteristiche della produzione **in base alla seguente tabella convenzionale**:

Tabella danno di qualità convenzionale "B"

Classe di danno	Descrizione	% danno di qualità	
		Cocomeri	Meloni Sugar baby Minicocomeri
A)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore o buona. Devono essere ben formati, presentare il peso (minimo 1,5 Kg) e la colorazione tipici della varietà. Fanno parte anche i frutti che, a seguito delle avversità atmosferiche coperte da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione per la parte più chiara che è stata a contatto col suolo, piccole fenditure superficiali nella buccia (epicarpo) non superiori a: - 2 cm di lunghezza per difetti di forma allungata (1 cm per i meloni e minicocomeri); - 1,0 cm² di superficie totale per gli altri difetti.	0	0

B)	I frutti di questa classe devono presentare la forma, il peso non inferiore kg 1 e la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe A). Sono ammessi anche i frutti che, a seguito delle avversità atmosferiche coperte da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, difetti della buccia (epicarpo) non superiori a: - 4 cm di lunghezza per difetti di forma allungata; (2 cm per il melone e minicocomeri); - 2,5 cm² di superficie totale per gli altri difetti; (2 cm² per il melone); - 0,75 cm² di superficie totale per le ammaccature, che possono essere decolorate senza necrosi dell'epicarpo; - 0,25 cm² di superficie totale per le ammaccature interessanti il mesocarpo con necrosi dell'epicarpo.	20	30
C)	I frutti di questa classe devono presentare la forma, il peso non inferiore a kg 1 e la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nelle precedenti classi A) e B). Sono ammessi anche i frutti che, a seguito delle avversità atmosferiche coperte da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, difetti della buccia (epicarpo) non superiori a: - 6 cm di lunghezza per difetti di forma allungata; (4 cm per il melone e minicocomeri); - 5,0 cm² di superficie totale per gli altri difetti; (3 cm² per il melone); - 1,5 cm² di superficie totale per le ammaccature, che possono essere decolorate senza necrosi dell'epicarpo; - 0,50 cm² di superficie totale per le ammaccature interessanti il mesocarpo con necrosi dell'epicarpo.	50	60
D)	I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi: A), B) e C), causa le avversità atmosferiche coperte da garanzia.	85	85

N.B.: I fiori persi e destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile, i frutti distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentino fenomeni di marcescenza evidente e/o alterazioni conseguenti alle avversità atmosferiche assicurate, tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

COLZA E SOIA

PRODOTTI: COLZA (0170000) E SOIA (0350000)

ART. CS54 DECORRENZA E SCADENZA DELLA GARANZIA

NOTA BENE:

Fermo quanto previsto all'art. CG2 "Pagamento del premio - garanzie prestate - decorrenza e scadenza della garanzia", la garanzia decorre dall'Emergenza e cessa:

per il prodotto SOIA

- per l'avversità Grandine: il 31 ottobre per primo raccolto, il 20 novembre per secondo raccolto;
- per l'avversità Vento Forte:
 - il 31 ottobre per il primo raccolto, il 10 novembre per secondo raccolto ad eccezione dei casi in cui il vento forte superi il 9° grado della scala Beaufort (Burrasca Forte: velocità di almeno 20,8 m/s o 75 Km/h);
 - Per l'evento di almeno il 9° grado della scala Beaufort (Burrasca Forte: velocità di almeno 20.8 m/s o 75 Km/h) la garanzia cessa alla raccolta e comunque alle ore 12,00 del 10 novembre per il primo raccolto e alle ore 12,00 del 20 novembre per il secondo raccolto.
- per le avversità diverse dalla Grandine e dal Vento Forte: all'inizio della fase fenologica R8 (maturazione piena), intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita o produzione assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico.

Per il prodotto COLZA

- per l'avversità vento forte, 20 giorni prima della raccolta.

ART. CS55 MASSIMA RESA ASSICURABILE PER ETTARO TIPOLOGIE DI POLIZZA R6-R9

A deroga dell'art. CG10 "Oggetto della garanzia" della definizione di produzione (resa), la resa massima assicurabile per ettaro non può essere superiore a:

ZONA	Tipologia di terreno	Soia primo raccolto irriguo (umidità 14%)	Soia primo raccolto non irriguo (umidità 14%)	Soia secondo raccolto (semina successiva al 20/6) irriguo (umidità 14%)	Soia secondo raccolto (semina successiva al 20/6) non irriguo (umidità 14%)
		q.li/ha	q.li/ha	q.li/ha	q.li/ha
1	Sabbiosa, franco sabbiosa, limosa	35	30	20	15
	Franco, franco limosa, franco sabbiosa argillosa, franco argillosa	40	35	25	20
	Argillosa, argillosa sabbiosa, argillosa limosa	45	40	30	25
2 - 3	Sabbiosa, franco sabbiosa, limosa	25	20	15	10
	Franco, franco limosa, franco	30	25	20	15

	sabbiosa argillosa, franco argillosa				
	Argillosa, argilloso sabbiosa, argilloso limosa	35	30	25	20

N.B.1: il terreno ricco di scheletro è equiparato al sabbioso;

N.B.2: per la Zona 1, i terreni collinari o pedemontani (oltre i 150 m s.l.m.), i limiti di produzione assicurata devono intendersi quelli previsti per le Zone 2 e 3.

ZONA	Tipologia di terreno	Colza semina autunnale (Ante 31/12)	Colza semina primaverile (Post 31/12)
		q.li/ha	q.li/ha
1	Sabbiosa, franco sabbiosa, limosa	20	10
	Franco, franco limosa, franco sabbiosa argillosa, franco argillosa	25	15
	Argillosa, argillosa sabbiosa, argillosa limosa	30	20
2 - 3	Sabbiosa, franco sabbiosa, limosa	20	10
	Franco, franco limosa, franco sabbiosa argillosa, franco argillosa	25	15
	Argillosa, argilloso sabbiosa, argilloso limosa	30	20

N.B.1: il terreno ricco di scheletro è equiparato al sabbioso;

N.B.2: per la Zona 1, i terreni collinari o pedemontani (oltre i 150 m s.l.m.), i limiti di produzione assicurata devono intendersi quelli previsti per le Zone 2 e 3.

GIRASOLE

PRODOTTO: GIRASOLE (0660000), GIRASOLE DA SEME DA RIPRODUZIONE (1660000), GIRASOLE DA BIOMASSA (1680000)

ART. CS56 SCADENZA DELLA GARANZIA

NOTA BENE:

Fermo quanto previsto all'art. CG2 "Pagamento del premio - garanzie prestate - Decorrenza e scadenza della garanzia" e a parziale deroga dell'art. CS42 "Decorrenza e scadenza della garanzia", **per tutte le avversità ad esclusione della grandine**, la garanzia cessa alla fase di riempimento seme, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita o produzione assicurata raggiunga o ecceda il predetto stadio fenologico.

Limitatamente all'avversità vento forte se la velocità del vento risulta uguale o superiore al 9° grado della scala Beaufort (20,8 m/s o 75 Km/h). la garanzia cessa alla fase di maturazione di raccolta

ART. CS57 MASSIMA RESA ASSICURABILE PER ETTARO TIPOLOGIE DI POLIZZA R6-R9

A parziale deroga dell'art. CG10 "Oggetto della garanzia" e della definizione di **produzione (resa)**, la **resa massima assicurabile per ettaro non può essere superiore a 40 quintali**.

LEGUMINOSE DA CONSUMO FRESCO E DA INDUSTRIA

TIPOLOGIA DI POLIZZA R3-R9

PRODOTTI: CECI (0310000), FAGIOLI (0210000), FAGIOLI DA INDUSTRIA (0220000), FAGIOLI SECCHI (0230000), FAGIOLI SECCHI NANI (4190000), FAGIOLI SECCHI RAMPICANTI (4200000), FAGIOLINI (0240000), FAGIOLINI DA INDUSTRIA (4210000), FAVA (0320000), FAVA SECCA (4230000), FAVINO (6320000), LENTICCHIE (0330000), LUPINI (0340000), PISELLI (0260000), PISELLO PROTEICO (2270000), PISELLI SECCHI (0270000)

ART. CS58 DECORRENZA E SCADENZA DELLA GARANZIA

NOTA BENE:

Fermo quanto previsto all'art. CG2 "*Pagamento del premio - garanzie prestate - decorrenza e scadenza della garanzia*", e all'art. CS42 "*Decorrenza e scadenza della garanzia*", la garanzia decorre non prima delle ore 12.00 del 1° marzo per il Pisello e del 1° aprile per le altre colture.

A parziale modifica e integrazione dell'art. CG2 "*Pagamento del premio - garanzie prestate - decorrenza e scadenza della garanzia*", per le seguenti avversità:

- Sbalzo termico ed Eccesso di pioggia: la garanzia cessa a maturazione di raccolta e comunque non oltre le ore 12.00 del 31 ottobre;
- Siccità: la garanzia cessa alla fine della fase fenologica di ingrossamento dei baccelli.

ART. CS59 OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA E PRODOTTI ASSICURATI

Si intendono in garanzia le produzioni di Fagioli, Fagiolini, Fava, Favino, Piselli, Ceci, Lenticchie e Lupini destinate al consumo fresco o alla produzione di surgelati, inscatolati e altre trasformazioni conserviere, o come seme secco. Pertanto, **ai fini dell'operatività della garanzia dev'essere indicata nella polizza assicurativa la destinazione del prodotto: industria conserviera, consumo fresco, seme.**

Per le produzioni soggette a più cicli vegetativi le rese ordinarie devono essere riferite ai determinati cicli produttivi (primaverile, estivo, invernale). In caso di omessa segnalazione le date di semina o di trapianto si intenderanno riferite convenzionalmente ad una medesima epoca.

Nel caso in cui, a seguito dei danni causati dalle avversità in garanzia, il prodotto non potesse avere la destinazione dichiarata, la valutazione del danno qualitativo, sul prodotto residuo, sarà effettuata tenendo conto della possibile destinazione industriale o a seme secco.

ART. CS60 QUANTIFICAZIONE DEL DANNO TIPOLOGIA DI POLIZZA R9

NOTA BENE:

A parziale deroga di quanto previsto all'art. CG17 "*Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno*" **la quantificazione del danno deve essere eseguita per l'intera produzione assicurata ubicata nel medesimo comune**, in base ai quantitativi assicurati e ai prezzi unitari dichiarati nella polizza assicurativa.

PICCOLI FRUTTI

PRODOTTI: FRAGOLE, FRAGOLONI, FRAGOLONI RIFIORENTI, FRAGOLINE DI BOSCO (067A000-067C000), MORE (5510000-551C000), RIBES (0680000-068C000), UVA SPINA (1930000-193C000), LAMPONI (1160000-116C000), MIRTILLI (5500000-550C000) E ALTRI PICCOLI FRUTTI

ART. CS61 DECORRENZA E SCADENZA DELLA GARANZIA

NOTA BENE:

Fermo quanto previsto all'art. CG2 *"Pagamento del premio - garanzie prestate - Decorrenza e scadenza della garanzia"* e a parziale deroga dell'art. CS42 *"Decorrenza e scadenza della garanzia"*, la garanzia ha comunque inizio dall'emissione degli steli fiorali, si estingue in rapporto alla graduale raccolta del prodotto e cessa comunque alle ore 12.00 del 15 ottobre.

ART. CS62 OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA

Per ogni appezzamento assicurato, **ai fini dell'operatività della garanzia, deve essere indicata nel contratto la fioritura della specie (unifera o rifiorente), lo stato dell'apparato radicale al momento del trapianto (a radice nuda o con zolla) e la data del trapianto stesso.**

L'assicurazione è operante solo per gli impianti specializzati in fase di piena produzione, salvo quanto sotto previsto, coltivati secondo i criteri di buona agricoltura purché non siano stati colpiti da danni precedenti, sia di carattere atmosferico che patologico, salvo autorizzazione della Società secondo quanto previsto dalle Condizioni Generali e Speciali di assicurazione.

Si intende assicurata anche la produzione coperta da impianti di difesa attiva in piena efficienza, e operanti secondo la prassi di buona agricoltura prevista nella zona e precisamente:

- impianti antibrina, compresi in garanzia i danni provocati dalle avversità assicurate derivanti dal malfunzionamento (inefficacia) degli impianti di protezione non imputabile a negligenza dell'Assicurato;
- impianti antigrandine (reti), antipioggia (teli), tunnel;

le reti e i teli devono essere stesi per i prodotti piccoli frutti dalla decorrenza della garanzia. Qualora questa prescrizione non venga rispettata, la garanzia per le avversità atmosferiche Eccesso di pioggia e Grandine non sarà operante.

Sono compresi in garanzia anche i danni provocati al prodotto assicurato dall'impianto stesso nel caso questi sia danneggiato dalle avversità oggetto di copertura assicurativa.

L'esistenza degli impianti di difesa attiva deve risultare dalla polizza assicurativa.

PRODOTTI: FRAGOLE, FRAGOLONI, FRAGOLONI RIFIORENTI, FRAGOLINE DI BOSCO (067A000)

ART. CS63 DANNO DI QUALITÀ TIPOLOGIA DI POLIZZA R3

Come previsto all'art. CG17 *"Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno"*, dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità sarà calcolato sul prodotto residuo in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Tabella danno di qualità convenzionale "A"

CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
A) Illesi;	0
B) Lesioni di lieve estensione e/o di lieve profondità; deformazioni lievi;	25
C) Lesioni di media estensione e/o di media profondità; deformazioni medie;	60
D) Lesioni di notevole estensione e/o di notevole profondità; deformazioni gravi.	90

PRODOTTI: FRAGOLE, FRAGOLONI, FRAGOLONI RIFIORENTI, FRAGOLINE DI BOSCO (067C000), MORE (551C000) RIBES (068C000), UVA SPINA (193C000), LAMPONI (116C000), MIRTILLI (550C000) E ALTRI PICCOLI FRUTTI

ART. CS64 DANNO DI QUALITÀ TIPOLOGIA DI POLIZZA R9

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità **sarà convenzionalmente calcolato** sul prodotto residuo, **in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti**:

Tabella danno di qualità convenzionale "C"

Classe di danno	Descrizione	% danno di qualità
A)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I), di aspetto brillante, devono presentare forma, calibro e la colorazione tipici della varietà. Fanno parte anche i frutti che, a seguito delle avversità atmosferiche coperte da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione (piccola zona bianca non superiore a 1/10 della superficie totale del frutto), lievi segni superficiali di pressione.	0
B)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe A). Sono ammessi anche i frutti che a seguito delle avversità atmosferiche coperte da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di colorazione (piccola zona bianca non superiore a 1/5 della superficie totale del frutto), lievi ammaccature secche.	35
C)	I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi: A) e B) e destinati, causa gli eventi atmosferici coperti da garanzia solo alla trasformazione industriale.	70

N.B.: frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti alle avversità atmosferiche assicurate, e comunque tali da non poter essere destinati alla trasformazione industriale, saranno valutati solo agli effetti del danno di quantità.

MAIS

PRODOTTI: MAIS DA GRANELLA (0050000-005A000), MAIS DA INSILAGGIO (007A000), MAIS DA BIOMASSA (305A000), MAIS DA SEME (105A000), MAIS DOLCE (205A000)

ART. CS65 OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA E PRODOTTI ASSICURATI

- **MAIS DA GRANELLA**

La garanzia riguarda le coltivazioni di mais ibridi per uso alimentare umano o animale.

- **MAIS DA INSILAGGIO – MAIS DA BIOMASSA**

La garanzia riguarda la pianta intera raccolta a maturazione cerosa.

- **MAIS DA SEME**

La **garanzia** riguarda le coltivazioni di mais ibridi destinati alla produzione di seme mediante incrocio e secondo determinati rapporti di coltivazione; essa **si riferisce al solo prodotto delle piante femminili portaseme, oggetto dell'incrocio.**

La descrizione del prodotto assicurato **deve essere completata con l'indicazione delle varietà coltivate, del rapporto di coltivazione fra le piante maschili impollinanti e quelle femminili portaseme, del cui prodotto si garantisce la copertura, e della data di semina di ciascuna partita.**

- **MAIS DOLCE**

La garanzia riguarda le coltivazioni di mais ibridi destinati alla produzione di cariossidi di "mais dolce" per uso alimentare umano.

ART. CS66 DECORRENZA E SCADENZA DELLA GARANZIA

NOTA BENE:

Fermo quanto previsto all'art. CG2 **"Pagamento del premio - garanzie prestate - decorrenza e scadenza della garanzia"** e a parziale deroga dell'art. CS42 **"Decorrenza e scadenza della garanzia"**, la garanzia non può decorrere prima dell'Emergenza e comunque non prima delle ore 12.00 del 1° aprile.

Limitatamente all'avversità Siccità, la garanzia decorre dall'inizio della fase fenologica **"seconda sottofase di levata"**, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico e cessa:

- per il Mais da granella, da insilaggio, da biomassa e da seme: alla fine della fase fenologica di maturazione cerosa, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico o anche prima se il prodotto è stato raccolto;
- per il Mais dolce: alla fine della fase fenologica di maturazione lattea intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico.

Limitatamente all'avversità Vento forte, con l'eccezione degli eventi uguali o superiori al 9° grado della scala Beaufort (20,8 m/s o 75 Km/h) la garanzia cessa:

- 1) per il Mais da granella e da seme: all'inizio della fase di maturazione farinosa, in cui la cariosside assume l'aspetto definitivo della cultivar e compare il "punto nero" che chiude i collegamenti tra la

cariosside e la pianta, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiunga o ecceda il predetto stadio fenologico o anche prima se il prodotto è stato raccolto;

- 2) **per il Mais da insilaggio e da biomassa:** alla fine della fase di maturazione cerosa, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiunga o ecceda il predetto stadio fenologico o anche prima se il prodotto è stato raccolto;
- 3) **per il Mais dolce:** alla fine della fase di maturazione latte, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiunga o ecceda il predetto stadio fenologico o anche prima se il prodotto è stato raccolto.

Per l'evento di almeno il 9° grado della scala Beaufort (Burrasca Forte: velocità di almeno 20,8 m/s o 75 Km/h) la garanzia cessa alla raccolta e comunque alle ore 12,00 del 10 novembre.

Limitatamente all'avversità Eccesso di pioggia, la garanzia cessa alla fine della fase fenologica di maturazione cerosa intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita o produzione assicurata raggiunga o ecceda il predetto stadio fenologico o anche prima se il prodotto è stato raccolto e comunque non oltre le ore 12:00 del 15 ottobre.

ART. CS67 MASSIMA RESA ASSICURABILE PER ETTARO TIPOLOGIE DI POLIZZA R6-R9

A parziale deroga dell'art. CG10 "Oggetto della garanzia" e della definizione di **produzione (resa)**, la resa massima assicurabile per ettaro non può essere superiore a:

ZONA	Tipologia di terreno	Mais da granella (14% di umidità)		Mais da insilaggio		Mais dolce	
		x100kg)/ha	(x100kg)/ha	(x100kg)/ha	(x100kg)/ha	(x100kg)/ha	(x100kg)/ha
		IRRIGUO	NON IRRIGUO	IRRIGUO	NON IRRIGUO	IRRIGUO	NON IRRIGUO
1	• Sabbiosa, franco sabbiosa, limosa	125	70	500	300	170	110
	• Franco, franco limosa, franco sabbiosa argillosa, franco argillosa.	130	80	600	350	170	110
	• Argillosa, argillosa sabbiosa, argillosa limosa	135	90	600	350	170	110
2 - 3	• Sabbiosa, franco sabbiosa, limosa	110	60	350	200	150	100
	• Franco, franco limosa, franco sabbiosa argillosa, franco argillosa	115	60	400	250	150	100
	• Argillosa, argilloso sabbiosa, argilloso limosa	130	70	550	300	170	110

N.B.1: il terreno ricco di scheletro è equiparato al sabbioso;

N.B.2: Per la Zona 1, i terreni collinari o pedemontani (oltre i 150 m s.l.m.), i limiti di produzione assicurata devono intendersi quelli previsti per le Zone 2 e 3.

ART. CS68 OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA PER COLTIVAZIONE IRRIGUA E NON IRRIGUA TIPOLOGIE DI POLIZZA R6-R9

Nella polizza assicurativa, ai fini dell'operatività della garanzia, l'Assicurato deve indicare se le colture assicurate sono irrigue o no, ai sensi delle definizioni di Polizza.

Nel caso in cui la partita, indicata nella polizza assicurativa come coltivazione irrigua, non usufruisce anche parzialmente degli interventi irrigui necessari per produrre le quantità di prodotto dichiarate, dovrà essere considerata agli effetti della resa assicurata come coltura **NON IRRIGUA**.

Per le colture irrigue la perdita di produzione conseguente all'avversità Siccità, è risarcibile esclusivamente a seguito di:

- 1) esaurimento di invasi o bacini artificiali dovuto a insufficienti precipitazioni;
- 2) provvedimenti formalizzati e certificati dai Consorzi di bonifica/irrigui che riducano o impediscano l'irrigazione a seguito di insufficienti precipitazioni.

PRODOTTI: MAIS DA GRANELLA (005A000), MAIS DA INSILAGGIO (007A000), MAIS DA BIOMASSA (305A000), MAIS DA SEME (105A000), MAIS DOLCE (205A000)

ART. CS69 DANNO DI QUALITÀ

Esclusivamente se l'opzione è riportata sulla polizza assicurativa, in relazione ai disposti dell'art. CG10 "Oggetto della garanzia", il danno di qualità è esteso all'avversità Grandine, la cui valutazione, dopo aver accertato il danno per perdita di quantità, è CONVENZIONALMENTE effettuata sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella:

Tabella danno di qualità convenzionale "A" - MAIS DA GRANELLA

Percentuale perdita di quantità	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
Coefficiente di danno di qualità sul prodotto residuo	0	5	6	8	10	12	15	18	20

Per i coefficienti non previsti si opera secondo interpolazione.

Tabella danno di qualità convenzionale "A" - MAIS DA INSILAGGIO E BIOMASSA

Percentuale perdita di quantità della spiga	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
Coeff. di danno di qualità sul prodotto residuo	0	8	16	24	32	40	48	56	64

Per i coefficienti non previsti si opera secondo interpolazione.

Tabella danno di qualità convenzionale "A" - MAIS DA SEME

Percentuale perdita di quantità	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
Coeff. di danno di qualità sul prodotto residuo	0	2	4	10	15	20	30	40	50

Per i coefficienti non previsti si opera secondo interpolazione.

N.B.: Per il Mais da seme il danno di qualità è riconosciuto solo per le avversità che si verificano nei trenta giorni che precedono e seguono la fioritura.

Tabella danno di qualità convenzionale "A" - MAIS DOLCE

Percentuale perdita di quantità	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
Coefficiente di danno di qualità sul prodotto residuo	0	3	5	15	20	30	40	50	60

Per i coefficienti non previsti si opera secondo interpolazione.

MELANZANA

PRODOTTO: MELANZANA (058A000-058C000)

ART. CS70 DECORRENZA E SCADENZA DELLA GARANZIA

NOTA BENE:

Fermo restando quanto previsto all'art. CG2 "Pagamento del premio decorrenza - garanzie prestate - scadenza della garanzia", la garanzia decorre ad attecchimento avvenuto, e si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto assicurato e, comunque, a parziale deroga dell'art. CS42 "Decorrenza e scadenza della garanzia" gli scaglioni e le relative percentuali di valore assicurato da considerare fuori rischio sono CONVENZIONALMENTE stabiliti come segue:

Giorni dal trapianto	Raccolto progressivo e relative % di prodotto asportato	% minima di prodotto convenzionalmente considerato fuori rischio al termine di ogni raccolta (*)
100	I 20	20
120	II 30	50
135	III 30	80
150	IV 20	100

(*) Per i giorni di trapianto intermedi, non indicati nella tabella, si calcolano i relativi valori interpolati.

ART. CS71 OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA

Ai fini dell'operatività della garanzia, sulla polizza assicurativa, per ciascuna partita, deve essere indicata la data del trapianto.



Limitatamente alle tipologie di polizza R6 ed R9, l'assicurazione è prestata esclusivamente per le colture irrigue.

PRODOTTO: MELANZANA (058A000)

ART. CS72 DANNO DI QUALITÀ TIPOLOGIA DI POLIZZA R3

Come previsto all'art. CG17 "Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno", dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità sarà calcolato sul prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Tabella danno di qualità convenzionale "A"

CLASSIFICAZIONI DEL DANNO		% danno
A)	Fiori (*) e frutti illesi;	0
B)	Incisioni all'epicarpo;	10
C)	Incisioni lievi al mesocarpo con compressioni marcate; deformazioni leggere;	25
D)	Incisioni medie al mesocarpo; deformazioni medie;	45
E)	Incisioni profonde al mesocarpo; deformazioni;	75

F) Deformazioni molto gravi.	90
------------------------------	----

(*) Si considerano solo i fiori destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

PRODOTTO: MELANZANA (058C000)

ART. CS73 DANNO DI QUALITÀ TIPOLOGIA DI POLIZZA R6-R9

Il danno di qualità sarà calcolato sul prodotto residuo in relazione alla valutazione dell'effettiva perdita delle caratteristiche della produzione in base alla seguente tabella convenzionale:

Tabella danno di qualità convenzionale "C"

Classe di danno	Descrizione	% danno di qualità
A)	Le bacche di questa classe devono essere di buona qualità e presentare le caratteristiche della varietà. Inoltre, devono essere esenti da bruciature da sole. Fanno parte anche le bacche che, a seguito delle avversità atmosferiche coperte da garanzia, presentano: - lieve difetto di forma; - lieve decolorazione della base; - lievi ammaccature e/o lievi lesioni cicatrizzate di superficie totale non superiore a 3 cm ² .	0
B)	Le bacche di questa classe devono comprendere le melanzane che non possono essere comprese nella classe A), ma che corrispondono alle caratteristiche minime sopra definite. Fanno parte anche le bacche che, a seguito delle avversità atmosferiche coperte da garanzia, presentano: - difetti di forma; - difetti di colorazione; - lievi scottature da sole di superficie non superiore a 4 cm ² ; - difetti cicatrizzati della buccia, di superficie non superiore a 4 cm ² .	40
C)	Le bacche di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi: A) e B) causa le avversità atmosferiche coperte da garanzia.	80

N. B.: I fiori, destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile, persi, le bacche distrutte (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentino fenomeni di marcescenza evidente e/o alterazioni conseguenti alle avversità atmosferiche assicurate, tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, **vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.**

PEPERONE

PRODOTTO: PEPERONE (059A000-059C000)

ART. CS74 DECORRENZA E SCADENZA DELLA GARANZIA

NOTA BENE:

Fermo quanto previsto all'art. CG2 *"Pagamento del premio - garanzie prestate - decorrenza e scadenza della garanzia"*, la garanzia decorre:

- dall'Emergenza in caso di semina;
- dall'Attecchimento avvenuto, in caso di trapianto con piantine a radice nuda o con zolla.

La garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto assicurato e, comunque, a parziale deroga dell'art. CS42 *"Decorrenza e scadenza della garanzia"*, per la produzione a ciclo estivo, la garanzia cessa alle ore 12.00 del 15 ottobre e, per la produzione a ciclo autunnale (trapianto dal 1° luglio in poi), la garanzia cessa alle ore 12.00 del 30 novembre.

ART. CS75 OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA

Ai fini dell'operatività della garanzia, sulla polizza assicurativa per ciascuna partita, deve essere indicata la data della semina o del trapianto.



Limitatamente alle tipologie di polizza R6 ed R9, l'assicurazione è prestata esclusivamente per le colture irrigue.

PRODOTTO: PEPERONE (059A000)

ART. CS76 DANNO DI QUALITÀ TIPOLOGIA DI POLIZZA R3

Come previsto all'art. CG17 *"Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno"*, dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità sarà calcolato sul prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Tabella danno di qualità convenzionale "A"

CLASSIFICAZIONI DEL DANNO		% danno
A)	Fiori (*) e frutti illesi; segni di percossa allo strato cuticolare con decolorazioni punteggianti lievi, senza compressione dei tessuti;	0
B)	Percosse all'esocarpo con compressioni leggere; frutti lievemente deformati;	15
C)	Percosse al mesocarpo con compressioni marcate; frutti mediamente deformati;	35
D)	Più percosse al mesocarpo con compressioni marcate ed estese; incisioni e lacerazioni passanti e non il tessuto carnoso; frutti gravemente deformati.	60

(*) Si considerano solo i fiori destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

N.B.1: per incisione si deve intendere anche l'effetto della screpolatura provocato dall'evento assicurato;

N.B.2: nel caso di danno da decolorazione si deve intendere:

- LIEVE quando la superficie interessata dall'evento non è superiore a 2 cm²; 1 cm² per le decolorazioni punteggianti;
- MEDIA quando la superficie interessata dall'evento è superiore a 2 cm²; 1 cm² per le decolorazioni punteggianti.

PRODOTTO: PEPERONI (059C000)**ART. CS77 DANNO DI QUALITÀ TIPOLOGIA DI POLIZZA R6-R9**

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità sarà calcolato sul prodotto residuo in relazione alla valutazione dell'effettiva perdita delle caratteristiche della produzione e in base alla seguente **tabella convenzionale**:

Tabella danno di qualità convenzionale "C"

Classe di danno	Descrizione	% danno di qualità
A)	Le bacche di questa classe devono essere di buona qualità e presentare le caratteristiche della varietà e/o del tipo commerciale per quanto concerne lo sviluppo, la forma e il colore, tenuto conto del grado di maturazione. A seguito delle avversità coperte da garanzia devono risultare consistenti, praticamente esenti da macchie, il peduncolo può essere leggermente danneggiato o tagliato, purché il calice risulti integro.	0
B)	Le bacche di questa classe devono corrispondere alle caratteristiche minime sopra definite, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe A). Sono ammesse anche le bacche che, a seguito delle avversità atmosferiche coperte da garanzia presentino: difetti di forma e di sviluppo, scottature prodotte dal sole o leggere lesioni cicatrizzate che non superino 2 cm di lunghezza nel caso di difetti di forma allungata e 1 cm ² di superficie totale per gli altri difetti, leggere screpolature secche e superficiali, la cui lunghezza non superi in totale i 3 cm. Le bacche possono essere meno sode senza che vi sia avvizzimento. Il peduncolo può essere danneggiato o tagliato.	35
C)	Le bacche di questa classe di danno devono essere di qualità, con danni tali da non poter rientrare nelle precedenti classi A), B) e destinati, causa le avversità atmosferiche coperte da garanzia, unicamente alla trasformazione industriale.	75

I fiori* e i frutti persi, distrutti che presentino fenomeni di marcescenza evidente, raggrinzimento, depigmentazione della bacca per una superficie superiore ad 1/4 conseguenti alle avversità atmosferiche assicurate, tali da azzerare il loro valore intrinseco, **vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità**.

*Si considerano solo i fiori destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

PATATA

PRODOTTO: PATATA DA INDUSTRIA (0180000-018C000)

ART. CS78 DECORRENZA E SCADENZA DELLA GARANZIA

NOTA BENE:

A parziale deroga di quanto previsto all' art. CG2 "*Pagamento del premio - garanzie prestate - decorrenza e scadenza della garanzia*", la garanzia decorre dall'Emergenza e cessa alle ore 12.00 del 31 agosto per le varietà precoci e del 30 settembre per le tardive. La garanzia Vento forte cessa all'inizio della fase di ingiallimento dell'apparato fogliare che indica la fase di raccolta dei tuberi.

ART. CS79 OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA

L'assicurazione è prestata per le coltivazioni destinate alla produzione di Patata da industria come stabilito dal 'Contratto Quadro Nazionale per le Patate destinate alla trasformazione industriale'.

In caso di mancato ritiro di prodotto da parte dell'industria con cui è stipulato il contratto di trasformazione, l'Assicurato è comunque tenuto a garantire allo stesso prodotto condizioni di stoccaggio adeguate e ricercare canali alternativi di mercato.

La presente assicurazione vale esclusivamente per le colture irrigue.

PRODOTTO: PATATA DA INDUSTRIA (018C000)

ART. CS80 DANNO DI QUALITÀ TIPOLOGIA DI POLIZZA R9

Il danno di qualità è **convenzionalmente** calcolato sul prodotto residuo, in relazione alle fasce di qualità definite dal 'Contratto Quadro Nazionale per le Patate destinate alla trasformazione industriale' annuale, in base ai seguenti coefficienti:

Tabella danno di qualità convenzionale "C" – Patata da Industria

FASCIA	DANNO %
A - B – B1	0
C	30

N.B.: FASCIA "A" Patate idonee alla produzione di "chips".

FASCIA "B" - "B1" Patate idonee alla produzione di "sticks".

FASCIA "C" Patate idonee alla produzione di fiocco/purè.

PRODOTTO: PATATA DA CONSUMO FRESCO (0180000-018C000)

ART. CS81 DECORRENZA E SCADENZA DELLA GARANZIA

NOTA BENE:

A parziale deroga di quanto previsto all' art. CG2 "*Pagamento del premio - garanzie prestate - decorrenza e scadenza della garanzia*", la garanzia decorre dall'Emergenza, e cessa alle ore 12.00 del 31 luglio per le varietà precoci e alle ore 12.00 del 10 ottobre per le varietà tardive. La garanzia Vento forte cessa all'inizio della fase di ingiallimento dell'apparato fogliare che indica la fase di raccolta dei tuberi.

ART. CS82 OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA

Cattolica Assicurazioni è un marchio commerciale di Generali Italia S.p.A. - Sede Legale: Magliano Veneto (TV), Via Marocchessa, 14, CAP 31021 - Tel. 041.5492111 - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i. v. - Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi www.cattolica.it, PEC: cattolica@pec.generaligroup.com

L'assicurazione è prestata per le coltivazioni destinate alla produzione di Patata da consumo fresco. **In caso di mancato ritiro di prodotto da parte degli enti con cui è stipulato il contratto di conferimento, l'Assicurato è comunque tenuto a garantire allo stesso prodotto condizioni di stoccaggio adeguate e ricercare canali alternativi di mercato.**

PRODOTTO: PATATA DA CONSUMO FRESCO (018C000)

ART. CS83 DANNO DI QUALITÀ TIPOLOGIA DI POLIZZA R9

Premesso che **in nessun caso la Società pagherà un importo superiore al 50% delle somme assicurate alle singole partite per danni imputabili alla sola perdita di resa in termini qualitativi**, dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità è convenzionalmente valutato, sul prodotto residuo, in base alle classificazioni e relativi coefficienti riportati nella tabella che segue:

Tabella danno di qualità convenzionale "C" – Patata da Consumo Fresco

Classe di danno	Descrizione	% danno di qualità
A)	I tuberi di questa classe di danno devono essere di buona qualità. Devono presentare una morfologia uniforme, essere sodi, non germogliati, esenti da imperfezioni esterne e interne e da marciume secco e umido. Non devono presentare addolcimento da gelo, vetrosità e inverdimento. Fanno parte di questa classe i tuberi che: - presentano un calibro minimo di 45 mm e massimo di 75 mm; - sono privi di screpolature, lesioni, maltrattamenti; - sono privi di deformazioni o con deformazione appena accennata.	0
B)	I tuberi di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile. Devono presentare una morfologia uniforme, essere sodi, non germogliati, esenti da marciume secco e umido. Non devono presentare vetrosità e addolcimento da gelo. Fanno parte di questa classe i tuberi di tutte le tipologie varietali, esenti da qualsiasi imperfezione interna o esterna che possa influire sulla commerciabilità del prodotto e che presentano un calibro compreso fra: - 28 mm e 45 mm nonché quelli di calibro superiore a 75 mm; Sono ammessi i tuberi di cui alla classe A) che presentano lievi difetti di forma, lievi difetti di sviluppo, lievi difetti di colorazione non superiori: - a 5 mm di profondità per le screpolature e/o lesioni; - al 10% della superficie totale del tubero per inverdimento; - al 20% del volume totale del tubero per deformazioni.	35
C)	I tuberi di questa classe devono essere di qualità mercantile e presentare imperfezioni esterne e interne, difetti di sviluppo e colorazione importanti superiori: - a 5 mm di profondità per screpolature e/o lesioni; - tra il 10 e il 30% della superficie totale del tubero per inverdimento; - tra il 20 e il 50% del volume totale del tubero per deformazioni.	50
D)	I tuberi di questa classe presentano caratteristiche tali da non poter rientrare nelle precedenti classi A), B), C) e destinati pertanto alla trasformazione industriale.	85

POMODORO

TUTTE LE TIPOLOGIE DI POLIZZA

PRODOTTO: POMODORO DA INDUSTRIA (008A000-009A000), POMODORO DA CONSUMO FRESCO (010A000), POMODORINO ALTRE LAVORAZIONI (998A000)

ART. CS84 DECORRENZA E SCADENZA DELLA GARANZIA

NOTA BENE:

Fermo quanto previsto all'art.CG 2 "*Pagamento del premio - garanzie prestate - decorrenza e scadenza della garanzia*" e all'art. CS42 "*Decorrenza e scadenza della garanzia*", la garanzia ha comunque inizio non prima delle ore 12.00 del 1° aprile e cessa alle ore 12.00 del 120° giorno dal trapianto del prodotto e comunque alle ore 12.00 del 30 settembre.

ART. CS85 OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA

L'assicurazione è prestata per le coltivazioni destinate alla produzione di Pomodoro da consumo fresco, pelati, concentrati e altre trasformazioni conserviere.

Per Pomodoro da consumo fresco si intendono e si considerano in garanzia **solo ed esclusivamente le produzioni provviste di tutori a sostegno delle piante stesse.**

Ai fini dell'operatività della garanzia, sulla polizza assicurativa per ciascuna partita deve essere indicata la data della semina o del trapianto.

ART. CS86 DANNO DI QUALITÀ

La garanzia riguarda il prodotto mercantile destinato alla produzione di pelati, concentrati e altre trasformazioni conserviere e pomodoro da consumo fresco. Come previsto all'art. CG17 "*Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno*", dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità sarà calcolato sul prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti riportati nelle distinte tabelle che seguono, precisando che per fiori (*) si considerano solo quelli atti alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

Tabella danno di qualità convenzionale "A" – Pomodoro da Pelati (008A000)

CLASSIFICAZIONI DEL DANNO		% danno
A)	Fiori (*) e bacche illese; segni di percossa con depigmentazione dell'epidermide;	0
B)	Qualche ammaccatura; lesioni cicatrizzate all'epicarpo; deformazioni leggere;	15
C)	Più ammaccature; lesioni non cicatrizzate all'epicarpo; lesioni lievi al mesocarpo; deformazioni medie;	40
D)	Lesioni medie al mesocarpo; deformazioni gravi;	65
E)	Lesioni profonde al mesocarpo.	80

Tabella danno di qualità convenzionale "A" - Pomodoro da Concentrati e altre Trasformazioni Conserviere (009A000) – Pomodorino altre lavorazioni (998A000)

CLASSIFICAZIONI DEL DANNO		% danno
A)	Fiori (*) e bacche illesi; qualche ammaccatura; segni di percossa con depigmentazione dell'epidermide; deformazioni leggere;	0
B)	Lesioni cicatrizzate all'epicarpo;	5
C)	Più ammaccature; lesioni non cicatrizzate all'epicarpo; lesioni lievi al mesocarpo; deformazioni medie;	20
D)	Lesioni medie al mesocarpo; deformazioni gravi;	55
E)	Lesioni profonde al mesocarpo.	70

Tabella danno di qualità convenzionale "A" – Pomodoro da consumo fresco (010A000)

CLASSIFICAZIONI DEL DANNO		% danno
A)	Fiori (*) e bacche illesi; segni di percossa con depigmentazione dell'epidermide;	0
B)	Qualche ammaccatura; lesioni cicatrizzate all'epicarpo;	20
C)	Più ammaccature; lesioni non cicatrizzate all'epicarpo;	40
D)	Lesioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere;	65
E)	Lesioni medie al mesocarpo; deformazioni medie;	80
F)	Lesioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi.	90

RISO

PRODOTTO: RISO (0040000-004A000) E RISO INDICA (9040000-904A000)

ART. CS87 DECORRENZA E SCADENZA DELLA GARANZIA

NOTA BENE:

Fermo quanto previsto dall'art. CG2 "Pagamento del premio - garanzie prestate - decorrenza e scadenza della garanzia" e dall'art. CS42 "Decorrenza e scadenza della garanzia", la garanzia, limitatamente all'avversità Vento forte:

- decorre dall'emissione della terza foglia, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita o produzione assicurata raggiunga o ecceda il predetto stadio fenologico, e comunque non prima delle ore 12.00 del 15 maggio;
- cessa all'inizio della fase di maturazione cerosa, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita o produzione assicurata raggiunga o ecceda il predetto stadio fenologico, oppure alla fase di maturazione di raccolta se la velocità del vento risulta uguale o superiore al 9° grado della scala Beaufort (20,8 m/s o 75 Km/h).

ART. CS88 AVVERSITÀ SBALZO TERMICO

In deroga a quanto indicato nella definizione dell'avversità Sbalzo termico, per tale avversità sono risarcibili esclusivamente i danni conseguenti agli abbassamenti di temperatura al di sotto dei 13 gradi centigradi, verificatisi per due giorni consecutivi nel periodo compreso tra il 15 luglio e il 20 agosto che abbiano causato sterilità. Sono esclusi i danni da sterilità manifestatesi a seguito di altre cause (fitopatie, eccesso di fertilizzazione, caratteristiche varietali, ecc.).

ART. CS89 AVVERSITÀ ECCESSO DI PIOGGIA

Per la tipologia di polizza R3 la garanzia Eccesso di pioggia potrà essere sostituita con la garanzia Sbalzo termico.

ART. CS90 OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA

Riso Indica, lungo B)

Per caratteristiche agronomiche proprie, gli appezzamenti coltivati con le varietà di Riso di tipo INDICA e varietà assimilabili: Albatros – Adelio – Apollo – Arsenal – Artemide – Artiglio – Artico – Asia – Brezza – Cadet – Centro – CL26 – CL46 – CL71 – CL80 – CL XL 745 – Condor – Corimbo – CR LB1 – Ecco63 – Elettra – LB – Eolo – Ermes – Fast – Febo – Fenis – Fragrance – Gange – Gemini – Ghibli – Giada – Giglio – Giano – Giove – Gladio – Libero – Mare cl – Mercurio – Ninfa – Oceano – Oscar – Perseo – Porto – Sagittario – Santerno – Saturno – Scudo – Sillaro – Sirio cl – Sprint – Tanaro – Teseo – Thaibonnet – Tigre – Urano – Zena, **devono essere assicurate separatamente dalle altre varietà di Riso.**

PRODOTTO: RISO (004A000) E RISO INDICA (904A000)

ART. CS91 DANNO DI QUALITÀ TIPOLOGIA DI POLIZZA R2-R3

Esclusivamente se l'opzione è riportata sulla polizza assicurativa, con riferimento a quanto previsto dall'art. CG10 "Oggetto della garanzia", all'avversità Grandine è esteso il danno di qualità, la cui valutazione, dopo aver

accertato il danno per perdita di quantità, è **CONVENZIONALMENTE** effettuata sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella:

Tabella danno di qualità convenzionale "A"

% perdita Quantità	Indica 904A - Tondi - Medi - Lunghi A 004A		Lunghi A mercato interno (superfini)*	
	Inizio Botticella- Fioritura	Fioritura - Mat. agronomica	Inizio Botticella- Fioritura	Fioritura - Mat. agronomica
10	1	2	2	3
20	3	5	4	6
30	5	7	6	8
40	6	8	7	9
50	7	9	8	10
60	8	10	10	12
70	10	11	13	14
80	11	12	15	16
90	13	14	17	18

* Carnaroli, Karnac, Carnise, Keope, Caravaggio, Carnaval, Arborio, Volano, Generale, Roma, Barone, Vialone Nano, Venere, Artemide, Ermes. Per i coefficienti non previsti si opera per interpolazione.

PRODUZIONI DA SEME

TIPOLOGIA DI POLIZZA R3

ART. CS92 OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

Fanno parte di questa categoria tutte le produzioni orticole o foraggere destinate alla produzione della semente. **La possibilità di assicurare tali produzioni è limitata agli assicurati che hanno stipulato un contratto di coltivazione con un'azienda sementiera.**

A tal proposito l'Assicurato, se specificatamente richiesto o, in caso di sinistro, si impegna a mettere a disposizione della Società, o del perito da essa incaricato, il documento attestante: l'azienda a cui sarà conferito il prodotto, la tipologia e l'estensione della coltura oggetto del contratto.

La Società si riserva di valutare l'assunzione di prodotti:

- non certificati;
- con quantitativi assicurati oltre quanto indicato dal successivo art. CS93.

In caso di mancata richiesta di autorizzazione alla Direzione:

- **in caso produzione non certificata, l'Assicurato perde totalmente o parzialmente il diritto ad un eventuale indennizzo;**

NOTA BENE:

- **in caso di una produzione certificata oltre i limiti definiti dall'art. CS93 la produzione risarcibile sarà riportata ai valori indicati al successivo art. CS93.**

ART. CS93 MASSIME RESE ASSICURABILI PER ETTARO

Per i prodotti riportati le produzioni assicurabili ad ettaro non potranno essere superiori a:

PRODOTTO	COD. PRODOTTO	QUINTALI ASSICURABILI
Aneto da seme	2020000	12
Barbabietola da zucchero seme	0150000	30
Carota da seme	0420000	8
Carota ibrida da seme	0420000	5
Cavolo da seme	0440000	8
Cicoria da seme	5220000	8
Erba medica seme	0370000	8
Lattuga da seme	2180000	5
Ravanello da seme	0500000	18
Ravanello da seme colorato	0500000	16
Rucola da seme	9700000	7
Sedano da seme	0510000	10

BIETOLA DA SEME (SEME BIETOLA DA ZUCCHERO) (0150000)

Cattolica Assicurazioni è un marchio commerciale di Generali Italia S.p.A. - Sede Legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa, 14, CAP 31021 - Tel. 041.5492111 - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i. v. - Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi www.cattolica.it, PEC: cattolica@pec.generaligroup.com

ART. CS94 OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA E PRODOTTI ASSICURATI

Ai fini dell'operatività della garanzia, la descrizione del prodotto assicurato deve essere completata per ogni partita con l'indicazione del tipo di seme prodotto: monogerme genetico, monogerme meccanico, plurigerme.

Il quantitativo assicurato, il relativo prezzo unitario e il valore corrispettivo riguardano esclusivamente il prodotto delle piante porta seme.

ERBA MEDICA DA SEME (0370000)

ART. CS95 OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA E PRODOTTI ASSICURATI

Per l'erba medica da seme è ritenuto equivalente al contratto di coltivazione l'invio formale della richiesta di certificazione all'ente preposto (CREA) nei tempi e nei modi previsti dallo stesso istituto. **L'Assicurato si impegna a mettere a disposizione della Società, se specificatamente richiesto o, in caso di sinistro, del perito da essa incaricato, il documento attestante la richiesta di certificazione.**

Sono esclusi dall'assicurazione i medicai del primo anno e i primi sfalci degli anni successivi.

SORGO

PRODOTTO: SORGO (2080000), SORGO DA BIOMASSA (3030000), SORGO DA SEME (3080000), SORGO DA INSILAGGIO (4080000)

ART. CS96 MASSIMA RESA ASSICURABILE PER ETTARO TIPOLOGIE DI POLIZZA R6-R9

A parziale deroga dell'art. CG10 "Oggetto della garanzia" e della definizione di **produzione (resa)**, la resa massima assicurabile per ettaro non può essere superiore a:

ZONA	Tipologia di terreno	(x100kg)/ ha	(x100kg)/ha
		IRRIGUO	NON IRRIGUO
1	• Sabbiosa, franco sabbiosa, limosa	60	40
	• Franco, franco limosa, franco sabbiosa argillosa, franco argillosa.	70	50
	• Argillosa, argillosa sabbiosa, argillosa limosa	80	60
2 - 3	• Sabbiosa, franco sabbiosa, limosa	40	30
	• Franco, franco limosa, franco sabbiosa argillosa, franco argillosa	50	40
	• Argillosa, argilloso sabbiosa, argilloso limosa	60	40

SPINACIO

PRODOTTO: SPINACIO (0710000-071C000)

ART. CS97 DECORRENZA E SCADENZA DELLA GARANZIA

NOTA BENE:

Fermo restando quanto previsto all'art. CG2 *“Pagamento del premio – garanzie prestate - decorrenza e scadenza della garanzia”*, la garanzia decorre dall’Emergenza e cessa non oltre 130 giorni dalla stessa e in ogni caso:

- a) alle ore 12.00 del 10 maggio per le produzioni a semina autunno vernina;
- b) alle ore 12.00 del 10 agosto per le produzioni a semina primaverile (semina precedente al 20 giugno);
- c) alle ore 12.00 del 15 novembre per le produzioni a semina estiva (semina successiva al 20 giugno).

ART. CS98 OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA

La garanzia riguarda il prodotto mercantile immune da ogni malattia o difetto, idoneo alla destinazione a consumo fresco o industriale, ottenibile dal 1° taglio di un solo ciclo produttivo.

Ai fini della operatività della garanzia, sulla polizza assicurativa per ciascuna partita, intendendosi la coltura assicurata per un solo ciclo produttivo, deve essere indicata la data della semina e la data presunta della raccolta nonché la destinazione del prodotto stesso (consumo fresco o industria).

ART. CS99 QUANTIFICAZIONE DEL DANNO

Per lo Spinacio da industria vale quanto previsto all'art. CG17 *“Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno”*, valutando inoltre la possibilità di utilizzo del prodotto assicurato in funzione della tipologia di destinazione.

TIPOLOGIA DI POLIZZA R9

PRODOTTO: SPINACI (071C000)

ART. CS100 DANNO DI QUALITÀ TIPOLOGIA DI POLIZZA R9

Per lo Spinacio da consumo fresco dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità sarà calcolato sul prodotto residuo in relazione alla valutazione dell'effettiva perdita delle caratteristiche della produzione in base alla seguente **tabella convenzionale**:

Tabella danno di qualità convenzionale “C”

Classe di danno	Descrizione	% danno di qualità
A)	Le foglie di questa classe di danno devono essere di qualità, presentare la forma e la colorazione tipici della varietà. Fanno parte anche le foglie che in seguito alle avversità coperte da garanzia, presentano un lieve difetto di forma di sviluppo, di	0

	colorazione, segni di percossa e lesioni lievi (macchie plurime del tessuto fogliare interessante non oltre 5 foglie).	
B)	Le foglie di questa classe di danno devono essere di qualità, presentare la forma e la colorazione tipici della varietà. Fanno parte anche le foglie che in seguito alle avversità coperte da garanzia, presentano lesioni di medie dimensioni e notevole intensità, rotture di foglie e/o di lembi fogliari interessanti almeno 6 foglie.	50

NOTA BENE:

Le piante distrutte o che presentano rotture che interessano almeno 10 foglie per ogni pianta o che presentano fenomeni di marcescenza evidente, notevole depigmentazione conseguente alle avversità atmosferiche assicurate tali da azzerare il loro valore intrinseco, vengono considerate solo agli effetti del danno di quantità.

ART. CS101 ADEMPIMENTI IN CASO DI SINISTRO TIPOLOGIA DI POLIZZA R9

In deroga a quanto previsto all' art. CG14 “*Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro*”, il sinistro deve essere comunicato a mezzo telegramma o PEC alla Società – Unità Organizzativa Rischi Atmosferici entro 24 ore dall'evento.

TABACCO

TIPOLOGIA DI POLIZZA R3-R6

PRODOTTO: TABACCO E TABACCO KENTUCKY (096A000)

ART. CS102 DECORRENZA E SCADENZA DELLA GARANZIA

NOTA BENE:

A parziale deroga di quanto previsto all'art. CG2 "*Pagamento del premio - garanzie prestate - decorrenza e scadenza della garanzia*" fermo quanto in esso previsto, **la garanzia termina alle ore 12.00 del 20 ottobre.**

ART. CS103 OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA

Il Tabacco si assicura per la sola foglia allo stato verde in quanto trasformabile in prodotto secco secondo le norme del Regolamento EU n. 2075 del 30/06/1992 e successive modifiche e integrazioni.

La produzione in garanzia, escludendo le foglie di branciola e le prime quattro foglie della corona basale, riguarda esclusivamente le foglie utili, ottenibili al di sotto del punto di cimatura e, nel caso di varietà non soggette alla pratica della cimatura stessa, le foglie realmente trasformabili in prodotto secco.

ART. CS104 VALUTAZIONE DEL DANNO

In relazione a quanto previsto dall'art. CG10 "*Oggetto della garanzia*", la valutazione del danno viene effettuata calcolando la perdita di produzione dovuta alle foglie perse e/o non raccogliibili e il loro mancato accrescimento. Il danno di qualità sarà calcolato sul prodotto residuo, considerando uguali tutte le foglie utili, in base alla percentuale di parti di foglie asportate o da considerarsi tali.

ART. CS105 TABACCO VIRGINIA BRIGHT

Per le varietà Virginia Bright cimato, a parziale deroga e a integrazione a quanto previsto al precedente articolo, limitatamente alle 20 foglie utili ottenibili al di sotto del punto di cimatura, il danno di quantità e di qualità, valutato secondo le norme previste all'art. CS104 "*Valutazione del danno*", viene adeguato per ogni singola fascia di raccolta, secondo i seguenti coefficienti di adeguamento/modulazione, da applicarsi sulla pianta media campione secondo le 4 raccolte delle foglie utili ottenibili al di sotto del punto di cimatura:

1^raccolta (foglie basali)	0,75
2^ raccolta (prima mediana)	0,85
3^raccolta (seconda mediana)	1,15
4^ raccolta (foglie apicali)	1,25

Per qualsiasi foglia che presenti una parte asportata o da considerarsi tale fino ad un massimo del 10% e per le foglie mature con uno sfrangiamento inferiore al 50%, il danno CONVENZIONALE deve intendersi pari allo 0%.

È da considerarsi persa la foglia con oltre l'80% di sfrangiamento quando non ha raggiunto lo stadio di maturità.

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. CG2 "Pagamento del premio - garanzie prestate - decorrenza e scadenza della garanzia" e dall'art. CS102 "Decorrenza e scadenza della garanzia", **la garanzia, relativamente all'avversità atmosferica Vento forte, termina alla fase di cimatura del prodotto**, salvo fenomeni distruttivi che causano il coricamento a terra (inclinazione dell'asse del caule rispetto alla perpendicolare superiore a 35°) di almeno un terzo delle piante per partita assicurata (numero di piante maggiore del 33%), per i quali è confermata la data di scadenza prevista all'art. CS102 "Decorrenza e scadenza della garanzia".

ART. CS106 TABACCO KENTUCKY E NOSTRANO DEL BRENTA

Per le varietà Kentucky e Nostrano del Brenta, a cimatura tradizionale, limitatamente alle sole 6 foglie al di sotto del punto di cimatura, il danno di qualità, valutato secondo le norme di cui al precedente art. CS104 "Valutazione del danno", viene raddoppiato per ogni singola foglia con il limite massimo del 100%.

A parziale deroga di quanto previsto dagli artt. CS103 "Operatività della garanzia" e CS104 "Valutazione del danno" delle Condizioni Speciali di Assicurazione, il valore della produzione assicurata si intende così ripartito:

- 60% per le prime 6 foglie al di sotto del punto di cimatura;
- 40% per le restanti foglie.

A parziale deroga di quanto previsto all'art. CG2 "Pagamento del premio - garanzie prestate - decorrenza e scadenza della garanzia", la garanzia cessa:

- alle ore 12:00 del 25 settembre per le sole 6 foglie al di sotto del punto di cimatura (prodotto da fascia);
- alle ore 12:00 del 20 ottobre per le restanti 6 foglie (fascetta o riempimento) e, per la varietà Kentucky, comunque non oltre i 30 giorni dalla raccolta delle prime 6 foglie da fascia.

ART. CS107 ADEMPIMENTI IN CASO DI SINISTRO

Nelle denunce di danno l'Assicurato è tenuto a specificare:

- se trattasi di danno tale da rendere presumibilmente conveniente la distruzione totale o parziale del prodotto;
- se, trattandosi di varietà soggetta a cimatura, questa sia stata ultimata prima della caduta della Grandine oppure, nel caso in cui la cimatura non sia stata eseguita o sia appena iniziata, la data approssimativa in cui sarà ultimata.

ART. CS108 RILEVAZIONE DEL DANNO

In relazione alla raccolta scalare del prodotto, la procedura dell'art. CG18 "Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta", si applica quando, nell'imminenza della raccolta, la rilevazione del danno regolarmente denunciato non ha avuto luogo neppure in via preventiva.

ART. CS109 AVVERSITÀ VENTO FORTE



A parziale deroga dell'art. CG14 "Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro", l'avversità Vento forte deve essere denunciata, telegraficamente o a mezzo PEC alla Società – Unità Organizzativa Rischi Atmosferici **entro 24 ore dall'evento**.

AGRUMI – CAMPAGNA INVERNALE

ART. CS110 OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA

L'assicurazione è operante solo per gli impianti specializzati in fase di piena produzione, salvo quanto sotto previsto, coltivati secondo i criteri di buona agricoltura purché non siano stati colpiti da danni precedenti, sia di carattere atmosferico che patologico, salvo autorizzazione della Società secondo quanto previsto dalla Polizza Collettiva.

Per il prodotto limoni l'assicurazione riguarda il prodotto delle fioriture dell'anno in cui è stato sottoscritto il contratto; può essere stipulata per la sola produzione del limone propriamente detto (primo fiore) o per la sola produzione del limone estivo (verdello) o per entrambe dovendosi, in quest'ultimo caso, dichiarare i rispettivi quantitativi ed i valori corrispondenti.

Per gli impianti nuovi, che non sono ancora giunti a piena produzione, il risultato della produzione viene convenzionalmente stabilito come segue:

1° anno	0% della produzione ottenibile
2° anno	20% della produzione ottenibile
3° anno	50% della produzione ottenibile
4° anno	80% della produzione ottenibile

Si intende assicurata anche la produzione coperta da impianti di difesa attiva in piena efficienza, e operanti secondo la prassi di buona agricoltura prevista nella zona e precisamente:

- impianti antibrina;
- impianti antigrandine (reti).

L'esistenza degli impianti di difesa attiva deve risultare dal certificato di assicurazione.

ART. CS111 DECORRENZA E SCADENZA DELLA GARANZIA

NOTA BENE:

La garanzia, fermo quanto previsto dall'art. CG2 - *Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia*, ha inizio a cascola naturale ultimata e comunque non prima delle ore 12.00 delle date sotto indicate, relative all'anno di stipula del contratto per tutte le avversità ad eccezione del Gelo per il quale la garanzia decorre dalla schiusa delle gemme ma comunque non prima delle ore 12.00 delle date sotto riportate

1 giugno	limoni (primo fiore);
1 luglio	arance, mandarance, tangeri, bergamotti, chinotti, mandarini, pompelmi, kumquat, satsuma;
1 ottobre	limoni estivi (verdelli).

La garanzia, a parziale deroga di quanto previsto all'art. CG2 - *Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia*, termina alle ore 12.00 delle date sotto riportate, relative all'anno successivo a quello di stipula del contratto e precisamente:

28 febbraio	per mandarance, tangeri, mandarini (esclusa Varietà "Ciaculli"), Kumquat, - Satsuma;
31 gennaio	per limoni (primo fiore);
30 aprile	per arance (escluse le varietà "Ovale" e "Valencia"), mandarini "Ciaculli", pompelmi,

31 maggio	bergamotti e chinotti;
31 luglio	per arance varietà "Ovale" e "Valencia";
31 marzo	per limoni estivi (verdelli).
31 maggio	Limoni invernali
	Limoni "Bianchetto"

ART. CS112 DANNO DI QUALITÀ

Come previsto all' Art. CG17 "Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno", dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo, in base alle classificazioni sotto riportate e relativi coefficienti.

Tabella danno di qualità convenzionale "A"

POLIZZE R2 – R3	
CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
A) Illesi segni di percossa, qualche incisione all'epicarpo (flavedo).	0
B) Più incisioni all'epicarpo (flavedo), qualche incisione al mesocarpo (albedo), deformazioni lievi.	30
C) Numerose incisioni all'epicarpo (flavedo), incisioni al mesocarpo (albedo), deformazioni medie.	60
D) Incisioni all'endocarpo (polpa), deformazioni gravi.	80
E) Profonde e diffuse lacerazioni all'endocarpo (polpa).	90

Tabella danno di qualità convenzionale "C"

POLIZZA R6	
CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
A. I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà. Fanno parte anche i frutti che, a seguito delle avversità atmosferiche coperte da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione, lievi difetti alla buccia (flavedo) non superiori a: - 1,2 cm di lunghezza per difetti di forma allungata; - 0,6 cm di superficie totale per gli altri difetti; - 0,2 cm² di superficie totale per le ammaccature che possono essere leggermente decolorate senza necrosi dell'epicarpo (flavedo).	0
B. I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe A). Sono ammessi anche i frutti che, a seguito delle avversità atmosferiche coperte dalle avversità atmosferiche da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, difetti della buccia (flavedo) non superiori a: - 2,4 cm di lunghezza per difetti di forma allungata; - 1,2 cm² di superficie totale per gli altri difetti ; - 0,6 cm² di superficie totale per le ammaccature, che possono essere decolorate senza necrosi dell'epicarpo (flavedo); - 0,25 cm² di superficie totale per le ammaccature interessanti il mesocarpo (albedo) con necrosi dell'epicarpo (flavedo).	35
C. I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi: A) e B)	

e destinati, a causa delle avversità atmosferiche coperte da garanzia, solo alla trasformazione industriale.	80
--	----

N.B. 1 : Per mandaranci, Mandarini Satsuma e Kumquat le profondità, le lunghezze e le superfici sono ridotte di 1/2

N.B 2.: frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti alle avversità atmosferiche assicurate, e comunque tali da non poter essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

A parziale deroga di quanto previsto nell'Art. CG10 – “Oggetto della garanzia” relativamente all'avversità Eccesso di Pioggia la Società rimborsa gli eventuali **danni di quantità** derivanti da fenomeni di “water spot” o “macchia d'acqua” dovuti a infiltrazione di acqua attraverso il flavedo con imbibizione dell'albedo, conseguenti all'eccesso di pioggia stesso. Non sono risarciti i danni da fenomeni di “water spot” conseguenti a rugiada o comunque non direttamente riconducibili all'Eccesso di Pioggia.